## SEMINARIO GIURIDICO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CCCVII

## ALESSIA LEGNANI ANNICHINI

# AVVOCATI INDISCIPLINATI

I procedimenti del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna (1934-1942)



### SEMINARIO GIURIDICO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CCCVII

### ALESSIA LEGNANI ANNICHINI

# AVVOCATI INDISCIPLINATI

I procedimenti del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna (1934-1942)



Bononia University Press Via Ugo Foscolo 7, 40123 Bologna tel. (+39) 051 232 882 fax (+39) 051 221 019

www.buponline.com e-mail: info@buponline.com

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0

ISSN 2283-916X ISBN 978-88-6923-664-8 ISBN online: 978-88-6923-665-5 DOI 10.30682/sg307

Impaginazione: Sara Celia

Prima edizione: novembre 2020

#### SEMINARIO GIURIDICO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

\*\*\*

Per la presente monografia la Giunta di Dipartimento ha nominato la seguente Commissione di lettura:

Paolo Biavati (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/15 Diritto Processuale Civile Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/11 Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico Alberto Sciumé (Università degli Studi di Brescia), per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno

#### RINGRAZIAMENTI

Queste pagine sono l'esito di una ricerca condotta sul fondo archivistico del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna dietro suggestione dell'allora Presidente Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli. A lui, innanzitutto, va la mia profonda gratitudine per avermi consentito di consultare fonti per lo più inedite, per avermi invitato ad approfondire un tema per me nuovo e di grande interesse, per avermi incoraggiato nella stesura di questo volume.

Un grazie di cuore a Nicoletta Sarti, da quasi un ventennio guida preziosa e costante nei miei percorsi di ricerca, in questa occasione, come sempre, sollecita nell'elargire preziosi consigli e puntuali suggerimenti.

1. Organi e procedimento disciplinare secondo il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578

La riforma delle professioni legali<sup>1</sup> – realizzata con regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (da ora in avanti l.p.f.)<sup>2</sup> – sancì la soppressione anche formale degli Ordini forensi, regolamentati all'indomani dell'unificazione politica con la legge 8 giugno 1874, n. 1938, che diede avvio anche in Italia ad un processo di nazionalizzazione dell'avvocatura<sup>3</sup>. Fra le varie attribuzioni essa comprendeva

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Una puntuale ricognizione della bibliografia nazionale e internazionale sulle professioni, compresa quella forense, è offerta allo schiudersi di questo secolo da M. Malatesta, *Uno sguardo agli studi sulle professioni*, in A. Varni (a cura di), *Storia delle professioni in Italia tra Ottocento e Novecento*, Bologna, 2002, pp. 21-49, cui si rinvia.

 $<sup>^2\,</sup>$  R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, in «Gazzetta Ufficiale» (d'ora in poi «G.U.»), 5 dicembre 1933, n. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In tal senso M. Malatesta, Gli ordini professionali e la nazionalizzazione in Italia, in M. Meriggi, P. Schiera (a cura di), Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, Bologna, 1993 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico - Quaderno 36), pp. 165-180; Id., L'avvocatura europea tra autonomia e regolazione statale (XIX-XX secolo), in «Società e storia», 108 (2005), pp. 336-344; A.M. Banti, Storia della borghesia italiana. L'età liberale, Roma, 1996, pp. 104-120; M. Santoro, Le trasformazioni del campo giuridico. Avvocati, procuratori e notai dall'Unità alla Repubblica, in M. Malatesta (a cura di), Storia d'Italia, Annali 10, I professionisti, Torino, 1996, pp. 86-89 ed E. Musiani, Gli avvocati tra professione e docenza scientifica, in A. Varni (a cura di), Storia delle professioni, cit., pp. 113-116.

la vigilanza sul rispetto del decoro e dell'indipendenza del Collegio; la repressione, in via disciplinare, di abusi e mancanze di cui gli avvocati si fossero resi colpevoli nell'esercizio della professione; la composizione delle liti tra legale e cliente, come di quelle tra colleghi; la ripartizione tra gli iscritti delle spese sostenute dal collegio (art. 24)<sup>4</sup>.

Con la legge del '33 i Sindacati degli Avvocati e dei Procuratori si sostituirono agli Ordini nelle loro molteplici attività: esercizio del potere disciplinare, rappresentanza legale della categoria e tenuta degli albi, esercitando così un controllo esclusivo sul ceto forense (art. 14 l.p.f.)<sup>5</sup>.

Già dal 1926, tuttavia, con il riconoscimento giuridico del Sin-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 8 giugno 1874, n. 1938, in «G.U.», 15 giugno 1874, n. 141, art. 24. Per un approfondimento v. il commento di A. Bianchi, Sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. Testo e commento della Legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2<sup>a</sup> e del Regolamento 26 luglio 1874, n. 2012, con appendice sugli onorari, Torino, 1885, pp. 69-229 e sinteticamente P. Jannelli, Ordinamenti professionali, in Nuovo Digesto Italiano, IX, Torino, 1939, p. 188. Sulla giustizia disciplinare nella vigenza di tale legge v. A. Santangelo Cordani, La responsabilità professionale di avvocati e procuratori nella giurisprudenza del Regno d'Italia (1874-1910), in A. Padoa Schioppa (a cura di), Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento, Bologna, 2009 (Storia dell'avvocatura), specie le pp. 371-382.

E. Proni, La nascita dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna. Storia dell'Ordine degli Avvocati di Bologna 1874-1945, Bologna, 2006 (Quaderni della Fondazione forense bolognese, 5), p. 98. R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 14, «I sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi: a) esercitavano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi e registri medesimi; b) vigilano sul decoro dei professionisti; c) vigilano sull'esercizio della pratica forense; d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'articolo 59; e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall'esercizio professionale; f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale [...]». Sul complesso iter che vide, infine, la sostituzione dei Sindacati agli Ordini, v. M. Santoro, Le trasformazioni del campo giuridico, cit., pp. 118-129; F. TACCHI, Un professionista della classe dirigente: l'avvocato negli anni '20, in G. Turi (a cura di), Libere professioni e fascismo, Milano, 1994, pp. 49-86, specie da p. 61 e In., Il fascismo e le professioni liberali: il caso degli avvocati negli anni Venti, in «Passato e presente», n.s., 23 (1990), pp. 93-104.

dacato fascista<sup>6</sup> e con l'introduzione di un controllo gerarchico sull'esercizio della professione<sup>7</sup>, che vedeva le associazioni sindacali convivere con i vecchi Ordini, era iniziata quella trasformazione istituzionale compiuta attraverso una progressiva sottrazione di poteri e di funzioni da parte delle prime nei confronti dei secondi<sup>8</sup>. Trasformazione che si perfezionò due anni più tardi con regio decreto 22 novembre 1928, n. 2580<sup>9</sup>, poi convertito in legge 24 dicembre 1928, n. 2943<sup>10</sup>, che soppresse di fatto gli Ordini forensi con la manifesta volontà di spostare tutte le competenze di questi ultimi sui Sindacati, inquadrando così la categoria professionale nello Stato fascista<sup>11</sup>.

I Consigli furono in un primo momento sostituiti da Commissioni straordinarie per la revisione degli albi<sup>12</sup> – che iniziarono il proprio lavoro nell'estate del '26 –, quindi da Commissioni permanenti, i cui componenti furono scelti dal Ministro per metà direttamente e per metà sulla base di una lista predisposta dalle locali associazioni sindacali<sup>13</sup>.

A Bologna l'avvicendamento avvenne nell'adunanza del 15 giugno 1926 con l'insediamento del nuovo organismo, composto da

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 3 aprile 1926, n. 563, in «G.U.», 14 aprile 1926, n. 87, art. 2, «Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione [...]». Su tale provvedimento v. P. Jannelli, *Ordinamenti professionali*, cit., p. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In tal senso il R.D. 6 maggio 1926, n. 747, in «G.U.», 10 maggio 1926, n. 108, artt. 3-5 ed il R.D. 26 agosto 1926, n. 1683, in «G.U.», 9 ottobre 1926, n. 235, artt. 85-86. V. E. Proni, *La nascita dell'Ordine*, cit., pp. 83-87.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. Meniconi, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, 2006 (Storia dell'avvocatura), pp. 116-128.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> R.D. 22 novembre 1928, n. 2580, in «G.U.», 30 novembre 1928, n. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 24 dicembre 1928, n. 2943, in «G.U.», 8 gennaio 1929, n. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Per un approfondimento dei rapporti tra professione forense e fascismo, v. F. Tacchi, *Il fascismo e le professioni*, cit., pp. 71-104 e Id., *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, 2002 (Storia dell'avvocatura in Italia), pp. 385-574.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> R.D. 22 novembre 1928, n. 2580, cit., art. 1, «Le funzioni spettanti ai Consigli degli Ordini sono, in ciascun Collegio di avvocati e in ciascun Collegio di procuratori, demandate rispettivamente a Commissioni nominate con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia [...]. Una parte dei membri [...] viene scelta fra coloro che in numero doppio sono all'uopo designati dalla locale associazione sindacale degli avvocati e dei procuratori legalmente riconosciuta [...]».

 $<sup>^{13}</sup>$  F. Tacchi, *Il fascismo e le professioni*, cit., pp. 99-100 ed A. Meniconi, *La «maschia avvocatura»*, cit., pp. 130-132.

membri vicini al fascismo<sup>14</sup>. Da quel momento – come rilevato da Eleonora Proni attraverso una lettura dei verbali delle sedute del Consiglio – aumentò il numero dei provvedimenti disciplinari a carico degli avvocati. Provvedimenti che sono risultati irreperibili presso l'Archivio del Consiglio dell'Ordine bolognese, la ricognizione che segue prende pertanto le mosse dal 1933, quando si avviò una stabile conservazione degli atti.

La nuova legge professionale di quell'anno – come anticipato ad apertura di queste pagine – unificò gli organi di rappresentanza e di tutela della classe forense nel Sindacato, devolvendogli tutti i compiti in precedenza spettanti alla Commissione (art. 41 l.n.f)<sup>15</sup>, secondo gli auspici del nuovo Ministro della Giustizia Pietro De Francisci<sup>16</sup>, per il quale sarebbe stato opportuno «un completo dominio sugli avvocati da parte delle strutture corporative». Si tratta di un disegno fortemente accentratore, che attraverso un occhiuto controllo mirava a comprimere l'autonomia del ceto<sup>17</sup>.

I nuovi organismi sindacali esercitavano le funzioni disciplinari – oggi trasferite ai Consigli Distrettuali di Disciplina istituiti nel

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Fecero parte di questa Commissione gli avvocati Carlo Buttafuochi, che ne fu il presidente fino al 1933, Angelo Manaresi, Bruno Biagi, Leone Magli, Cesare Colliva, Riccardo Colucci e Ferdinando De Cinque (v. E. Proni, *La nascita dell'Ordine*, cit., p. 87 ed A. Meniconi, *La «maschia avvocatura*», cit., p. 134).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ha sottolineato Antonella Meniconi come in tal senso il ministro Alfredo Rocco si fosse espresso già nel '30 (A. Meniconi, *La «maschia avvocatura»*, cit., pp. 170-171).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Per un primo inquadramento del professore di diritto romano, deputato e Ministro di Grazia e Giustizia v. le voci di M. Caravale, *Pietro De Francisci*, in *Il Parlamento italiano. 1861-1988*, 12.1 *1929-1938. Il regime fascista: dalla conciliazione alle leggi razziali*, Milano, 1990, pp. 405-406; C. Lanza, *De Francisci*, *Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 36, Roma, 1988, pp. 58-64 e Id., *De Francisci*, *Pietro*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, I, Bologna, 2013, pp. 675-678, alla cui bibliografia rinvio.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> A. Meniconi, *La «maschia avvocatura»*, cit., p. 172. In tal senso C. Schwarzenberg, *La professione forense in Italia dal 1874 al 1944*, in *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*, IV, Milano, 1976 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma, 49), p. 632 e F. Tacchi, *Il fascismo e le professioni*, cit., pp. 103-104.

2012<sup>18</sup> – mediante Direttòri (art. 38 l.p.f.)<sup>19</sup>, le cui decisioni erano impugnabili dinanzi alla Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, organo giurisdizionale di nuova istituzione, che sostituì il Consiglio Superiore Forense<sup>20</sup>. La composizione della Commissione, nominata con decreto reale, prevedeva 15 avvocati patrocinanti in Cassazione, individuati dai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Corporazioni tra quanti designati dal Direttorio del Sindacato nazionale. Il mandato era di 5 anni (art. 52 l.p.f)<sup>21</sup>.

Se il primo grado del procedimento disciplinare rientrava nella giurisdizione esclusiva delle locali associazioni sindacali<sup>22</sup>, l'organo centrale era competente a pronunciarsi sulle eventuali impugnazioni e sulle questioni disciplinari relative ai propri membri e a quelli del Direttorio del Sindacato Nazionale (art. 54 l.p.f.)<sup>23</sup>.

Passando dagli organi al procedimento non si può fare a meno di constatare come la legge 8 giugno 1874, n. 1938<sup>24</sup> non contenesse disposizioni deontologiche<sup>25</sup>, presumendo che gli appartenenti al ceto forense ne fossero – in quanto tali – a conoscenza. Era ancora saldo il prestigio dell'avvocatura: una professione 'nobile' e socialmente qualificante per quanti la praticavano nel rispetto delle norme giuridiche dell'agire professionale così come dei principi etici.

Sia i Consigli dell'Ordine sia i Consigli di Disciplina, tuttavia,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Su questo nuovo organo v. R. Danovi, *Manuale breve. Ordinamento forense e deontologia*, Milano, 2018 (Percorsi), pp. 169-170.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A. Meniconi, *La «maschia avvocatura»*, cit., p. 173. Si tratta di organo oggi sostituito dal Consiglio Nazionale Forense, per un approfondimento del quale v. R. Danovi, *Manuale breve*, cit., pp. 19-24.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> A. Meniconi, *La «maschia avvocatura»*, cit., p. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> L. 8 giugno 1874, n. 1938, cit.. La legge è oggetto di una puntuale riflessione da parte di C. Cavagnari, E. Caldara, *Avvocati e Procuratori*, in *Il Digesto Italiano*, IV.2, Torino 1926, pp. 621-704 e di A. Bianchi, *Sull'esercizio delle professioni*, cit., *passim*.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sulla deontologia degli avvocati nella stagione del diritto comune, v. N. Sarti e S. Bordini, *L'avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica. Il* Libellus cautele et doctrine di Uberto da Bobbio (...1220-1245), Bologna, 2011 (Storia dell'Avvocatura in Italia) e R. Bianchi Riva, *L'avvocato non difenda cause ingiuste: ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna*. Parte prima. *Il Medioevo*, Milano, 2012.

accanto a funzioni propriamente amministrative erano titolari anche di funzioni disciplinari<sup>26</sup>, circoscritte «agli abusi e alle mancanze» di avvocati e procuratori nell'ambito della loro attività, lasciando alla giustizia ordinaria la decisione su tutti quei comportamenti che nulla avevano a che fare con l'avvocatura, anche se lesivi del decoro dell'intero ceto<sup>27</sup>. La graduazione degli strumenti censori espressi dai Consigli ricomprendeva l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore a 6 mesi e la cancellazione dall'albo<sup>28</sup>.

Quanto al procedimento disciplinare, succintamente delineato dall'art. 27 in base al quale «Nessuna pena può essere pronunciata senza che l'Avvocato incolpato sia stato citato, per mezzo d'Usciere, a comparire innanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non minore di giorni cinque, commisurato alle distanze secondo le norme della processura penale, per essere sentito nelle sue difese»<sup>29</sup>, fu dettagliatamente disciplinato dal successivo Regolamento Generale Giudiziario (R.D. 26 luglio 1874, n. 2012)<sup>30</sup>. In base ad esso

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> L. 8 giugno 1874, n. 1938, cit., art. 24, «[...] i Consigli dell'Ordine: 1° Vegliano alla conservazione del decoro e dell'indipendenza del Collegio; 2° Reprimono, in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui gli Avvocati si rendessero colpevoli nell'esercizio della loro professione; 3° Si interpongono, richiesti, a comporre le contestazioni che possono insorgere tra gli Avvocati ed i clienti ed anche tra Avvocati e Avvocati, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetto di spese e di onorari; in caso di non riuscito accordo, danno, se pure richiesti, il loro parere sulle medesime controversie [...]» e art. 50, «I Consigli di disciplina: 1° Vegliano all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti e al mantenimento della disciplina fra Procuratori, affinché il loro ministero venga esercitato con probità e delicatezza; 2° Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e, richiesti, rilasciano i certificati di moralità e capacità; 3° Pronunziano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei Tribunali; 4° S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra Procuratori e clienti e tra Procuratori e Procuratori per pagamento di tasse, restituzioni di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il loro parere sovra tali differenze; [...]». Per un approfondimento v. A. Bianchi, Sull'esercizio delle professioni, cit., pp. 161-173.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> C. CAVAGNARI-E. CALDARA, Avvocati e Procuratori, cit., p. 700.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> L. 8 giugno 1874, n. 1938, cit., art. 26. Maggiori dettagli in A. Bianchi, *Sull'esercizio delle professioni*, cit., pp. 174-177.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> L. 8 giugno 1874, n. 1938, cit., art. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> R.D. 26 luglio 1874, n. 2012, capo I. *Degli avvocati*, sez. V. *Dei giudizi disciplinari*, artt. 39-46, in A. BIANCHI, *Sull'esercizio delle professioni*, cit., pp. 230-241.

i Consigli dell'Ordine erano tenuti a reprimere gli abusi e le mancanze che gli avvocati potevano commettere nell'esercizio delle loro funzioni (art. 39)<sup>31</sup>. Quando il Consiglio, verificati i fatti oggetto d'imputazione (art. 41)<sup>32</sup>, riteneva opportuno intraprendere il procedimento disciplinare, il presidente doveva nominare il relatore e fare citare l'incolpato (art. 42)<sup>33</sup>. Nel giorno indicato si teneva la discussione ed era assunta la deliberazione (art. 44)<sup>34</sup>, impugnabile dinanzi alla Corte d'Appello, che decideva in camera di consiglio (art. 45)<sup>35</sup>.

Fu solo nel ventennio fascista, con la legge 25 marzo 1926, n. 453, che si impose ai professionisti del foro di prestare giuramento «di adempiere i loro doveri professionali con lealtà, onore e diligenza» e di comportarsi «con la più grande dignità e con il più grande decoro, come si conviene alla funzione che sono chiamati ad esercitare nell'Amministrazione della giustizia»<sup>36</sup>.

Con questa stessa riforma dell'ordinamento professionale forense si richiese all'aspirante avvocato una «condotta specchiatissima ed illibata»<sup>37</sup> per poter essere iscritto all'albo; norma che – come ha sottolineato ancora di recente Antonella Meniconi – consentì di inibire la professione ad «alcune migliaia di avvocati»<sup>38</sup>.

Questi fondamenti della deontologia furono confermati dalla legge professionale del 1933<sup>39</sup>, la quale aggiunse, inoltre, che chi si fosse reso colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio dell'av-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> R.D. 26 luglio 1874, n. 2012, cit., art. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> R.D. 26 luglio 1874, n. 2012, cit., art. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> R.D. 26 luglio 1874, n. 2012, cit., art. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> R.D. 26 luglio 1874, n. 2012, cit., art. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> R.D. 26 luglio 1874, n. 2012, cit., art. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> L. 25 marzo 1926, n. 453, in «G.U.», 25 marzo 1926, n. 70, art. 10. Tale normativa è illustrata da C. Schwarzenberg, *La professione forense*, cit., pp. 627-635. Cenni in P. Jannelli, *Ordinamenti professionali*, cit., p. 189 e P. Piscione, *Ordini e collegi professionali*, Milano, 1959 (Università degli studi di Roma - Monografie dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza, n.s., 11), pp. 15-18.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> L. 25 marzo 1926, n. 453, cit., art. 12, «Per essere iscritto nell'albo degli avvocati è necessario: [...] 3° essere di condotta, sotto ogni rapporto, specchiatissima ed illibata [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> A. Meniconi, *La «maschia avvocatura»*, cit., p. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 12, «Gli avvocati ed i procuratori devono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si convie-

vocatura oppure con un suo comportamento fosse venuto meno ai principi generali di dignità e di decoro professionale incorreva in un procedimento disciplinare (art. 38 l.p.f.)<sup>40</sup>. Come risulta evidente le espressioni utilizzate dalla norma sono estremamente generiche e non delineano una casistica cui ricondurre singole violazioni che davano luogo all'apertura di un procedimento disciplinare. Un procedimento disciplinare, ovviamente di natura amministrativa, – regolato nell'arco cronologico in esame dalla già richiamata legge del '33 e dal successivo regolamento di attuazione del '34 (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37)<sup>41</sup> – improntato alla più ampia semplicità di forme, pur salvaguardando l'esigenza del contraddittorio e dei diritti della difesa.

L'azione si prescriveva in 5 anni a partire dal giorno in cui si era verificato il fatto o dalla data di cessazione della condotta (art. 51 l.p.f.)<sup>42</sup> e la competenza spettava al Direttorio del Sindacato che aveva la custodia dell'albo in cui l'incolpato risultava iscritto (art. 38 l.p.f.)<sup>43</sup>. Ciò che formava oggetto di valutazione e di sanzione era il comportamento complessivo dell'avvocato al fine di infliggergli la sanzione più adeguata, che doveva essere unica nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare anche qualora risultassero posti in essere differenti atti lesivi.

L'iniziativa spettava ad una molteplicità di soggetti: poteva essere presa d'ufficio dal Direttorio, poteva essere richiesta dal pubblico ministero presso la Corte d'Appello o il Tribunale oppure dall'in-

ne all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 38, «Salvo quanto è stabilito negli articoli 130, 131 e 132 del codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare [...]». Tale procedimento è analizzato, seppur sinteticamente, da P. Jannelli, *Ordinamenti professionali*, cit., pp. 197-198.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, in «G.U.», 30 gennaio 1934, n. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 51. Ai sensi della vigente legge professionale forense l'azione disciplinare si prescrive in 6 anni (L. 31 dicembre 2012, n. 247, in «G.U.», 18 gennaio 2013, n. 15, art. 56).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 38. Oggi questa competenza è del Consiglio dell'Ordine che ha la custodia dell'albo in cui l'avvocato risulta iscritto.

teressato (art. 38 l.p.f.)<sup>44</sup>. Era riconducibile all'iniziativa d'ufficio la richiesta più frequente nella pratica, vale a dire quella formulata mediante segnalazione di una parte privata (cliente o collega). Il Direttorio, peraltro, poteva procedere anche in assenza di un formale esposto qualora i fatti fossero notorii o ne fosse comunque venuto a conoscenza. Infine, l'avvio di un procedimento disciplinare era ed è obbligatorio ogniqualvolta l'avvocato risultasse e risulti sottoposto a giudizio penale (art. 44 l.p.f.)<sup>45</sup>.

Benché la legge professionale forense ed il successivo regolamento di attuazione non disciplinassero la fase preliminare, dai singoli provvedimenti si evince l'espletamento da parte dell'organo sindacale di una sintetica indagine istruttoria precedente l'apertura formale del procedimento allo scopo di garantire all'iscritto il diritto di difesa. Al termine di questa fase sommaria e preventiva (compiuta dal presidente o da un consigliere delegato), il Direttorio poteva decidere l'archiviazione, qualora il suddetto esposto fosse chiaramente infondato o si dovesse escludere l'esistenza di un'infrazione disciplinare, oppure l'apertura di un procedimento con la formulazione del capo d'incolpazione, nel quale dovevano essere indicati in maniera specifica i fatti imputati all'interessato. In questa seconda ipotesi, il presidente era tenuto a darne immediata comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'enunciazione degli addebiti rivoltigli (art. 47 reg. att.)<sup>46</sup>. Con tale comunicazione aveva inizio il procedimento e l'organo disciplinare, nel caso in cui ritenesse che i fatti oggetto dell'incolpazione costituissero anche illecito penale, doveva trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica.

Nell'ambito dell'istruttoria - che non richiedeva particolari for-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Il secondo comma dell'art. 38 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., è stato sostituito dall'art. 1 n. 15 della L. 23 marzo 1940, n. 254 (in «G.U.», 23 aprile 1940, n. 96) che, tuttavia, sul punto non introdusse modificazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 44. In tal senso anche l'art. 51 della attuale legge professionale forense (L. 31 dicembre 2010, n. 247, cit., art. 51). Sui legami tra procedimento disciplinare e giudizio penale v. R. Danovi, *Il procedimento disciplinare nella professione di avvocato*, Milano, 2005, pp. 147-159 e *infra*, § 3.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 47. Si tratta di norma ancora in vigore.

malità – era possibile sentire le parti interessate e i testimoni, esentati dal giuramento e delle cui deposizioni veniva redatto verbale (art. 48 l.p.f.)<sup>47</sup>. L'avvocato era invitato a fornire – personalmente o mediante un difensore – le precisazioni necessarie attraverso memorie e deduzioni.

Al termine di questa fase, al Direttorio si aprivano tre possibilità: poteva revocare l'apertura del procedimento ed archiviare il caso, qualora fossero emerse circostanze nuove; poteva contestare ulteriori addebiti al professionista<sup>48</sup> ovvero poteva deliberare con ordinanza il rinvio a giudizio.

Spettava al presidente nominare il relatore<sup>49</sup> e fissare la data dell'udienza, procedendo alla citazione dell'incolpato a comparire per difendersi in un termine non minore di 10 giorni (art. 45 l.p.f. e art. 47 reg. att.)<sup>50</sup>. La citazione allora come oggi doveva indicare le generalità dell'avvocato; la menzione circostanziata degli addebiti; l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con gli avvertimenti che avrebbe potuto essere assistito da un difensore e che in caso di contumacia si sarebbe ugualmente proceduto; l'elenco dei testimoni che si presentavano; il termine entro cui il professionista, il suo difensore e il pubblico ministero potevano prendere visione degli atti del procedimento, preparare deduzioni ed indicare testimoni; la data e la sottoscrizione del presidente (art. 48 reg. att.)<sup>51</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> In entrambi questi casi il Direttorio doveva provvedere a comunicare la relativa delibera all'incolpato e al pubblico ministero.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Il relatore era scelto tra i componenti del Direttorio.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 45 e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 48. Molto simile la norma attualmente in vigore: «[...] La citazione contiene: 1) le generalità dell'incolpato; 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere e numeri; 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza; 4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento; 5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distret-

All'udienza dibattimentale dovevano essere ritualmente convocati tutti i membri del Direttorio; diversamente la decisione sarebbe stata nulla per irregolare costituzione del collegio giudicante. Al fine di assicurare il contraddittorio e consentire l'esercizio del diritto di difesa nel modo più ampio, l'incolpato aveva diritto ad essere presente personalmente o ad essere rappresentato da un difensore di fiducia. Qualora non si presentasse e non giustificasse un suo legittimo impedimento, chiedendo un rinvio, si doveva procedere in sua assenza (art. 50 reg. att.)<sup>52</sup>.

In tale adunanza, che si teneva a porte chiuse (art. 42 reg. att.)<sup>53</sup>, il relatore esponeva i fatti e le risultanze del procedimento; l'avvocato era interrogato ed aveva per ultimo la parola; erano esaminati i testimoni indicati nell'atto di citazione a giudizio e quelli della difesa (art. 50 reg. att.)<sup>54</sup>. La normativa tace in merito al pubblico ministero, ma la dottrina ritiene indubbio che questi potesse partecipare al dibattimento ed assumere conclusioni, anche se tale facoltà molto spesso non veniva esercitata<sup>55</sup>. Di ogni attività compiuta si redigeva apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Al termine della discussione, il Direttorio deliberava immediatamente e a maggioranza di voti (art. 43 reg. att.)<sup>56</sup>, senza la presenza dell'incolpato e del suo difensore (art. 51 reg. att.)<sup>57</sup>; per la validità della decisione occorreva la presenza della metà dei componenti dell'organo (art. 43 reg. att.)<sup>58</sup>.

Le decisioni – redatte dal consigliere relatore e sottoscritte da presidente e segretario – dovevano contenere l'esposizione dei fatti; una congrua motivazione, che rispettasse la corrispondenza tra le circostanze alla base dell'incolpazione e quelle rilevanti per l'in-

tuale di disciplina intende ascoltare; 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario» (L. 31 dicembre 2012, n. 247, cit., art. 59 lett. d).

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 50. L'articolo non è stato modificato.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> R. Danovi, *Il procedimento disciplinare*, cit., p. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 43. Così è ancora oggi ai sensi dell'art. 59 lett. I della L. 31 dicembre 2012, n. 247, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 43.

flizione della sanzione<sup>59</sup>; il dispositivo con la formula assolutoria<sup>60</sup> o di responsabilità<sup>61</sup>; la data. Nel caso in cui il professionista fosse nel frattempo deceduto il Direttorio doveva dichiarare l'estinzione del procedimento.

Qualora venisse accertata la colpevolezza dell'avvocato o del procuratore il procedimento disciplinare si chiudeva con l'assegnazione di una pena, che doveva essere adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche e alla gravità dei fatti, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti e delle specifiche circostanze che avevano concorso a determinare l'infrazione.

L'art. 40 l.p.f.<sup>62</sup> contemplava quattro differenti *species* di sanzioni applicabili, riconducibili a due gruppi: l'uno colpiva comportamenti di modesta entità ed aveva carattere formale, traducendosi nella riprovazione della condotta tenuta, mentre l'altro colpiva comportamenti più gravi, che violavano non solo regole deontologiche o professionali ma anche norme penali, determinando per l'incolpato l'interdizione dall'esercizio dell'attività professionale per un tempo più o meno esteso. Il criterio discretivo risiedeva nel fatto che le violazioni della deontologia costituivano solo infrazioni di lieve entità, mentre le trasgressioni di carattere penale integravano ipotesi più gravi ed esigevano condanne più severe.

Rientravano nel primo gruppo l'avvertimento e la censura. Il primo – dato con lettera del presidente del Direttorio – consisteva nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Dovevano ritenersi nulle le deliberazioni assunte qualora vi fosse difformità tra la contestazione e la motivazione della sanzione, in ossequio all'art. 112 c.p.c., che richiedeva la correlazione tra addebito contestato e motivazione quale presupposto essenziale per la validità della decisione e per il rispetto del diritto alla difesa.

 $<sup>^{60}\,</sup>$  «Il Direttorio, ritenuta la non responsabilità per i fatti addebitati, delibera di assolvere l'incolpato».

<sup>«</sup>Il Direttorio, ritenuta la responsabilità dell'incolpato per i fatti addebitategli, delibera di infliggere la sanzione della...». Poteva peraltro accadere che, pur essendo acclarati i fatti, l'organo disciplinare di primo grado ritenesse di non dover infliggere alcuna sanzione ma non potesse essere utilizzata la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove: se mancava la prova certa della riferibilità degli addebiti all'incolpato, questi doveva essere assolto.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 40. A queste sanzioni è stata aggiunta la cancellazione dall'albo (v. L. 17 febbraio 1971, n. 91, in «G.U.» 27 marzo 1971, n. 77). Per un approfondimento sulle diverse sanzioni, v. R. Danovi, *Il procedimento disciplinare*, cit., pp. 180-202.

nell'esortarlo a non ricadere in avvenire in simili situazioni. La seconda, invece, era una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo che ne derivava. Appartenevano al secondo gruppo la sospensione e la radiazione. L'una determinava l'inibizione dall'esercizio dell'avvocatura per un periodo compreso tra 2 mesi ed 1 anno, mentre l'altra comportava il divieto di esercizio della professione per quell'avvocato che, con la sua condotta, avesse compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense oppure avesse svolto una pubblica attività contraria agli interessi della nazione (art. 41 l.p.f.)<sup>63</sup>, suscitando la generale riprovazione. È opportuno precisare che il termine 'condotta' deve intendersi comprensivo anche di un singolo episodio o atto, purché idoneo a denotare e a rilevare un atteggiamento morale biasimevole del professionista. Ha sottolineato Remo Danovi nella sua monografia sul procedimento disciplinare come l'infrazione sanzionata dall'art. 41 l.p.f. si verificasse in tutti i casi in cui il comportamento dell'avvocato contrario alle norme dell'etica e del costume professionale fosse cosciente, anche se il suo effetto – cioè la compromissione della reputazione dell'agente e della dignità della classe forense – non risultasse da lui previsto e voluto<sup>64</sup>.

La radiazione dagli albi interveniva di diritto in caso di interdizione superiore a 3 anni o perpetua dai pubblici uffici oppure dall'esercizio della professione; di condanna per alcuni reati specificamente indicati e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge comminava la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni; di ricovero in manicomio giudiziario previsto dall'art. 222 c.p. co. 2<sup>65</sup> o di asse-

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 41. La seconda ipotesi contemplata dalla norma è venuta meno con L. 17 febbraio 1971, n. 91, cit., art. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> R. Danovi, *Il procedimento disciplinare*, cit., pp. 193-194.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Codice Penale del Regno d'Italia, Roma, 1930, l. I. Dei reati in generale, tit. VIII Delle misure amministrative di sicurezza, capo I. Delle misure di sicurezza personali, sez. II. Disposizioni speciali, art. 222 co. 2, «[...] La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni».

gnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 42 l.p.f.)<sup>66</sup>.

Tale sanzione, tuttavia, aveva effetto limitato a soli 10 anni, trascorsi i quali l'avvocato poteva chiedere di essere reiscritto. Sull'istanza di riammissione decideva il Direttorio conservatore dell'albo, che doveva esaminare se ricorressero tutti i requisiti di legge per l'iscrizione *ex novo* del professionista (ed in specie la condotta «spechiatissima ed illibata» richiesta dagli art. 17 e 27 l.p.f.) e se fosse trascorso il termine stabilito; qualora la sanzione fosse dipesa da condanna penale, doveva accertare altresì che fosse intervenuta la riabilitazione (art. 47 l.p.f.)<sup>67</sup>.

Non diversamente da oggi<sup>68</sup>, i provvedimenti di radiazione e di sospensione erano comunicati a tutti i Sindacati e alle autorità giudiziarie del distretto cui il professionista apparteneva, poiché venendo a mancare lo *jus postulandi* era indispensabile che ne fossero informati (art. 46 l.p.f.)<sup>69</sup>.

La legge professionale del '33 contemplava anche la sospensione cautelare dall'esercizio dell'avvocatura – che non era una pena –, inflitta di diritto tutte le volte che ai sensi del Codice Penale interveniva l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo inferiore ai 3 anni; in caso di ricovero in un manicomio giudiziario oppure in una casa di cura o di custodia; se veniva applicata una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215 co. 3 c.p.<sup>70</sup> oppure una pena accessoria od una misura di sicurezza ordinata dal giudice ai

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 42. In seguito alle modifiche intervenute con L. 17 febbraio 1971, n. 91, cit. art. 3 la radiazione oggi è comminata di diritto solo nelle ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione forense e di condanna per uno dei reati contemplati dagli artt. 372, 373, 374, 377, 380 e 381 c.p.. Le restanti casistiche importano la pena della cancellazione dall'albo.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 47. Si tratta di disposizione oggi parzialmente modificata: la nuova iscrizione può avvenire dopo soli 5 anni dal provvedimento (L. 31 dicembre 2012, n. 247, cit., art. 62.10).

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> L. 31 dicembre 2012, n. 247, cit., art. 62.5.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. I, tit. VIII, capo I, sez. II, art. 215 co. 3, «[...] Sono misure di sicurezza non detentive: 1° la libertà vigilata; 2° il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province; 3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; 4° l'espulsione dello straniero dallo Stato».

sensi degli artt. 140 e 206 c.p.<sup>71</sup> (art. 43 l.p.f)<sup>72</sup>. La sospensione preventiva era, invece, facoltativa se l'avvocato o il procuratore veniva ammonito, assegnato al confino di polizia oppure se era stato emesso nei suoi confronti mandato, ordine di comparizione o di accompagnamento (art. 43 l.p.f)<sup>73</sup>.

Si tratta di una misura cautelare, poiché presupponeva l'esistenza di peculiari gravi situazioni nei confronti delle quali si richiedeva una reazione dell'ordinamento professionale, ed era di durata indeterminata, pertanto veniva meno con il cessare dei presupposti che l'avevano resa necessaria. Il provvedimento con cui si disponeva aveva natura interinale rispetto alle sanzioni definitive da infliggere al termine del procedimento disciplinare<sup>74</sup>.

Competente ad ordinare la sospensione cautelare era il Direttorio al fine di tutelare gli avvocati e i terzi dal pericolo derivante

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. I, tit V. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena, capo I. Della modificazione e applicazione della pena, art. 140, «Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della patria potestà o dell'autorità maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato, ritenga che non possa essere inflitta una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o della autorità maritale [...]» e l. I, tit. VIII, capo I, sez. I. Disposizioni generali, art. 206, «Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 43. La norma fu parzialmente modificata con L. 17 febbraio 1971, cit., art. 4, che abrogò la prima delle ipotesi sopraricordate ed ancora di recente dalla legge professionale del 2012 che l'ha resa facoltativa nei casi di «[...] applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'art. 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni» (L. 31 dicembre 2012, n. 247, cit., art. 60.1).

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> R. Danovi, *Il procedimento disciplinare*, cit., p. 204.

dall'esercizio della professione da parte di chi non possedesse più i requisiti prescritti dalla legge. Si tratta di disposizione che importava gravi conseguenze ma era ampiamente giustificata per la necessità di intervenire in tempi rapidi ed in maniera radicale considerate la gravità e la pericolosità dei fatti, la pubblicità che ne veniva data e la lesione dell'immagine dell'intera categoria. Tale misura rispondeva alla necessità e all'opportunità di salvaguardare il prestigio della classe forense, messo in pericolo dall'assoggettamento dell'incolpato a procedimento penale.

Presupposto per l'applicazione della sospensione preventiva – revocabile per sopravvenuta modificazione o mancanza dei presupposti – era l'audizione dell'interessato, che doveva essere ritualmente convocato. Il Direttorio non era chiamato a valutare la fondatezza delle imputazioni, ma solo la loro gravità, motivando adeguatamente il provvedimento adottato, impugnabile dinanzi alla Commissione Centrale per soli motivi di legittimità.

Le pronunce degli organi disciplinari di primo grado non erano esecutive, tuttavia, in mancanza di impugnazione nel termine o a seguito di decisione della Commissione Centrale, questa sì immediatamente esecutiva, il Sindacato che aveva la custodia dell'albo nel quale il professionista risultava iscritto era tenuto a procedere all'applicazione della sanzione<sup>75</sup>.

La pubblicazione delle decisioni avveniva mediante deposito dell'originale negli uffici della segreteria (art. 51 reg. att.)<sup>76</sup>, cui seguiva la notifica in copia integrale, entro 15 giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il Tribunale (art. 50 l.p.f.)<sup>77</sup>. Pur non essendo fissato un termine per il deposito, si raccomandava la massima tempestività per garantire la certezza dei giudizi, l'affermazione dei valori deontologici e le legittime aspettative degli incolpati<sup>78</sup>.

Dalla data dell'avvenuta notificazione della decisione al profes-

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> R. Danovi, *Il procedimento disciplinare*, cit., p. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 51. La pubblicazione delle decisioni avviene ancora in questo modo (v. L. 31 dicembre 2012, n. 247, cit., art. 59 lett. m).

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 50. Oggi si richiede che il provvedimento sia notificato anche al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto (L. 31 dicembre 2012, n. 247, cit., art. 59 lett. m).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> R. Danovi, *Il procedimento disciplinare*, cit., p. 138.

sionista decorreva il termine di 15 giorni per l'impugnazione dinanzi alla Commissione Centrale; la proposizione del ricorso oltre tale termine ne determinava l'inammissibilità (art. 50 l.p.f. e art. 59 reg. att.)<sup>79</sup>. Erano impugnabili tutti i provvedimenti definitivi o valutativi dell'organo disciplinare di primo grado, mentre non lo erano i provvedimenti interlocutori, le decisioni assolutorie e quelle non ancora pubblicate per mancanza di interesse.

Legittimati ad impugnare erano solo l'incolpato e il pubblico ministero. Il primo poteva agire personalmente anche se non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, purché avesse mantenuto lo *jus postulandi*; egli, tuttavia, poteva essere rappresentato da un difensore iscritto all'albo speciale ed incaricato con procura conferita specificamente per il grado del procedimento<sup>80</sup>.

Il ricorso, corredato della copia della decisione notificata e contenente l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fondava, doveva essere depositato negli uffici del Direttorio<sup>81</sup> che aveva emesso il provvedimento impugnato entro 15 giorni, aveva effetto sospensivo ed apriva un vero e proprio giudizio dinanzi alla Commissione Centrale (art. 50 l.p.f.)<sup>82</sup>.

Ricevuto il ricorso, l'organo sindacale ne dava comunicazione immediata e copia al pubblico ministero. Le parti interessate potevano prenderne visione insieme agli altri atti del procedimento, proporre deduzioni ed esibire documenti nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine per impugnare (art. 61 reg. att.)<sup>83</sup>, prima che la documentazione venisse trasmessa alla Commissione Centrale (art. 59 reg. att.)<sup>84</sup>. Questa, appena in possesso degli atti, era tenuta a co-

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 50 e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 59. Attualmente il termine per presentare ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense è di 30 giorni dal deposito della sentenza (L. 31 dicembre 2012, n. 247, cit., art. 61).

 $<sup>^{80}\,</sup>$  Procura che doveva essere rilasciata a margine o in calce al ricorso oppure con atto notarile.

 $<sup>^{\</sup>rm 81}$  Era inammissibile il ricorso presentato direttamente alla Commissione Centrale.

<sup>82</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 50.

<sup>83</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 59.

municarli al procuratore generale presso la Cassazione, che doveva restituirli entro 15 giorni. Per tutte le comunicazioni e le notificazioni le parti interessate dovevano tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma (art. 60 reg. att.)<sup>85</sup>.

Il presidente della Commissione nominava il relatore e fissava la data della seduta per la discussione, non prima di 10 giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti per visionare gli atti depositati. Tale provvedimento era comunicato<sup>86</sup> immediatamente al ricorrente e agli altri interessati, con indicazione del giorno e dell'ora in cui l'udienza avrebbe avuto luogo (art. 61 reg. att.)<sup>87</sup>.

Nella data stabilita, innanzi all'organo centrale – in una seduta pubblica – il consigliere incaricato svolgeva la sua relazione; l'incolpato poteva proporre le proprie deduzioni personalmente o a mezzo di un difensore; il pubblico ministero – cioè il procuratore generale presso la Corte di Cassazione –, il cui intervento era obbligatorio in alcune ipotesi tassativamente indicate<sup>88</sup>, presentava le sue conclusioni (art. 63 reg. att.)<sup>89</sup>. Di ogni attività compiuta in udienza doveva essere redatto il verbale.

La decisione della Commissione, stesa dal relatore, doveva contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del pubblico ministero se intervenuto, i motivi su cui si fondava, il dispositivo che doveva rispettare il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la data, la sottoscrizione del presidente e del segretario (art. 64 reg. att.)<sup>90</sup>.

Competente per legittimità e merito, la Commissione Centrale poteva riesaminare la sostanza delle questioni sottopostele e rendere una valutazione degli elementi probatori acquisiti nel procedimen-

<sup>85</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 60.

 $<sup>^{86}\,</sup>$  La comunicazione avveniva a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

<sup>87</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Il procuratore generale presso la Cassazione interveniva nei casi in cui il ricorso fosse stato proposto dal pubblico ministero oppure dall'incolpato ma riguardasse un'ipotesi di radiazione dall'albo; vi fosse stato ricorso incidentale; si trattasse di deliberazioni in tema di ricusazione; riguardasse l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei membri della Commissione oppure conflitti di competenza (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 62).

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 63.

<sup>90</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 64.

to, anche diversa da quella data dal Direttorio, integrandone e completandone la motivazione. La decisione dell'organo sindacale poteva essere confermata solo qualora l'addebito risultasse provato, non essendo l'incolpato a dover dimostrare il contrario. La Commissione, invece, non entrava nel merito e si limitava a dichiarare estinto il procedimento in caso di decesso del ricorrente, di rinuncia al ricorso, di revoca dell'atto impugnato, di esistenza di un provvedimento non impugnabile.

Le decisioni della Commissione Centrale – così come oggi quelle del Consiglio Nazionale Forense<sup>91</sup> – erano notificate in copia autentica entro 30 giorni all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'Appello ed il Tribunale della circoscrizione cui il medesimo apparteneva; nello stesso termine erano comunicate al Direttorio (art. 56 l.p.f.)<sup>92</sup>.

Nei confronti di tali pronunce era lecita l'impugnazione davanti alle sezioni unite della Cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 56 l.p.f. e art. 66 reg. att.)<sup>93</sup>. Legittimati ad impugnare erano l'incolpato, il pubblico ministero ed il Direttorio. Se la decisione della Commissione avesse disposto la radiazione, la cancellazione o la sospensione dell'avvocato, questi, essendo privato dello *jus postulandi*, non poteva sottoscrivere il ricorso. Il procuratore generale, oltre a proporre impugnativa, aveva l'ulteriore facoltà di avanzare ogni richiesta che ritenesse «necessaria od opportuna nell'interesse della legge»<sup>94</sup>. L'organismo sindacale, infine, poteva far pervenire nella cancelleria della Corte di Cassazione le sue deduzioni entro 20 giorni.

Quest'ultimo ricorso – che non aveva e non ha effetto sospensivo (art. 56 l.p.f.)<sup>95</sup> – doveva essere preceduto da un'esposizione sommaria dei fatti, a pena di inammissibilità, per garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio, ed era fina-

<sup>91</sup> L. 31 dicembre 2012, n. 247, cit., art. 36.4.

<sup>92</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 56 e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 66. Il termine per impugnare era di 30 giorni dalla notificazione delle sentenze.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> R. Danovi, *Il procedimento disciplinare*, cit., pp. 269-270.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 56. Oggi l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente (L. 31 dicembre 2012, n. 247, cit., art. 36.7).

lizzato a consentire al giudice di legittimità una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione. Impugnazione che, oltre a contenere l'elezione del domicilio in Roma, doveva essere proposta entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione, sottoscritta dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale e notificata a tutte le parti in un unico termine. Nei 15 giorni successivi, l'originale notificato doveva essere presentato alla cancelleria della Cassazione, insieme alla copia della decisione impugnata allo scopo di rendere possibile il controllo sulla tempestività del ricorso. Le altre parti interessate potevano far pervenire le loro deduzioni entro 20 giorni dalla notificazione (art. 66 reg. att.)<sup>96</sup>.

La cancelleria della Corte era tenuta a comunicare senza ritardo copia del ricorso al procuratore generale presso la stessa e a richiedere gli atti del procedimento alla segreteria dell'organo centrale, che provvedeva all'immediata trasmissione. Ricevuti gli atti il primo presidente fissava l'udienza di discussione<sup>97</sup>, nominava il relatore e disponeva la comunicazione del fascicolo al pubblico ministero (art. 67 reg. att.)<sup>98</sup>. Dinanzi alla magistratura l'interessato era ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto all'albo speciale ed il pubblico ministero a formulare le sue conclusioni.

Nel caso in cui la Cassazione nel decidere disponesse l'annullamento della decisione con rinvio alla Commissione Centrale, quest'ultima era investita del ricorso nel merito e doveva nuovamente provvedere, conformandosi alle statuizioni sul punto di diritto riguardo al quale si era pronunciata la suprema corte (art. 56 l.p.f.)<sup>99</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 66. Tale termine è rimasto inalterato (L. 31 dicembre 2012, n. 247, cit., art. 36.6).

 $<sup>^{\</sup>rm 97}\,$  La data dell'udienza doveva essere comunicata alle parti almeno 15 giorni prima.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 67. Si tratta di norma che non ha subito modifiche.

<sup>99</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 56.

# 2. Le fonti: il fondo Procedimenti disciplinari dell'Archivio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

I procedimenti oggetto di questo studio sono raccolti nel fondo archivistico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna<sup>100</sup>. Sotto l'egida di quest'ultimo è attualmente in corso un più ampio progetto – da me coordinato – per la schedatura su data-base e la massimazione di tutti i disciplinari bolognesi. Queste pagine vogliono indagare ed approfondire soltanto quelli celebratisi in città negli anni in cui il potere disciplinare sugli avvocati fu esercitato dal Sindacato fascista<sup>101</sup>, la conservazione dei quali prende quota – come si è detto<sup>102</sup> – dal 1933 e trova il suo *dies ad quem* nel 1941, con la soppressione del suddetto organismo.

Rientrano in questo arco cronologico 66 fascicoli<sup>103</sup>, raccolti senza un ordine in 6 faldoni. Di norma un fascicolo completo contiene la decisione dell'organismo sindacale, le eventuali deduzioni dell'incolpato ed il verbale d'udienza. Nel caso di pronuncia di condanna possiamo trovare anche il ricorso alla Commissione Centrale, la decisione di quest'ultima e la sua comunicazione al Sindacato felsineo. Molti, tuttavia, sono risultati incompleti alla mia verifica: in alcuni casi manca addirittura l'incolpazione o la decisione del Direttorio, che spesso sono riuscita a ricavare dalle note sulla coperta o dal tenore del successivo ricorso all'organo disciplinare di secondo grado<sup>104</sup>, cercando di offrire una ricostruzione dell'*iter* procedimentale quanto più possibile esaustiva.

Il Consiglio dell'Ordine forense di Bologna si trova al primo piano di Palazzo Ranuzzi, dalla famiglia che ne fu proprietaria dal 1679 al 1822. Ampliato ed abbellito dal principe Felice Baciocchi, marito della sorella di Napoleone, nel 1873 fu acquistato dal Comune per destinarlo alla magistratura. Ancor oggi ospita la Corte d'Appello.

<sup>101</sup> Questo organismo è approfondito supra, § 1.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> V. supra, § 1, p. 8.

Nel suo studio Eleonora Proni ne aveva individuati 80 (v. E. Proni, *La nascita dell'Ordine*, cit., p. 102), numero che oggi alla luce di una più approfondita indagine deve essere corretto. I fascicoli sono 68 ma ho escluso da questa indagine il procedimento n. 61 a carico del dott. proc. Amleto Fanti perché precedente l'avvento del Sindacato Fascista ed il procedimento n. 59, che in realtà è una richiesta di iscrizione al registro dei praticanti.

Per un approfondimento su tale Commissione, v. supra, § 1.

Ouattro dei suddetti procedimenti non raggiunsero la naturale conclusione: l'uno per archiviazione in seguito a decesso dell'avvocato<sup>105</sup>, gli altri rispettivamente per un provvedimento di non luogo a procedere<sup>106</sup>, per cancellazione dall'albo<sup>107</sup>, per avvenuto pagamento dei contributi associativi 108 e per intervenuto accomodamento tra due colleghi che, lamentando reciproche scorrettezze, avevano entrambi chiesto l'intervento del Direttorio l'uno nei confronti dell'altro 109; in due casi non si è conservato il provvedimento<sup>110</sup>. Dei restanti ben ventuno si conclusero con l'assoluzione dell'incolpato, undici con sospensione dall'esercizio della professione per un determinato periodo<sup>111</sup>, nove con censura, dieci con radiazione e solo sei con avvertimento. Ventiquattro decisioni assunte dall'organo sindacale bolognese furono oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione Centrale, che in almeno una decina di casi modificò la pena inflitta dall'organo disciplinare di primo grado.

Anche escludendo i procedimenti tipicamente politici, sulla obiettività delle sanzioni applicate dagli organi giudicanti in primo ed in secondo grado rimangono legittimi dubbi. Come ben sottolineato da Eleonora Proni è impossibile capire se «dietro un'eventuale decisione di sospensione o radiazione si potessero celare o meno intenti punitivi. O, di contro, se dietro un verdetto di solo avvertimento o censura non potesse nascondersi una volontà di tutela di un collega aderente al regime»<sup>112</sup>. Emblematico in tal senso il caso dell'avv.

Archivio del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna (d'ora in poi ACOFBo), Procedimenti disciplinari, 7, Coperta del fascicolo.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 16, Coperta del fascicolo.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 62, Certificato attestante la cancellazione dall'albo.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 42, Coperta del fascicolo e ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 63, Coperta del fascicolo.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 29-30, Lettera dell'avv. Lorenzo Ruggi, 11 marzo 1935.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 39 e ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> A seconda dei casi la sospensione fu inflitta per 2, 3, 4, 6 mesi oppure 1 anno.

E. Proni, *La nascita dell'Ordine*, cit., pp. 103-104.

Ugo Poli<sup>113</sup>, condannato per atti osceni (art. 527 c.p.)<sup>114</sup> dal Tribunale di Bologna sul finire del '36, ma verso il quale il Direttorio mostrò un'inspiegabile indulgenza, cui non dovette essere estranea la sua vicinanza al fascismo, infliggendogli la sola censura<sup>115</sup>.

Nella vigenza della legge professionale del 1933 tutte le incolpazioni erano inevitabilmente riconducibili alla lata formulazione dell'art. 38, in base al quale dovevano essere sottoposti a procedimento disciplinare gli avvocati ed i procuratori che si rendessero colpevoli «di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale»<sup>116</sup>. Condotte, queste, sanzionate anche dagli artt. 17 e 27<sup>117</sup> ai quali il Sindacato bolognese ha ricondotto molteplici e differenti comportamenti posti in essere dai professionisti del foro: condanna penale, mancanza di correttezza nell'esercizio dell'avvocatura, illecito procacciamento di clientela, offese al regime fascista.

I giudizi disciplinari per motivi politici sono relativamente pochi – 6 cui si aggiungono 2 mere decisioni assunte senza alcun procedimento nei confronti del dott. proc. Gino Vandelli<sup>118</sup> –, ma la sensazione è che altri ve ne fossero e siano stati distrutti all'indomani della caduta del fascismo. Una sensazione che muove dalla constatazione dell'assenza di imputazioni a carico di Mario Jacchia<sup>119</sup>, figura di

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Un profilo di questo professionista è delineato *infra*, nt. 310.

<sup>114</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II Dei delitti in particolare, tit. IX Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, capo II. Delle offese al pudore e all'onore sessuale, art. 527. Per il testo della norma v. infra, nt. 311.

<sup>115</sup> Questo procedimento è approfondito infra, § 3.5.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 17, «Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario: [...] 3° essere di condotta specchiatissima ed illibata [...]» e art. 27, «Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è necessario: possedere i requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17 [...]».

Brevi cenni su questo procuratore sono tratteggiati *infra*, nt. 369.

discutendo una tesi in diritto civile dal titolo *Sulla natura dello jus di gazagà* (v. ACOFBo, *Fascicoli personali*, 589. Mario Jacchia, *Certificato di laurea* e *Archivi degli studenti*, cit., p. 164 e Archivio Storico dell'Università di Bologna (d'ora in poi ASUBo), *Fascicoli degli studenti*, n. 6251), si iscrisse all'Albo professionale Procuratori di Bologna il 10 marzo 1920 ed a quello degli Avvocati il 23 marzo

spicco del foro bolognese, coinvolto nell'irredentismo prima e nella locale lotta antifascista poi, dal cui fascicolo personale – conservato anch'esso presso l'Archivio del Consiglio forense bolognese<sup>120</sup> – si evince, al contrario come egli fosse stato oggetto di due procedimenti disciplinari.

Il primo fu avviato nel 1935, su segnalazione dell'Unione Provinciale dei Sindacati Professionisti ed Artisti, che lamentava il mancato pagamento del contributo di 137 lire per opere assistenziali.

In seguito alla circolare 22 aprile 1935 del Commissario Ministeriale del Sindacato, avv. Giorgio Ghigi<sup>121</sup>, relativa al versamento suddetto, Mario Jacchia rispose «rassegnato» a lasciare che il proprio nome venisse «segnalato alla Federazione Provinciale come inadempiente», esprimendo la sua personale opinione sul concetto di beneficienza, assai lontano da quello di coazione, ed accludendo 200 lire (anziché le richieste 137) affinché l'organo sindacale le erogasse a favore di un ente benefico a sua scelta<sup>122</sup>. Alcuni giorni più tardi<sup>123</sup> il Commissario notificò all'avvocato l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico per violazione degli artt. 24 e 25 dello Statuto del Sindacato<sup>124</sup>; contestualmente l'Unione provvide a restituire la

<sup>1924 (</sup>v. ACOFBO, Fascicoli personali, 589, cit., Certificato). Per un primo inquadramento di questo avvocato v. A. Albertazzi, L. Arbizzani, N.S. Onofri, Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese (1919-1945), III. Dizionario biografico D-L, Bologna, 1986, Jacchia Mario, pp. 503-504; N.S. Onofri, Ebrei e fascismo a Bologna, Bologna, 1989, p. 77; i contributi raccolti nel volume In memoria di Mario Jacchia, Bologna, 2008 (rist. ed. Bologna s.d.) e, da ultimo, il mio Dall'Irredentismo alla Resistenza: l'impegno politico degli avvocati Eugenio e Mario Jacchia, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», 236 (2016), pp. 151-184.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit.

Giorgio Ghigi di Callisto, Commissario Ministeriale del Sindacato, fu iscritto all'albo dei procuratori l'8 gennaio 1903 e a quello degli avvocati il 5 febbraio 1909, da cui fu cancellato in seguito a sua richiesta il 22 ottobre 1948. Aderì al Partito Nazionale Fascista fin dalla prima ora (23 marzo 1919) e fu membro del locale Sindacato dal 10 giugno 1926; da entrambi fu sospeso il 17 giugno 1943 per aver preso parte alla marcia su Roma (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 525. Giorgio Ghigi).

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Lettera dell'avv. Mario Jacchia (29 aprile 1935).

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Lettera del Commissario Ministeriale del Sindacato, 7 maggio 1935.

Lo Statuto del Sindacato fu approvato con R.D. 24 luglio 1930, n. 1313, poi modificato con R.D. 16 agosto 1934, n. 1379, in Supplemento alla «G.U.», 31

somma versata<sup>125</sup>. Inutile la difesa formulata da Jacchia<sup>126</sup>: il Direttorio, non ritenendo soddisfacenti le sue spiegazioni, lo sospese dall'esercizio dei diritti sociali per 6 mesi, ritenendo che «la lettera incriminata costituisse dispregio intenzionale alle disposizioni delle Gerarchie sindacali e manifesta ribellione alle disposizioni stesse»<sup>127</sup>.

Contro tale decisione l'avvocato presentò ricorso al Sindacato Nazionale, che lo respinse il 31 luglio 1935, confermando la pronuncia di quello bolognese, con decorrenza dal 14 agosto 1935, data della notifica del provvedimento<sup>128</sup>. Esso, tuttavia, non procedette all'estromissione di Jacchia dal Sindacato<sup>129</sup>, per due motivi: in primo luogo, non era recidivo ed, in secondo, esisteva una contraddizione fra la sanzione inflitta e l'espulsione proposta a livello locale<sup>130</sup>.

L'altro procedimento fu aperto nel 1937 quando il Direttorio riscontrò una nuova infrazione degli artt. 24 e 25 dello Statuto a carico di Mario Jacchia<sup>131</sup>. Poiché in quell'anno il suo nominativo non risultava ricompreso negli elenchi per gli incarichi giudiziali, senza

agosto 1934, n. 204, art. 24, «Il segretario del sindacato ha la facoltà di proporre alla confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dai rispettivi statuti, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonché dalle deliberazioni e istruzioni impartite dalla confederazione nell'ambito della sua competenza» e art. 25, «Il segretario del sindacato è obbligato a riferire alla confederazione nei casi in cui debba essere proposto dalla confederazione stessa al ministero delle corporazioni la revoca dalla carica o dalle funzioni dei dirigenti delle associazioni aderenti oppure lo scioglimento dei rispettivi consigli direttivi o di quello del sindacato stesso, o la revoca del riconoscimento giuridico, a norma, rispettivamente, dell'art. 8 co. terzo e dell'art. 9 della l. 3 aprile 1926 n. 563».

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Lettera del Vice Presidente dell'Unione Provinciale dei Professionisti ed Artisti (s.d.).

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Lettera dell'avv. Mario Jacchia, 10 maggio 1935.

ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori di Bologna, 23 maggio 1935.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale Fascista Avvocati e Procuratori, 31 luglio 1935.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Lettera del Commissario Ministeriale del Sindacato, 12 agosto 1935.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Lettera del Sindacato Nazionale Fascista Avvocati e Procuratori, 7 settembre 1935.

ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Lettera del Segretario del Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori di Bologna, 13 maggio 1937.

che gli fosse motivato il rigetto, l'avvocato dapprima se ne dispiacque<sup>132</sup>, quindi chiese spiegazioni al Sindacato, dichiarando di «soprassedere al pagamento dei contributi associativi» fintanto che non avesse ottenuto risposta e riservandosi altresì di presentare le proprie dimissioni<sup>133</sup>. Questa volta, tuttavia, le spiegazioni di Jacchia ed il pronto versamento della quota associativa<sup>134</sup> conclusero positivamente la vertenza, che stava assumendo toni sempre più tesi, pur se il Direttorio non mancò di esprimere nei confronti del professionista l'augurio che «nella forma e nella sostanza» i suoi rapporti con l'associazione sindacale rientrassero nella normalità<sup>135</sup>.

Si deve sottolineare come, a differenza di oggi, nella vigenza della legge professionale del '33 non fosse così chiaro se il mancato versamento dei contributi associativi comportasse o meno una mancanza tale da determinare l'apertura di un procedimento disciplinare. Mi sembra che in questo caso essa sia stata usata come pretesto per creare problemi ad un avvocato che era noto fosse avverso al Regime.

È questo solo un esempio, ma non escludo che altri se ne potrebbero trovare procedendo ad una puntuale analisi dei fascicoli personali di tutti gli avvocati iscritti all'albo nel periodo in oggetto. Un'analisi che esula dai confini di questa indagine, volta ad illustrare la prima *tranche* del fondo *Procedimenti disciplinari*, quella che vedeva quale organo competente il locale Sindacato degli Avvocati e dei Procuratori.

Le stesse motivazioni addotte per giustificare la vertenza nei confronti di Mario Jacchia furono probabilmente all'origine del procedimento avviato l'11 maggio 1937 nei confronti di più professionisti del foro bolognese, tutti incolpati di non aver pagato la quota

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Lettera dell'avv. Mario Jacchia, 5 aprile 1937.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Lettera dell'avv. Mario Jacchia, 8 maggio 1937.

ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Lettera dell'avv. Mario Jacchia, 22 maggio 1937.

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> ACOFBo, Fascicoli personali, 589, cit., Lettera del Direttorio del Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori di Bologna (s.d.).

associativa. Per la maggior parte di essi<sup>136</sup> la questione si chiuse alcuni mesi più tardi in seguito al versamento della somma dovuta. Non risulta, invece, vi avessero provveduto il dott. proc. Giuseppe Biagi<sup>137</sup> e l'avv. Ferdinando Casini<sup>138</sup>, ma il Direttorio non dovette comunque procedere nei loro confronti o almeno non ve ne è alcuna traccia nel relativo fascicolo.

## 3. Procedimenti disciplinari conseguenti a condanne penali

La maggior parte dei provvedimenti di radiazione adottati dal Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna fu conseguenza di una condanna penale.

Complicità in procurato aborto, furto qualificato, appropriazione indebita aggravata, falso ed atti osceni i *crimina* commessi dagli avvocati, riconducibili sostanzialmente a due tipologie. Da un lato, i reati compiuti dal professionista nell'esercizio dell'attività forense, come nel caso di chi dopo aver riscosso una somma di denaro per il proprio cliente non provvide a restituirla o di chi falsificò la firma del proprio assistito allo scopo di conseguire un vantaggio economico. Dall'altro, quei reati non specificamente connessi con l'avvocatura ma che ineriscono la sfera privata dell'individuo, come nel caso di chi concorse a far abortire una giovane rimasta incinta di lui o di chi commise atti osceni.

A prescindere dalla tipologia di delitto perpetrato, ogniqualvolta fosse emessa una sentenza definitiva di condanna, la legge professionale del '33 imponeva che il reo venisse sottoposto anche a procedimento disciplinare dinanzi alla locale associazione sindacale per lo stesso fat-

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> Il procedimento nei confronti di Leonida Casali si chiuse il 15 luglio 1937, mentre quello nei confronti di Franco Cantalamessa, Mario Gallerani, Pietro Ginnasi, Roberto Mellini ed Alfredo Trovato terminò il 25 marzo 1938.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Il dott. proc. Giuseppe Biagi di Pietro fu iscritto al locale Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori dal 10 maggio 1933 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 121. Giuseppe Biagi).

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Ferdinando Casini di Tomaso si iscrisse all'albo dei procuratori il 27 settembre 1920 e a quello degli avvocati il 12 febbraio 1927, cancellandosi volontariamente il 27 maggio 1950. Il 2 settembre 1927 aderì al Sindacato fascista di Bologna (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 198. Ferdinando Casini)

to che aveva costituito oggetto dell'imputazione, sempre che non fosse intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussisteva o perchè l'imputato non lo aveva commesso (art. 44 l.p.f.)<sup>139</sup>.

Di fronte al passaggio in giudicato di una sentenza penale, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti erano tenute a darne immediato avviso al pubblico ministero e al Sindacato forense presso cui il professionista era iscritto affinché avviassero un procedimento disciplinare o applicassero la sospensione cautelare. Il Direttorio poteva anche ritenere di non dover disporre quest'ultima, ma in tal caso doveva informarne, con rapporto motivato, il pubblico ministero.

Ha sottolineato Remo Danovi come il procedimento disciplinare da un lato, fosse dipendente dal processo penale, poiché il professionista imputato *in criminibus* doveva esservi sottoposto e, dall'altro, ne fosse del tutto autonomo nelle conclusioni poiché l'illiceità dei comportamenti posti in essere doveva valutarsi solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità ed il decoro professionale, a nulla rilevando che i medesimi non fossero configurabili anche come reati<sup>140</sup>.

L'indipendenza dei due giudizi si manifestava sia in sede di attività istruttoria sia al momento della valutazione delle prove e dei fatti; al contrario, la sentenza penale definitiva aveva effetto di giudicato nel procedimento disciplinare in ordine all'accertamento dell'evento. Nel caso in cui si trattasse di una pronuncia di assoluzione, perché il fatto non costituiva reato, o di una declaratoria di amnistia, l'azione non era preclusa al Direttorio, chiamato a verificare se i comportamenti dell'avvocato o del procuratore risultassero contrastanti con l'etica professionale e se fossero stati rispettati o meno i principi deontologici<sup>141</sup>.

Emblematico il caso del dott. proc. Giuseppe Biagi<sup>142</sup>, assolto – il 19 aprile 1940 – da una duplice imputazione di appropriazione indebita aggravata per insufficienza di prove dal Tribunale di Bologna<sup>143</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> R. Danovi, *Il procedimento disciplinare*, cit., pp. 148-149.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> R. Danovi, *Il procedimento disciplinare*, cit., p. 153.

 $<sup>^{142}</sup>$  Le scarsissime notizie su questo professionista del foro sono riportate *su-pra*, nt. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 52, Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 30 gennaio 1941, p. 2.

sentenza confermata dalla Corte d'Appello il 30 gennaio 1941<sup>144</sup>. Ricevuta notizia del rinvio a giudizio, il Direttorio<sup>145</sup> del Sindacato bolognese aveva provveduto a disporne – il 16 febbraio 1939 – la sospensione cautelare in attesa dell'esito del processo penale<sup>146</sup>.

Nonostante l'intervenuta assoluzione, l'associazione sindacale reputò comunque opportuno dare avvio ad un procedimento disciplinare nei confronti di Giuseppe Biagi per i fatti imputatigli e per aver tenuto un comportamento non conforme alla dignità e al decoro professionale (art. 38 l.p.f. <sup>147</sup>) <sup>148</sup>. Con riguardo alla prima imputazione il Direttorio <sup>149</sup> non ritenne che Biagi si fosse approfittato del denaro realizzato con la vendita di titoli per il proprio cliente, poiché breve era stato l'intervallo di tempo trascorso tra l'incasso della somma e l'offerta della medesima al creditore del suo assistito. L'organo disciplinare di primo grado giunse ad analoga conclusione anche circa la seconda imputazione <sup>150</sup>.

Pur nell'impossibilità di considerare il procuratore responsabile dei fatti, l'associazione sindacale constatò come la sua condotta non apparisse «del tutto chiara e precisa», non essendosi attenuto a quei principi di assoluta correttezza che devono costantemente ispirare l'opera del professionista, per cui considerò la censura un'equa sanzione nei suoi confronti<sup>151</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 52, *Sentenza della Corte d'Appello*, cit., p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Il Direttorio era composto dagli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente), Lionello Bolognesi (segretario), Sergio Bernini, Carlo Cagnoni, Antonio Mangaroni Brancuti, Francesco Rigatelli, Mario Rizzardi, Giorgio Tassi.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 52, Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 16 febbraio 1939, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> R.D. 27 novembre del 1933, n. 1578, cit., art. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 52, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 30 marzo 1942, pp. 1-4.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> Facevano parte del Direttorio gli avvocati Mario Rizzardi (facente le funzioni di presidente), Alfredo Pondrelli, Lionello Bolognesi, Carlo Cagnoni, Sergio Bernini (relatore), Antonio Mangaroni Brancuti, Francesco Rigatelli, Eugenio Capelli ed il dott. proc. Vincenzo Collina (segretario).

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 52, Decisione del Direttorio, cit., pp. 4-6.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 52, Decisione del Direttorio, cit., p. 7.

# 3.1 Complicità in procurato aborto

Lunga, complessa e di difficile valutazione la vertenza che vide coinvolto, tra il 1934 ed il 1941<sup>152</sup>, l'avv. Artemio Rinaldi<sup>153</sup>.

Tre i capi di incolpazione a suo carico nel procedimento disciplinare avviato con delibera del 4 settembre 1934 dal Direttorio bolognese<sup>154</sup>. In primo luogo, pesava la condanna inflittagli dalla Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 26 marzo 1930<sup>155</sup>, ad 1 anno e 3 mesi di reclusione<sup>156</sup> per complicità in procurato aborto. Egli, infatti, dopo aver messo incinta una minorenne con cui intratteneva una relazione, si adoperò – insieme alla levatrice e ad un medico – per interrompere la gravidanza. La sentenza precisò come la sua partecipazione fosse consistita nel «favorire l'esecuzione del reato, nel rafforzare, senza determinarla, la risoluzione criminosa dando all'uopo istruzioni e somministrando mezzi» per compierlo<sup>157</sup>.

La condotta di Rinaldi appare, tuttavia, ancor più riprovevole poiché vi ricadde, tentando di praticare l'aborto sulla medesima giovane rimasta nuovamente incinta, ma, poiché le manovre compiute e le sostanze fattele ingerire non erano idonee, l'interruzione di gra-

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> La posizione dell'avv. Rinaldi è oggetto di due diversi fascicoli (ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis e ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 28), ma le questioni sono tra loro collegate.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> Purtroppo non risulta conservato presso l'Archivio del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna il fascicolo personale di Artemio Rinaldi, figlio di Angelo. Di lui sappiamo soltanto che nacque a Castiglion dei Pepoli e che fu segretario comunale a Castelfranco Emilia dal 1924 al 1928, anno in cui i segretari passarono al servizio dello Stato e venne sospeso. Risiedette ed ebbe studio in Bologna, dove fu iscritto all'Albo degli Avvocati il 31 ottobre 1931.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> Il Direttorio era costituito dagli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Giulio Cesari, Antonio Mangaroni Brancuti, Lorenzo Calvi, Antonio Bianchedi, Giuseppe Sabbatini (relatore), Alfredo Pondrelli e Paolo Tabellini.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1 bis, Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 26 marzo 1930, pp. 23-24.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> 1 anno gli fu condonato in applicazione del R.D. 1 gennaio 1930, n. 1, art. 3, per cui «Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e sono ridotte di ugual tempo quelle superiori [...]»), mentre i restanti 3 mesi, in seguito a domanda di grazia, gli furono commutati in una sanzione pecuniaria di £ 1000.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Sentenza della Corte d'Appello*, cit., pp. 24-25.

vidanza non andò a buon fine e la ragazza diede alla luce un bambino. Per questo tentativo il Tribunale di Bologna, con sentenza del 21 maggio 1929<sup>158</sup>, aveva però assolto l'avv. Rinaldi «per inidoneità dei mezzi adoperati e per volontaria desistenza»<sup>159</sup>.

Ma non finisce qui. In secondo luogo, gli si imputava di essere stato denunciato – il 25 marzo 1934 – per falso in scrittura privata<sup>160</sup> da un cliente, che lo accusava di averne contraffatto la firma su di una delega in calce a citazione a comparire ad un'udienza civile. L'azione penale, peraltro, fu dichiarata – con sentenza 16 ottobre 1934 – improcedibile per prescrizione del reato<sup>161</sup>.

I due precedenti capi di accusa, inoltre, si sostanziavano in quel comportamento non conforme alla dignità e al decoro professionale previsto dalla legge del '33<sup>162</sup>. Alle imputazioni specifiche, dunque, seguiva quella più generica cui le medesime erano riconducibili.

L'avv. Rinaldi negò il falso, mentre il cliente, presente all'udienza, venne invitato a firmare e a riconoscere le sottoscrizioni autentiche. Il Direttorio riscontrò la malafede di quest'ultimo, osservando come avesse apposto la propria firma in maniera «artatamente contraffatta», e disconosciuto l'autenticità di quelle in calce agli atti originali; per questo non valutò raggiunta la prova dell'esistenza del fatto.

Quanto al primo capo di imputazione, invece, l'organismo sindacale ritenne sussistere il delitto di complicità in procurato aborto ed il tentativo del medesimo reato. Esso, dunque, condivise la con-

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Sentenza del Tribunale di Bologna*, 21 maggio 1929, p. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1 bis, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 12 marzo 1935, p. 3.

<sup>160</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), l. I, tit. VII. Dei delitti contro la fede pubblica, capo II. Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, art. 485, «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi ad un anno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata».

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Sentenza del Tribunale Penale di Bologna*, 16 ottobre 1934, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., artt. 17, 27 e 38.

danna inflitta dalla Corte d'Appello, riconoscendola quale «giusta sanzione che ha colpito l'attività delittuosa insociale dell'avv. Rinaldi»<sup>163</sup>, attività assai riprovevole con cui egli macchiò la «specchiatissima ed illibata» condotta richiesta dalla legge professionale per l'iscrizione all'albo<sup>164</sup>. Riconosciuto colpevole di tale addebito e, conseguentemente, anche del capo terzo, all'avvocato fu inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per un anno<sup>165</sup>, che, tuttavia, fu condonata ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 5 novembre 1932, n. 1403<sup>166</sup>.

A fronte di questa lieve condanna il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bologna presentò ricorso – n. 78/1935 – alla Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori presso il Ministero di Grazia e Giustizia, chiedendo che la decisione venisse riformata e che l'avv. Rinaldi subisse la pena della radiazione dagli albi professionali per due motivi<sup>167</sup>.

In primo luogo, egli sostenne che, avendo il legislatore ritenuto punibile con tale sanzione quel legale che si macchiasse del reato previsto dall'art. 548 c.p.<sup>168</sup>, a maggior ragione doveva reputarsi suscettibile di radiazione chi risultasse colpevole di complicità nel reato di procurato aborto<sup>169</sup>. Si tratta di argomentazione che non fu ac-

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1 bis, Decisione del Direttorio, cit., p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Decisione del Direttorio*, cit., p. 7. V. R.D. 5 novembre 1932, n. 1403, cit., art. 5, «Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari, non superiori alla sospensione, inflitte o da infliggersi a coloro che non possono usufruire di benefici concessi da precedenti provvedimenti [...]».

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1 bis, Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 28 novembre 1935, p. 2.

reati preveduti negli articoli [...] 548 [...] del codice penale e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori[...]». *Codice Penale del Regno d'Italia* (1930), cit., l. I, tit. X. *Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe*, art. 548, «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Decisione della Commissione*, cit., pp. 4-5.

colta perché le cause elencate dall'art. 42 del regio decreto n. 1578 del 1933 erano tassative e non potevano estendersi per analogia; il *crimen* per cui fu condannato l'avv. Rinaldi era diverso e meno grave da quello di istigazione all'aborto contemplato dalla norma<sup>170</sup>.

In secondo luogo, affermò che nell'avvocato fosse venuto meno il requisito della «condotta specchiatissima ed illibata» e, pertanto, dovesse essere radiato ai sensi dell'art. 41 l.p.f.<sup>171</sup>. Questo motivo fu accolto dalla Commissione Centrale<sup>172</sup> perché «dal punto di vista etico, sociale, politico, la figura di chi efficacemente coopera nel delitto di aborto col consiglio e col denaro si spoglia di quella elementare dignità di cui deve essere fornito colui che si consacra all'ufficio elevatissimo della avvocatura. Questa è difesa del diritto, tutela delle più alte ragioni della coscienza giuridica, e nel delitto di aborto è sempre l'eclissi del senso di responsabilità di fronte ai propri doveri morali e sociali, se si voglia, alle conseguenze dei propri errori, ed è almeno scarsa sensibilità». Una dura riprovazione morale quella espressa dalla Commissione nei confronti dell'incolpato verso il quale auspicava una maggiore severità in considerazione del fatto che era recidivo.

Inevitabile la condanna subita dall'avv. Rinaldi, cui fu inflitta la pena della radiazione dall'albo degli avvocati<sup>173</sup>, il solo cui era ancora iscritto, essendo stato cancellato da quello dei procuratori nel '27 per incompatibilità con la carica di segretario comunale che allora rivestiva<sup>174</sup>.

Avverso la pronuncia egli presentò controricorso per tre ordini di motivi. Anzitutto, perché la sua iscrizione all'albo era stata deli-

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Decisione della Commissione*, cit., pp. 6-7.

ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Decisione della Commissione*, cit., pp. 4-5, che richiama il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 41.

La Commissione Centrale per gli Avvocati ed i Procuratori era composta dagli avvocati Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Bregoli, Vincenzo Manzini, Filippo Vassalli (segretario), Carlo Buttafuochi, Alfredo De Marsico, Amedeo Fani, Lare Marghinotti, Mario Venditti e Daniele Bertacchi.

 $<sup>^{173}\,</sup>$  ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1 bis, Decisione della Commissione, cit., pp. 7-8.

Come ricordato – v. *supra*, nt. 153 – Artemio Rinaldi fu segretario comunale a Castelfranco Emilia dal '24 al '28.

berata successivamente alla sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello e previa valutazione dei fatti che vi avevano dato luogo, sui quali aveva presentato alla Commissione Reale un apposito memoriale, pertanto l'azione disciplinare doveva ritenersi improcedibile per un principio analogo a quello della *res judicata* e per quello del *ne bis in idem*. Quindi, perché le disposizioni di legge relative a sanzioni disciplinari e le norme penali non potevano – e non possono – avere effetto retroattivo. Da ultimo, perché il Direttorio aveva valutato i fatti solo alla luce delle sentenze penali, trascurando di esaminare circostanze e testimonianze da cui ipotizzava sarebbe potuta scaturire «la prova della innocenza dell'incolpato od almeno il dubbio sulla sua responsabilità», che avrebbe comportato «un giudizio non rigoroso»<sup>175</sup>.

La Commissione<sup>176</sup> dichiarò infondate le ultime due ragioni e rigettò la prima, rilevando come l'iscrizione all'albo fosse stata consentita sulla base di un certificato penale del 15 aprile 1919 – dunque precedente rispetto ai fatti contestati –, da cui nulla risultava a carico del ricorrente, e di un certificato di buona condotta<sup>177</sup>.

Nei confronti della decisione dell'organo centrale Rinaldi propose ricorso alla Corte di Cassazione lamentando tra l'altro la violazione del disposto dell'art. 61 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37<sup>178</sup>. La suprema corte, con sentenza del 17 dicembre 1936, accolse questo motivo e vi dichiarò assorbiti gli altri, quindi rinviò la causa alla Commissione per un nuovo esame, in virtù del fatto che le decisioni della medesima erano soggette ad annullamento qualora fossero state violate le norme che attenevano «all'essenza del giudizio disciplinare», come appunto il richiamato art. 61, secondo il quale il provvedimento con cui il presidente dell'organo disciplinare di secondo grado fissa la data della seduta della discussione deve es-

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Decisione della Commissione*, cit., pp. 5-6.

Questa volta in Commissione sedevano gli avvocati Gino Sarrocchi (presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Bregoli, Vincenzo Manzini, Filippo Vassalli (segretario), Remigio Tamaro, Filippo Ungaro, Alfredo De Marsico e Daniele Bertacchi.

 $<sup>^{177}\,</sup>$  ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1 bis, Decisione della Commissione, cit., p. 8

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 61.

sere immediatamente comunicato ai ricorrenti ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo<sup>179</sup>.

Chiamata nuovamente ad occuparsi della questione, la Commissione richiese ed ottenne dal Direttorio del Sindacato forense di Bologna tutti gli atti relativi alle indagini che lo stesso sosteneva di aver eseguito<sup>180</sup>, constatando come il solo nodo problematico consistesse nel valutare se, nel deliberare l'iscrizione di Rinaldi all'albo professionale, fosse stata tenuta presente o meno la sua precedente condanna. Nel primo caso, infatti, egli non avrebbe potuto essere sottoposto a «sanzioni disciplinari per colpe anteriori»<sup>181</sup>.

Al termine della nuova istruttoria l'organo centrale riscontrò solo «una grave presunzione» in tal senso e non una prova certa e sicura che la Commissione Reale avesse tenuto conto dei precedenti giudiziari dell'avvocato. «Il dubbio che una omissione siasi verificata si risolve in un elemento che adombra la figura del Rinaldi ed impone la riaffermazione in suo confronto del principio morale che sulla disciplina morale della categoria la legge vigente mira ad attuare». Per queste ragioni la Commissione Centrale giudicò eccessiva la pena della radiazione precedentemente inflitta, optando per la conferma della sanzione adottata dal Direttorio felsineo<sup>182</sup>.

La vicenda sembrava chiusa una volta per tutte, senonché Artemio Rinaldi nel '38 chiese di essere riammesso all'albo dei procuratori, da cui – come detto – era stato cancellato nel '27<sup>183</sup>. La domanda fu respinta dal Sindacato<sup>184</sup>, con delibera del 20 settembre, poiché il medesimo, in sede di reiscrizione era tenuto a controllare la

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Sentenza della Corte di Cassazione*, 17 dicembre 1936, pp. 7-9.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Decisione della Commissione*, cit., p. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Decisione della Commissione*, cit., pp. 10-11.

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Decisione della Commissione*, cit., p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1 bis, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 31 gennaio 1940, p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> Facevano parte del Direttorio gli avvocati «fascisti» Ermanno Rellini Rossi (presidente), Lionello Bolognesi (segretario), Sergio Bernini, Carlo Cagnoni, Eugenio Capelli, Enrico Ghezzi, Francesco Gherardi, Alfredo Pondrelli, Tullo Pacchioni e Giorgio Tassi.

sussistenza di tutti i requisiti necessari<sup>185</sup> e da tale verifica era emerso che la condotta del richiedente non fosse «specchiatissima ed illibata» a causa della subita condanna per procurato aborto<sup>186</sup>.

Tale delibera fu confermata dalla Commissione Centrale con decisione del 22 giugno 1939, che precisò come la sentenza di riabilitazione, pur estinguendo le sanzioni accessorie e le conseguenze penali, non faceva venir meno tutti gli effetti morali e disciplinari di una condanna, di conseguenza, ritenne mancare in Rinaldi quella «piena dignità morale all'esercizio della professione forense nella quale il requisito della condotta specchiatissima ed illibata è elemento essenziale»<sup>187</sup>.

In seguito a queste pronunce ed alla revisione degli albi professionali, il 9 gennaio 1940, fu aperto un ennesimo procedimento disciplinare a carico dell'avv. Rinaldi. La decisione del Direttorio<sup>188</sup> fu questa volta per la radiazione poiché, seppur riabilitato, questi non era più in possesso di quella piena dignità morale che l'esercizio della professione richiedeva<sup>189</sup>.

Avverso tale decisione Rinaldi presentò ricorso (n. 200/1940) al Consiglio Superiore Forense<sup>190</sup> – nel frattempo avvicendatosi al-la Commissione Centrale – per diverse ragioni, tra cui la violazione della *res judicata* e del principio del *ne bis in idem*, non potendo lo stesso addebito essere punito due volte e con diverse sanzioni, la sospensione e la radiazione. Ragione che fu accolta perché ai sensi

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> R.D. 17 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 37 cpv. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1 bis, Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 settembre 1938, pp. 2-3.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1 bis, Decisione della Commissione Centrale degli Avvocati e dei Procuratori, 22 giugno 1939, p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>188</sup> Il Direttorio vedeva presenti «i camerati» avv. Ermanno Rellini Rossi (presidente), avv. Francesco Rigatelli (segretario), avv. Mario Rizzardi, avv. Sergio Bernini, avv. Piero Monzoni, avv. Eugenio Capelli, avv. Enrico Ghezzi (relatore) ed avv. Alfredo Pondrelli.

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1 bis, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 31 gennaio 1940, pp. 6-10.

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Il Consiglio Superiore Forense era composto dagli avvocati Gino Sarrocchi (presidente), Fabrizio Gregoraci, Giuseppe Lombardo Indelicato, Roberto Roberti, Remigio Tamaro, Alfredo De Marsico, Daniele Bertacchi e Amedeo Fani.

dell'art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254<sup>191</sup>, «il potere del Direttorio del Sindacato di ordinare, nella revisione annua degli albi, la cancellazione di coloro di cui si accerti il difetto dei titoli e requisiti che ne condizionarono la iscrizione, viene meno nel caso che l'iscrizione sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giudiziale concernente i titoli o requisiti predetti»<sup>192</sup>.

Dopo un lungo *iter* disciplinare l'avv. Rinaldi poté, dunque, continuare ad essere iscritto all'albo e ad esercitare la professione forense in città.

### 3.2 Furto aggravato

Più lineare la vicenda che vide coinvolto il praticante Pio Giuseppe Speranza Tugnoli<sup>193</sup>, radiato dal Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna<sup>194</sup>, con decisione del 26 luglio 1936<sup>195</sup>, per aver subito una duplice condanna per furto aggravato ai sensi dell'art. 404 n. 1 del Codice Penale Zanardelli<sup>196</sup>.

Il Tribunale di Bologna, riconosciutolo colpevole del suddetto reato, una prima volta, con sentenza del 1 luglio 1926, gli inflisse la pena della reclusione per 4 mesi ed una seconda, lo condannò alla

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> L. 23 marzo 1940, n. 254, cit., art. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1 bis, *Decisione del Consiglio Superiore Forense*, 5 luglio 1941, pp. 4-5.

Non abbiamo nessuna notizia biografica su Pio Giuseppe Speranza Tugnoli non essendo conservato presso l'Archivio del Consiglio forense di Bologna il suo fascicolo personale.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Il Direttorio risultava formato dagli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Guelfo Becchini, Antonio Bianchedi, Lorenzo Calvi, Giulio Cesari, Vito Bompani, Piero Monzoni, Alfredo Pondrelli, Antonio Mangaroni Brancuti, Luigi Zotti.

ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 3, *Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna*, 29 luglio 1936, p. 2. La deliberazione fu notificata all'avvocato il 5 agosto 1936.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> Codice Penale per il Regno d'Italia, Verona 1889, l. II. Dei delitti in specie, tit. X. Dei delitti contro la proprietà, capo I. Del furto, art. 404, «Per il delitto preveduto nell'art. 402 la reclusione è da 1 a sei anni: 1° se il fatto sia commesso con abuso della fiducia derivante da scambievoli relazioni di ufficio, di prestazione d'opera o di coabitazione, anche temporanea, fra il derubato e il colpevole, sulle cose che in conseguenza di tali relazioni siano lasciate od esposte alla fede di quest'ultimo [...]».

medesima pena per 1 anno e 8 mesi (sentenza del 6 giugno 1927)<sup>197</sup>. Diversamente, la locale Corte d'Appello, con sentenza del 21 agosto 1928 relativa ad altro giudizio, lo assolse per totale infermità di mente dai reati di minaccia (art. 156 c.p.)<sup>198</sup> e di falso in atto pubblico (art. 275c.p.)<sup>199</sup>.

Si deve sottolineare come, benché al ricorrere di simili circostanze non fosse richiesta alcuna contestazione preventiva al condannato, il Direttorio vi provvide, assegnando al dott. Speranza Tugnoli il termine di 8 giorni per avanzare eventuali osservazioni. Termine che andò deserto. In assenza del praticante l'associazione sindacale bolognese, considerando irrilevante ai fini della sua permanenza nel registro l'assoluzione della Corte d'Appello e ritenendo sufficienti le due precedenti condanne, lo radiò<sup>200</sup>.

Nei confronti di tale pronuncia, Speranza Tugnoli sollevò ricorso – n. 86/1936 – alla Commissione Centrale per gli Avvocati ed i Procuratori, deducendo che le condanne da lui riportate risalivano a tempi lontani ed erano comunque precedenti il giorno della sua iscrizione quale praticante, cui il Sindacato aveva, dunque, proceduto dopo aver «previamente e dettagliatamente» esaminato la sua posizione e verificato l'esistenza delle condizioni richieste per l'ammissione. Il ricorrente non si capacitava, pertanto, che a distanza di anni lo stesso organo sindacale potesse invocare quei lontani giudicati per radiarlo, tanto più che – a suo dire – la legge professionale forense laddove prevedeva tale sanzione disciplina-

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 3, Decisione del Direttorio, cit., pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup> Codice Penale per il Regno d'Italia (1889), cit., l. II, tit. II. Dei delitti contro la libertà, capo III. Dei delitti contro la libertà individuale, sez. III. Dei delitti contro la libertà morale, art. 156, «Chiunque, fuori degli altri casi preveduti dalla legge, minaccia ad alcuno un grave ingiusto danno è punito con la reclusione sino a sei mesi [...]».

<sup>199</sup> Codice Penale per il Regno d'Italia (1889), cit., l. II, tit. IV. Dei delitti contro la fede pubblica, capo III. Della falsità in atti, art. 275, «Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 3, Decisione del Direttorio, cit., pp. 1-2.

 ${\rm re}^{201}$  si riferiva soltanto alle condanne riportate pendente l'iscrizione al registro<sup>202</sup>.

La Commissione Centrale<sup>203</sup>, udita la relazione dell'illustre avv. prof. Vincenzo Manzini<sup>204</sup>, rigettò il ricorso<sup>205</sup>. Essa osservò, anzitutto, come la deliberazione del 13 giugno 1934 con cui il Direttorio bolognese aveva ordinato l'iscrizione del dott. Speranza Tugnoli nel registro dei praticanti era stata emessa in seguito alla presentazione da parte di quest'ultimo di un certificato penale dal quale non risultava nulla a suo carico. L'associazione sindacale quindi era all'oscuro dei suoi precedenti penali ed un'iscrizione ottenuta tacendo circostanze così importanti non poteva avere alcun valore giuridico<sup>206</sup>.

Alla luce di questi episodi la Commissione valutò «non giuridicamente e razionalmente concepibile» mantenere Speranza Tugnoli iscritto, poiché egli, a causa della sua indegnità mai avrebbe potuto essere ammesso ad un albo professionale. La stessa giudicò che l'organo disciplinare di primo grado ben si fosse comportato nell'ordinare «doverosamente» la radiazione del ricorrente, una volta venuto a conoscenza del fatto che il suo certificato penale non era immacolato<sup>207</sup>.

Infondata l'ulteriore pretesa del dott. Speranza Tugnoli, vale a dire che l'art. 42 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578<sup>208</sup> e l'art. 57 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37<sup>209</sup> non si riferissero

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 3, Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati ed i Procuratori, 28 gennaio 1937, p. 3.

La Commissione Centrale aveva quali componenti gli avvocati Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Fregoli, Vincenzo Manzini (relatore), Filippo Vassalli (segretario), Remigio Tamaro, Amedeo Fani, Mario Venditti, Daniele Bertacchi. Era presente anche il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, nella persona di Leopoldo Conforti.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup> Il pensiero, la carriera e le opere dell'illustre giurista friulano sono analizzate, in ultimo, da A. Berardi, *Manzini, Vincenzo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, cit., pp. 1263-1265, con ampia bibliografia cui rinvio.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 3, Decisione della Commissione, cit., p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 3, Decisione della Commissione, cit.,

p. 3. ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 3, Decisione della Commissione, cit.,

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, cit., art. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 57.

al tempo precedente l'iscrizione nel registro. La Commissione constatò, infatti, come fosse esplicito in senso contrario l'art. 17 l.p.f., per il quale «non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne [...] che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo»<sup>210</sup>.

Infine, l'organo centrale individuò nell'obbligo per il Direttorio di provvedere in principio di ogni anno alla revisione degli albi e dei registri, procedendo alla cancellazione di quei soggetti mancanti di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione<sup>211</sup>, un'ultima motivazione per confermare a Speranza Tugnoli la più severa sanzione disciplinare.

## 3.3 Appropriazione indebita aggravata

Due i procedimenti avviati dal Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna in seguito a condanna penale per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.<sup>212</sup>), aggravata dall'abuso delle relazioni di prestazione d'opera (art. 61 n. 11 c.p. <sup>213</sup>): l'uno nei confronti dell'avv. Ettore Politi<sup>214</sup> e l'altro nei confronti dell'avv. Federico Romano<sup>215</sup>. Analoghi i fatti e medesimi gli esiti delle vertenze.

Con riguardo al più risalente tra i due, si deve muovere dall'or-

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, cit., art. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 3, *Decisione della Commissione*, cit., p. 5. Il provvedimento fu depositato il 4 marzo 1937.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. XIII. Dei delitti contro il patrimonio, capo II. Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, art. 646, «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. I, tit. II. Delle pene, capo II. Delle circostanze del reato, art. 61, «Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: [...] 11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità».

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> Il fascicolo personale di Ettore Politi non è conservato presso il Consiglio forense felsineo, sappiamo, tuttavia, che si iscrisse all'albo degli avvocati di Bologna il 9 novembre 1928 e ne venne cancellato il 27 marzo 1936 in seguito a radiazione. Fin dal 5 aprile 1921 aderì al Partito Nazionale Fascista.

 $<sup>^{215}\,</sup>$  Il fascicolo personale dell'avv. Federico Romano non si trova presso il Consiglio dell'Ordine Forense bolognese e pertanto non è stato possibile ricostruirne il profilo professionale.

dine di comparizione dinanzi al Tribunale di Bologna ricevuto – il 5 marzo 1934 – da Ettore Politi. Gli si contestava il reato *de quo* per 4.500 lire in danno della "Cooperativa Sindacati Fascisti fra Facchini dello scalo di Porta Lame"<sup>216</sup>. Somma di cui l'avvocato era entrato in possesso nell'esercizio della sua attività in favore della suddetta Cooperativa, essendo stato incaricato di assisterla in una causa civile per danni prodotti ad un camion<sup>217</sup>.

Il giudizio patrocinato dall'avv. Politi si concluse con sentenza favorevole, nei confronti della quale la convenuta Amelia Guidetti propose appello. Pochi giorni più tardi, tuttavia, la società assicuratrice della stessa e la Cooperativa transigevano la causa, stabilendo che la prima versasse alla seconda 4.500 lire<sup>218</sup>, regolarmente inviate a mezzo assegno al legale, il quale però non avvertì il proprio cliente e tenne per sé l'importo.

Due mesi più tardi, dopo ripetuti inviti da parte dei vertici della Cooperativa a giustificare il proprio comportamento e a restituire il *quantum* dovuto, Ettore Politi, dapprima, simulò lo smarrimento dell'assegno, quindi si dichiarò disposto ad offrire cambiale ed, infine, affermò di essere ancora creditore per una somma superiore a quella ricevuta in qualità di compenso per aver prestato la propria opera professionale alla Cooperativa e al suo direttore<sup>219</sup>.

Questa, a fronte della condotta dell'avvocato, intraprese un processo penale per appropriazione indebita aggravata. Inevitabile conseguenza fu la sospensione dall'esercizio della professione fino al termine dell'istruttoria<sup>220</sup>.

Solo nel corso del giudizio l'avv. Politi consegnò al procuratore

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 20, Decisione del Comitato Ministeriale, 28 marzo 1934, p. 1.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 20, Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 4 aprile 1935, p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 20, *Sentenza della Corte d'Appello*, cit., p. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 20, *Sentenza della Corte d'Appello*, cit., pp. 4-6.

ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 20, *Decisione del Comitato Ministeriale*, cit., p. 2. La decisione fu presa dal Comitato Ministeriale composto dagli avvocati Angelo Manaresi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Giorgio Ghigi, Giulio Cesari, Antonio Mangaroni Brancuti ed Alfredo Pondrelli.

del re l'assegno in contestazione, apponendovi la girata a favore del proprio cliente, che ritenne così di tacitare<sup>221</sup>. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 28 dicembre 1934, giudicò l'imputato colpevole e lo condannò alla pena della reclusione per 10 mesi e ad una multa pari a 2.000 lire<sup>222</sup>.

Avverso tale sentenza egli propose appello, sostenendo di dover essere assolto per non aver commesso il fatto o, in via alternativa, perché questo non costituiva reato o ancora, in subordine, per insufficienza di prove<sup>223</sup>.

La Corte d'Appello riscontrò nel comportamento dell'avvocato entrambi gli estremi del reato richiesti dall'art. 646 c.p.: sia quello oggettivo sia quello soggettivo. Quanto al primo, la magistratura osservò come egli si fosse effettivamente appropriato del denaro in questione: non aveva comunicato alla Cooperativa di averlo ricevuto, tergiversava sulle richieste di restituzione, induceva una persona a simulare lo smarrimento dell'assegno. Decisiva parve l'offerta della cambiale, che altro non poteva significare se non che Politi non disponeva della somma in oggetto<sup>224</sup>. La Corte giudicò irrilevante la circostanza che successivamente egli avesse depositato in giudizio il quantum corrispondente a quello di cui si era impossessato, perché il reato si era già consumato. Quanto all'elemento soggettivo, i giudici di secondo grado ritennero sussistere sia il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'appropriazione, sia quello specifico, vale a dire il fine di lucro, che non era venuto meno perché il ricorrente aveva accampato diritti incerti ed illiquidi<sup>225</sup>.

Per tutte queste ragioni la Corte d'Appello prima, con sentenza

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 20, Sentenza della Corte d'Appello, cit., p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 20, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 27 marzo 1936, p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 20, Sentenza della Corte d'Appello, cit., p. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 20, *Sentenza della Corte d'Appello*, cit., pp. 9-10.

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 20, *Sentenza della Corte d'Appello*, cit., pp. 11-15.

del 4 aprile 1935<sup>226</sup>, e la Cassazione poi, con sentenza del 13 gennaio 1936<sup>227</sup>, confermarono la pronuncia del Tribunale.

Non vi è dubbio che la condanna subita dall'avv. Politi ledesse non solo il suo decoro e la sua dignità ma quelli dell'intero ceto forense; lesione che richiedeva un intervento del Direttorio in materia disciplinare.

Considerato, in primo luogo, che la sentenza penale passata in giudicato per il reato di appropriazione indebita aggravata rientrava nel novero di quelle che, ai sensi dell'art. 42 l.p.f.<sup>228</sup>, importavano di diritto la radiazione dall'albo degli avvocati e da quello dei procuratori ed, in secondo luogo, che l'incolpato risultava aver lasciato l'Italia, l'organo sindacale<sup>229</sup> non reputò necessario avvalersi della facoltà di sentirlo<sup>230</sup> e – decisione del 27 marzo 1936 – gli inflisse la pena della radiazione<sup>251</sup>.

Non pochi punti in comune presenta la vertenza nei confronti dell'avv. Federico Romano, rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna per rispondere di due reati. Anzitutto quello di appropriazione indebita (art. 646 c.p.)<sup>232</sup>, con l'aggravante di aver commesso il fatto approfittando del rapporto professionale (art. 61 n. 11 c.p.)<sup>233</sup>, per essersi impossessato dell'ingente somma di 30.000 lire in danno di tal Clelia Tassi, interdetta; somma riscossa in qualità di suo procuratore legale in una procedura esecutiva immobiliare<sup>234</sup>. In secondo luogo, il reato di falsità in foglio firmato in bianco (art. 486

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 20, Sentenza della Corte d'Appello, cit., p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 20, Decisione del Sindacato, cit., pp.

<sup>1-2.
228</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup> Il Direttorio vedeva quali membri gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Antonio Mangaroni Brancuti, Giuseppe Sabbatini, Paolo Tabellini, Giulio Cesari, Guelfo Becchini ed Eugenio Capelli.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 42 ult. co.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 20, Decisione del Sindacato, cit., pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., art. 646.

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup> Il testo della norma è riportato *supra*, nt. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 38, Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 22 maggio 1939, p. 3.

c.p.)<sup>235</sup>, per aver vergato una ricevuta su una carta precedentemente sottoscritta dal tutore dell'interdetta, Paolo Toni, utilizzando poi la suddetta ricevuta ai fini della procedura immobiliare, per la quale non era stata rilasciata. Per questa seconda imputazione gli vennero contestate le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazione d'opera e allo scopo di commettere altro *crimen* (art. 61 n. 2 e n. 11 c.p. <sup>236</sup>)<sup>237</sup>.

Consistendo la condanna penale per tale reato in un comportamento lesivo del decoro e della dignità della professione, il Direttorio<sup>238</sup> ritenne opportuno ascoltare le difese dell'incolpato ai sensi dell'art. 43 l.p.f.<sup>239</sup>. Valutate non idonee le deduzioni presentate dall'avv. Romano, l'associazione sindacale lo sospese a tempo indeterminato dall'esercizio dell'avvocatura<sup>240</sup> in attesa che si concludesse l'*iter* processuale nei suoi confronti.

Il Tribunale, con sentenza del 10 marzo 1938, dichiarò Federico Romano colpevole di appropriazione indebita aggravata, condannandolo a 2 anni e 4 mesi di reclusione, ad una multa di 3.000 lire, alle spese del giudizio e ai danni subiti dalla parte civile; in forza del

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. VII, capo III. Della falsità in atti, art. 486, «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lascia che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. I, tit. II, capo II. Delle circostanze del reato, art. 61, «Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: [...]; 2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [...]». Per l'aggravante di cui al n. 11, v. supra, nt. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 38, Sentenza della Corte d'Appello, cit., p. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup> La Composizione del Direttorio era la seguente: avv. Giulio Cesari (presidente), avv. Ermanno Rellini Rossi (segretario), avv. Lorenzo Calvi, avv. Vito Bompani, avv. Piero Monzoni, avv. Mario Rizzardi, avv. Antonio Mangaroni Brancuti ed avv. Antonio Bianchedi.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 43, «[...] La sospensione è dichiarata dal direttorio del sindacato, sentito, ove lo creda, il professionista [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 38, Ordinanza del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 30 settembre 1937, p. 1.

regio decreto 15 febbraio 1937, n. 77<sup>24</sup>, gli furono condonati, tuttavia, 2 anni di reclusione e l'intera multa. Quanto all'imputazione di falsità, egli fu assolto per insufficienza di prove<sup>242</sup>.

Il condannato propose appello, domandando l'assoluzione dal reato di falsità con formula piena e da quello di appropriazione indebita per non aver commesso il fatto; in subordine, chiese l'esclusione dell'aggravante e la riduzione della pena<sup>243</sup>.

La Corte, con pronuncia del 22 maggio 1939<sup>244</sup>, in parziale riforma della sentenza impugnata ridusse la pena detentiva a soli 2 anni, confermando la condanna per il crimine di cui all'art. 646 c.p.<sup>245</sup>. La stessa non ritenne fondato il primo motivo e giudicò che il ricorrente non avesse ragione di dolersi della pronuncia del Tribunale, essendo le risultanze processuali ben lontane dal dimostrare l'insussistenza dell'abuso di foglio firmato in bianco per un atto privato. Il tutore, infatti, appariva degno di fede quando affermava di non sapere di avere rilasciato la ricevuta nonostante la sua firma autentica in calce<sup>246</sup>. Ricevuta che servì all'avv. Romano per ottenere dalla Società "La Laboriosa" l'importo dovuto a Clelia Tassi, che poi non restituì, macchiandosi del reato.

Quanto al secondo motivo dell'appello, la Corte si allineò al Tribunale nel reputare assurda la pretesa dell'imputato di aver trattenuto la somma perché lasciatagli a mutuo dal tutore. L'avvocato, infatti, era stato chiamato a patrocinare gli interessi della Tassi proprio in una causa scaturita da un mutuo non andato a buon fine, stipulato con garanzia ipotecaria e con le forme stabilite dal Codice per gli incapaci di compiere negozi giuridici. Non aveva, dunque,

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> R.D. 15 febbraio 1937, n. 77, in «G.U.», 15 febbraio 1937, n. 38, art. 1, «concessa amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie o accessorie, non superiore, nel massimo, a tre anni, oppure una pena pecuniaria».

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 38, *Sentenza della Corte d'Appello*, cit., p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 38, *Sentenza della Corte d'Appello*, cit., pp. 5-6.

La sentenza fu depositata in cancelleria il 3 giugno di quello stesso anno.
 ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 38, Sentenza della Corte d'Appello, cit., p. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 38, Sentenza della Corte d'Appello, cit., p. 7.

alcun senso che Toni potesse acconsentire ad uno nuovo, tra l'altro verbalmente e senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia. Il tutore, inoltre, aveva a lungo insistito con Federico Romano per ottenere il denaro riscosso, ma questi aveva continuato ad addurre molteplici scuse tanto da spingerlo a rivolgersi ad altro legale<sup>247</sup>. A quest'ultimo l'avv. Romano rispose con una lettera nella quale non solo non accampava la ragione del nuovo mutuo, ma confessava «di aver commesso un'azione delittuosa» e si impegnava a regolarizzare la propria posizione per giungere ad una pacifica soluzione della controversia<sup>248</sup>. Egli promise la restituzione del *quantum* dovuto per la metà di ottobre del 1936, ma non vi ottemperò.

A fronte dell'inadempienza dell'avvocato, la Corte non poté far altro che constatare l'appropriazione indebita a suo carico, con aggravante, perché il fatto era stato da lui commesso con abuso delle relazioni nascenti dalla prestazione della sua opera professionale.

Quanto al terzo motivo, la magistratura, pur giudicando non eccessiva la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado, ridusse la reclusione a soli 2 anni di modo che essa restasse nei limiti del condono concesso dal Tribunale<sup>249</sup>. L'avvocato non scontò così neppure un giorno di pena.

Trattandosi di condanna che in base alla legge professionale forense<sup>250</sup> importava la radiazione di diritto dall'albo, il Direttorio<sup>251</sup> procedette in tal senso nei confronti dell'avv. Romano<sup>252</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 38, Sentenza della Corte d'Appello, cit., pp. 11-13.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 38, *Sentenza della Corte d'Appello*, cit., pp. 13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 38, *Sentenza della Corte d'Appello*, cit., pp. 16-17.

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> Il Direttorio che prese questa decisione risultava composto dagli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente), Giorgio Tassi (segretario), Sergio Bernini, Carlo Cagnoni, Eugenio Capelli, Enrico Ghezzi, Antonio Mangaroni Brancuti, Alfredo Pondrelli, Francesco Rigatelli e Tullo Pacchioni.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 38, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 28 luglio 1939, pp. 1-2.

#### 3.4 Falso

Nel periodo indagato due furono i provvedimenti disciplinari assunti dal Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna in conseguenza a condanna penale per il reato di falso: l'uno nei confronti dell'avv. Mario Malavasi<sup>253</sup> e l'altro nei confronti dell'avv. Antonio Tassinari<sup>254</sup>. In entrambi i casi, che presentano forti analogie, i legali commisero il *crimen* approfittando del rapporto professionale che intercorreva con l'ingannato, ma solo nel più risalente dei due l'aggravante fu tenuta in considerazione dai giudici.

La prima pronuncia riguarda Mario Malavasi che, ricevuta dalla ditta "Ing. Venturini e Bacagli" una cambiale intestata ad un suo cliente, tal Pietro Bongiovanni, per 3.000 Lire, abusando del proprio ruolo, vi appose una firma falsa per la girata, incassando così il denaro. A fronte delle richieste dell'assistito di procedere nei confronti della ditta debitrice, l'avvocato per circa un anno e mezzo lo «tenne in sospeso», rassicurandolo sul fatto che la stessa lo avrebbe saldato versando in buone condizioni finanziarie.

Insoddisfatto della prestazione professionale dell'avv. Malavasi, Bongiovanni nell'ottobre del '33 ritirò gli atti e li consegnò ad un nuovo legale, Roberto Vighi<sup>255</sup>, che fece subito il precetto, scopren-

Non è conservato presso l'Archivio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna il fascicolo personale dell'avvocato Malavasi. Sappiamo, tuttavia, che fu iscritto al locale Albo degli avvocati il 24 aprile 1925 e che fu un fascista della prima ora seppur per poco tempo: aderì al Partito Nazionale Fascista il 27 settembre 1920 e ne diede le dimissioni nel giugno del '22.

Antonio Tassinari, figlio di Domenico, nato a Faenza il 7 maggio 1884, si iscrisse all'albo dei procuratori di Bologna il 19 dicembre 1926 e a quello degli avvocati il 4 giugno 1929. Ne fu radiato con decisione del Direttorio del Sindacato il 22 maggio 1940 in seguito a condanna penale per falso. Non andata a buon fine una prima domanda di reiscrizione, presentata il 12 novembre 1942, poiché gli avvocati radiati erano esclusi dal condono, Tassinari poté nuovamente esercitare la professione a partire dal 28 aprile 1944 in conseguenza dell'intervenuta sentenza di riabilitazione (10 luglio 1943). Fin dal 10 maggio 1933 aveva aderito al Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 1141. Antonio Tassinari).

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> Su questo avvocato che fu anche il primo presidente della provincia di Bologna, v. *infra*, nt. 601.

do così l'inganno<sup>256</sup>. La ditta debitrice, infatti, si oppose, dichiarando e dimostrando di avere già precedentemente versato all'avv. Malavasi la somma in questione – parte in contanti e parte in forma di cambiale – che questi aveva promesso di rimettere, ma non rimise, al proprio cliente<sup>257</sup>.

L'avvocato fu rinviato a giudizio per rispondere dei reati di falso (art. 491 c.p.<sup>258</sup> in relazione agli artt. 485<sup>259</sup>, 482<sup>260</sup> e 476<sup>261</sup> c.p) e di truffa (art. 640 c.p.)<sup>262</sup>, entrambi con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p.<sup>263</sup> per avere abusato delle proprie funzioni di patrocinatore<sup>264</sup>. Nel corso dell'istruttoria Malavasi ammise di aver ricevuto la cambiale e di averla firmata per la girata; la perizia calligrafica confermò che la sottoscrizione apposta non era né del suo cliente né

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 37, *Sentenza della Corte d'Appello di Firenze*, 13 novembre 1936, pp. 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 37, Sentenza della Corte d'Appello, cit., pp. 3-4.

Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. VII, capo III, art. 491, «Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'art. 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'art. 476 e nell'art. 482 [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. VII, capo III, art. 485, «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata».

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. VII, capo III, art. 482, «Se alcuno dei fatti preveduti dagli art. 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo».

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. VII, capo III, art. 476, «Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [...]»

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. XIII, capo II. Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, art. 640, «Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> La norma è riportata *supra*, nt. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 37, Sentenza del Tribunale di Pistoia, 6 marzo 1936, pp. 1-2.

dei suoi figli e, dunque, era stata contraffatta. «Questo professionista infedele [...] balbettò nei suoi interrogatori, che le sue sofferenze fisiche gli toglievano il ricordo di quanto era accaduto», tanto da negare in un primo momento di aver ricevuto alcuna cambiale, per poi dichiarare, seppur con poca convinzione, di aver consegnato il denaro a Bongiovanni! Un'ipotesi questa considerata «irreale» dalla magistratura<sup>265</sup>.

Il 6 marzo 1936 il Tribunale di Pistoia, reputando «assai gravi ed allarmanti» le violazioni commesse con volontà e coscienza da Malavasi, lo giudicò colpevole dei reati imputatigli e lo condannò a 4 anni di reclusione e 4.000 lire di multa, cui si aggiunse l'interdizione dall'esercizio della professione per il medesimo periodo ed il pagamento delle spese processuali. Le pene furono, tuttavia, condonate<sup>266</sup>.

Considerata la natura dei reati addebitatigli e le circostanze specifiche indicate nella sentenza, il Direttorio del Sindacato bolognese degli Avvocati e dei Procuratori<sup>267</sup> – il 19 maggio 1936 – ravvisò opportuno, «per il decoro e la dignità del ministero professionale», sospenderlo a tempo indeterminato dall'esercizio dell'avvocatura<sup>268</sup>.

Avverso tale ordinanza l'avv. Malavasi si rivolse alla Commissione Centrale<sup>269</sup>, deducendo la violazione dell'art. 43 del regio decreto n. 1578 del 1933<sup>270</sup> per eccesso di potere. Il ricorso – n. 62/1936 – fu rigettato, con decisione del 27 novembre 1936, non rilevandosi alcun eccesso di potere da parte del Direttorio, che ben

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 37, Sentenza della Corte d'Appello, cit., pp. 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>66 Le pene furono condonate ai sensi del R.D. 5 novembre 1932, n. 1403, in «G.U.», 7 novembre 1932, n. 256 e del R.D. 25 settembre 1934, n. 1511, in «G.U.», 25 novembre 1934, n. 225.

Questa la composizione del Direttorio: Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Giuseppe Sabbatini, Piero Monzoni, Giulio Cesari, Lorenzo Calvi, Eugenio Capelli e Paolo Tabellini.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 37, Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 19 maggio 1936, pp. 1-3.

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> Facevano parte della Commissione Centrale gli avvocati Gino Sarrocchi (presidente), Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Vincenzo Manzini, Filippo Vassalli (segretario), Remigio Tamaro, Alfredo De Marsico, Lare Marghinotti e Daniele Bertacchi.

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 43.

poteva emettere il provvedimento impugnato in base alla legge professionale forense<sup>271</sup>.

Nel frattempo Mario Malavasi aveva appellato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia dinanzi alla Corte di Firenze per molteplici motivi<sup>272</sup>, ritenuti tutti privi di fondamento giuridico ad eccezione di uno: in parziale riforma della pronuncia di primo grado, all'avvocato non fu addebitata la truffa, poiché il comportamento posto in essere integrava il solo reato di falso. La sanzione inflittagli fu, dunque, ridotta a 10 mesi e 20 giorni di reclusione e ad un anno di interdizione dall'esercizio della professione. Per effetto dell'art. 2 del regio decreto 5 novembre 1932, n. 1403<sup>273</sup>, tuttavia, intervenne il condono<sup>274</sup>.

Non datosi per vinto Malavasi impugnò in Cassazione, ma il suo ricorso fu rigettato (il 28 giugno 1937) ed il Direttorio<sup>275</sup>, constatando il passaggio in giudicato della condanna, ne ordinò – con provvedimento del 30 settembre 1937 – la radiazione dall'albo degli avvocati di Bologna<sup>276</sup>.

Infruttuoso il nuovo ricorso – n. 9/1938<sup>277</sup> –, presentato il 3 no-

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 37, *Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori*, 27 novembre 1936, pp. 2-4.

Questi i motivi dell'appello: incompetenza territoriale; rinnovazione del dibattimento per essere stato giudicato in contumacia nonostante avesse presentato regolare certificato medico; assoluzione dal reato di falso per non aver commesso il falso o per insufficienza di prove; assoluzione dall'imputazione di truffa per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove; estinzione dell'azione penale per amnistia in base al R.D. 5 novembre 1932 ed erronea applicazione dell'art. 31 c.p.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> R.D. 5 novembre 1932, n. 1403, in «G.U.», 7 novembre 1932, n. 256, art. 2, «Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori ai tre anni [...]. Sono anche condonate totalmente le pene pecuniarie, nonché le pene accessorie della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante».

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 37, *Sentenza della Corte d'Appello di Firenze*, 13 novembre 1936, pp. 9-15

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> Il Direttorio era composto dagli avvocati Giulio Cesari (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Lorenzo Calvi, Piero Monzoni, Vito Bompani, Antonio Mangaroni Brancuti, Mario Rizzardi ed Antonio Bianchedi.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 37, Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 30 settembre 1937, pp. 2-3.

 $<sup>^{277}</sup>$  Il ricorso fu deciso dalla Commissione Centrale insieme ad altro – n. 10/1938 – sempre proposto dall'avv. Malavasi avverso la pronuncia 15 novembre

vembre 1937 alla Commissione Centrale<sup>278</sup>, con il quale l'avv. Malavasi sosteneva che l'associazione sindacale bolognese avesse erroneamente disposto la radiazione nei suoi confronti, mentre l'unica sanzione a lui applicabile sarebbe stata l'interdizione professionale circostanziata dal codice penale ed inflittagli con sentenza, peraltro condonata. In subordine, egli chiese che, anziché quella vigente, gli si applicasse la legge professionale del 1926, che a suo dire non importava la radiazione di diritto per il falso, poiché il reato commesso risaliva al 1931<sup>279</sup>.

L'organo centrale ritenne del tutto infondata la pretesa del ricorrente. In primo luogo, la sentenza penale di condanna per falsità in cambiali non poteva – come sostenuto da Malavasi – determinare la sola interdizione professionale temporanea, poiché l'art. 31 c.p.<sup>280</sup> non aveva abrogato le disposizioni della legge professionale che prevedevano la radiazione e la sospensione dall'albo. Precisò la Commissione come si dovesse distinguere e non confondere tra pene accessorie e sanzioni disciplinari, anche se gli effetti erano analoghi<sup>281</sup>. In secondo luogo, la stessa rilevò come in base alla legge forense del

<sup>1937</sup> del Direttorio bolognese, che gli aveva inflitto la sospensione dall'esercizio della professione forense per 1 anno per avere indebitamente trattenuto una somma di denaro spettante ai suoi clienti, per non averla restituita nonostante le ripetute richieste degli interessati e per essersi in tali circostanze comportato in modo non conforme al decoro e alla dignità professionale (ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 37, *Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori*, 30 aprile 1938, p. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup> La Commissione era formata dagli avvocati Gino Sarrocchi (presidente), Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Bregoli, Vincenzo Manzini, Filippo Vassalli (segretario), Remigio Tamaro, Alfredo De Marsico, Lare Marghinotti, Mario Venditti e Daniele Bertacchi.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 37, *Decisione della Commissione*, cit., pp. 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. I, tit. II, capo III. Delle pene accessorie in particolare, art. 31, «Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3° dell'art. 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere».

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 37, *Decisione della Commissione*, cit., p. 5.

'33 la radiazione fosse conseguenza ipso iure della condanna<sup>282</sup>. pertanto, nell'infliggere la sanzione disciplinare si doveva considerare il giorno in cui questa era divenuta definitiva e non il momento della commissione del reato. Risalendo al 1937 l'irrevocabilità della pronuncia, non sussisteva alcun dubbio che Malavasi dovesse essere sanzionato ai sensi del regio decreto n. 1578 del '33. Peraltro, l'organo centrale constatò come se anche fosse stata applicabile la normativa precedente, l'avvocato avrebbe dovuto essere ugualmente radiato di diritto ai sensi dell'art. 51<sup>283</sup>. Questo rinviava all'art. 313 del codice di procedura penale del 1913, nel quale non era esplicitamente menzionata la falsità documentale, ma al punto 8 era indicato «ogni delitto per il quale la legge stabilisca la pena dell'ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni»<sup>284</sup>, ricomprendendo dunque anche il falso in cambiali (art. 484 c.p.<sup>285</sup>)<sup>286</sup>. In conclusione, per entrambe le leggi professionali, la condanna per il crimine in oggetto importava la radiazione dagli albi e, di conseguenza, il ricorso dell'avv. Malavasi risultò infondato<sup>287</sup>.

Il secondo provvedimento disciplinare ha come protagonista l'avv. Antonio Tassinari, che incassò per un proprio cliente, tal Umberto Giovannini, un assegno di Lire 2.523,65, quale indennità di

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup> In tal senso il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup> L. 25 marzo 1926, n. 453, cit., tit. VII. *Della disciplina degli avvocati e dei procuratori*, art. 51, «La condanna pronunziata con sentenza passata in giudicato per uno dei reati, di cui ai numeri 2 e seguenti dell'art. 313 del Codice di procedura penale, porta di diritto la radiazione dell'avvocato o del procuratore condannato [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup> Codice di Procedura Penale del Regno d'Italia, Milano, 1913, l. II. Dell'istruzione, tit.VI. Della libertà personale dell'imputato, capo I. Dei modi di presentazione dell'imputato, sez. II. Della presentazione spontanea e dei mandati, art. 313.

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup> Codice Penale per il Regno d'Italia (1889), cit., l. II, tit. VI. Dei delitti contro la fede pubblica, capo III. Della falsità in atti, art. 284, «Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti sono equiparati ai pubblici ufficiali coloro che sono autorizzati a formare atti ai quali la legge attribuisce pubblica fede; e agli atti pubblici sono equiparati i testamenti olografi, le cambiali e tutti i titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore».

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 37, *Decisione della Commissione*, cit., pp. 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 37, *Decisione della Commissione*, cit., p. 8.

infortunio, dall'Ispettorato dell'Istituto Nazionale Fascista Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, senza consegnargli l'importo dovuto. Ignaro dell'inganno Giovannini sollecitò l'invio della somma. Richiesta che destò non poco stupore nell'Ispettorato, conscio di aver già recapitato l'assegno e che, dopo un controllo in banca, apprese che lo stesso era stato anche incassato.

L'avv. Tassinari, tuttavia, continuò a sostenere di non aver ricevuto alcuna somma, pur versando un anticipo all'assistito e rilasciandogli una dichiarazione per la quale gli si poteva fare credito, dovendo egli riscuotere l'indennità. Giovannini negò di aver mai apposto la propria firma sull'assegno, mentre il legale sostenne che l'avesse sottoscritto in studio, giustificando il fatto di aver trattenuto il denaro perché erano sorti problemi in merito all'ammontare del suo onorario. A fronte delle insistenze dell'operaio, egli finì per corrispondergli l'intero *quantum* dovuto.

L'insolito ed equivoco comportamento dell'avvocato mise in allerta l'Ispettorato che avviò un procedimento penale nei suoi confronti. In seguito a perizia calligrafica sulla firma in calce all'assegno, Antonio Tassinari venne rinviato a giudizio per rispondere di falso ai sensi degli artt. 482<sup>288</sup>, 485<sup>289</sup> e 491<sup>290</sup> c.p.<sup>291</sup>.

In conseguenza di tale atto, il Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna<sup>292</sup>, il 30 settembre 1937, ravvisò opportuno «per il decoro e la dignità del ministero professionale» ordinarne la sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato secondo il dettato dell'art. 43 l.p.f.<sup>293</sup>. Egli si

<sup>&</sup>lt;sup>288</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. VII, capo III, art. 482.

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), l. II, tit. VII, capo II. Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, art. 485.

 $<sup>^{290}\,</sup>$  Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. VII, capo III, art. 491.

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 46, *Sentenza del Tribunale di Bologna*, 23 febbraio 1938, pp. 2-4.

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup> Facevano parte del Direttorio in questa occasione gli avvocati Giulio Cesari (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Vito Bompani, Renzo Calvi, Antonio Mangaroni Brancuti, Antonio Bianchedi, Mario Rizzardi e Piero Monzoni.

<sup>&</sup>lt;sup>293</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 43.

trovava nondimeno già sottoposto a sospensione cautelare per altro procedimento<sup>294</sup>.

Nei confronti di tale provvedimento l'avv. Tassinari il 3 novembre 1937 propose ricorso – n. 11/1938 – alla Commissione Centrale per gli Avvocati ed i Procuratori<sup>295</sup>, deducendo sia l'errata interpretazione e la falsa applicazione dell'art. 43 l.p.f. sia la violazione dell'art. 45 della medesima<sup>296</sup>.

L'organo disciplinare di secondo grado osservò in diritto come contro le deliberazioni che applicavano la sospensione cautelare si potesse ricorrere solo per eccesso di potere o per difetto di giurisdizione. Ne conseguiva l'inammissibilità del ricorso – pronunciata il 30 aprile 1938 – poiché il motivo addotto non era tra quelli che lo giustificavano<sup>297</sup>.

Di fronte al Tribunale Penale di Bologna l'imputato si proclamò innocente, sostenendo che Giovannini avesse firmato di suo pugno e giustificandosi per non aver subito rimesso il denaro al cliente perché questi si era mostrato restio a corrispondergli l'onorario. Le accuse di quest'ultimo trovarono, tuttavia, conferma nella testimonianza del figliastro, presente agli incontri con l'avvocato, e soprattutto nella perizia calligrafica<sup>298</sup>.

Per tutte queste ragioni, il Tribunale – il 23 febbraio 1938 – condannò l'avv. Tassinari per il reato di falso in atto equiparato ad atto pubblico e gli inflisse la pena della reclusione per 8 mesi, ordinandone tuttavia la sospensione dell'esecuzione per 5 anni (art. 163

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup> ACOFB, Procedimenti disciplinari, 46, Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 30 settembre 1937, pp. 1-2

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup> La Commissione risultava composta dagli avvocati Gino Sarrocchi (presidente), Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Bregoli, Vincenzo Manzini, Filippo Vassalli (segretario), Remigio Tamaro, Alfredo De Marsico, Lare Marghinotti e Mario Venditti.

<sup>&</sup>lt;sup>296</sup> ACOFB, *Procedimenti disciplinari*, 46, *Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati ed i Procuratori*, 30 aprile 1938, pp. 2-3. Per il testo dell'art. 45 l.p.f v. *supra*, nt. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup> ACOFB, *Procedimenti disciplinari*, 46, *Decisione della Commissione*, cit., pp. 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup> ACOFB, *Procedimenti disciplinari*, 46, *Sentenza del Tribunale*, cit., pp. 5-6.

c.p.<sup>299</sup>) e la sospensione della menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.<sup>300</sup>)<sup>301</sup>.

La Corte d'Appello di Bologna – con sentenza del 16 maggio 1938 – in parziale riforma della pronuncia di primo grado ridusse la pena a soli 4 mesi di reclusione, mentre la Corte di Cassazione, il 19 febbraio 1940, rigettò il ricorso<sup>302</sup>.

Essendo, dunque, la pronuncia divenuta definitiva, il Direttorio<sup>303</sup>, trattandosi di condanna che ai sensi dell'art. 42 l.p.f.<sup>304</sup> importava la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, il 22 maggio 1940, ordinò la più severa sanzione disciplinare a carico dell'avv. Tassinari<sup>305</sup>.

Avverso tale decisione egli si rivolse alla Commissione Centrale<sup>306</sup>, invocando l'applicazione dell'amnistia e del condono. Il ricorso – n. 189/1940 –, tuttavia, fu dichiarato irricevibile<sup>307</sup> non essendo accompagnato dal versamento in denaro richiesto dall'art. 4 della legge 23 marzo 1940, n. 254<sup>308</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. I, tit. VI. Della estinzione del reato e della pena, capo I. Della estinzione del reato, art. 163, «Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore ad un anno [...] il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>500</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. I, tit. VI, capo II. Della estinzione della pena, art. 175, «Se, con una prima condanna, è inflitta [...] una pena detentiva non superiore a due anni [...], il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art-. 133, può nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [...]».

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 46, Sentenza del Tribunale, cit., pp. 7-8.
 ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 46, Decisione del Direttorio del Sinda-

cato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 22 maggio 1940, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>303</sup> Partecipavano al Direttorio gli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente), Lionello Bolognesi (segretario), Sergio Bernini, Eugenio Capelli, Francesco Gherardi, Antonio Mangaroni Brancuti, Mario Rizzardi e Francesco Rigatelli.

<sup>&</sup>lt;sup>304</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>305</sup> ACOFB, Procedimenti disciplinari, 46, Decisione del Sindacato, cit., p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>306</sup> La Commissione era composta dagli avvocati Gino Sarrocchi (presidente), Filippo Vassalli (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Arturo Rocco, Carlo Alberto Cobianchi, Giuseppe Lombardo Indelicato, Filippo Ungaro (segretario), Daniele Bertacchi e Guido Pesenti.

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup> ACOFB, Procedimenti disciplinari, 46, Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 23 ottobre 1940, pp. 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup> L. 23 marzo 1940, n. 254, cit., art. 4, «[...] La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal pubblico ministero, dev'essere accompagnata, a pena

#### 3.5 Atti osceni

Singolare nell'oggetto e nella pronuncia il procedimento disciplinare promosso dal Direttorio del Sindacato degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, il 9 luglio 1938<sup>309</sup>, nei confronti dell'avv. Ugo Poli<sup>310</sup>, condannato, con sentenza del Tribunale di Bologna del 12 novembre 1936, a 3 mesi e 15 giorni di reclusione (con sospensione della pena) per aver commesso il reato di atti osceni (art. 527 c.p.)<sup>311</sup>, ma non quello di corruzione di minorenne (art. 530 c.p.)<sup>312</sup> – di cui pure era imputato –, non risultando provato che sapesse della minore età della ragazza cui il suo comportamento esibizionista era diretto<sup>313</sup>.

Questi i fatti. In alcuni giorni imprecisati del 1935 e l'11 settembre di quell'anno Ugo Poli, affacciandosi ad una finestra aperta della sua abitazione, compì atti osceni. Tal Giuseppe Casoni, che abitava di fronte, informò di tale comportamento il comandante dei vigili urbani, precisando come il dirimpettaio fosse solito dar scandalo di sé alla vista delle sue figlie minorenni.

Al fine di coglierlo sul fatto, il vigile si pose di vedetta nell'appartamento di Casoni. Fu agevole per il tutore dell'ordine verificare la fondatezza della denuncia: dopo un breve appostamento, all'affacciarsi di una delle giovani figlie del denunziante, l'avv. Poli venne

di irricevibilità, dalla ricevuta del versamento di lire 100 eseguito presso un ufficio del registro».

<sup>&</sup>lt;sup>509</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 47, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 4 ottobre 1938, p. 1.

Ugo Poli di Ugo fu iscritto all'albo degli avvocati di Bologna l'11 maggio 1919. Cancellato il 26 settembre 1939 perché ebreo, fu reiscritto con la caduta del Regime cui inizialmente fu vicino. Rimase tra i professionisti del foro bolognese fino all'11 marzo 1963 quando rinunciò volontariamente ad esercitare l'avvocatura (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 924. Ugo Poli).

<sup>&</sup>lt;sup>311</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. IX Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, capo II. Delle offese al pudore e all'onore sessuale, art. 527, «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>512</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. IX, capo II, art. 530, «Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli art. 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore di anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>313</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 47, *Sentenza del Tribunale di Bologna*, 11 novembre 1936, p. 8.

sorpreso mentre dalla finestra di fronte esibiva le sue nudità, compiendo «atti non equivoci di masturbazione».

Prontamente il vigile affrontò l'uomo che, qualificandosi, esclamò «Ho già capito di che si tratta non mi rovini!». Egli, tuttavia, pur riconoscendo di essersi mostrato svestito altre volte, sostenne di averlo fatto solo per prendere il sole e fare ginnastica, su consiglio medico in quanto sofferente di disturbi nervosi. Una giustificazione che confermò durante l'interrogatorio, nel quale precisò di non essersi mai accorto che quanti abitavano di fronte lo vedevano ed escluse «recisamente» di aver compiuto atti di palese autoerotismo. In giudizio le sue dichiarazioni furono smentite dal vigile, da Casoni e dalla figlia, concordi e categorici nelle loro affermazioni<sup>314</sup>.

Valutati i fatti, il Tribunale non ritenne che l'avv. Poli dovesse rispondere del reato di corruzione di minorenne in assenza di prova dell'elemento soggettivo di tale delitto, consistente «nella volontà e nella coscienza» di compiere atti di libidine in presenza di persona minore di 16 anni. Egli, infatti, non conosceva personalmente la ragazza, che, tra l'altro, dimostrava un'età superiore a quella che effettivamente aveva<sup>315</sup>.

Al contrario, la magistratura giudicò l'avvocato colpevole di atti osceni continuati, riscontrando nella fattispecie tutti i *substantialia* del reato, avendo egli «di proposito ripetutamente mostrato nudità invereconde e compiuti atti osceni»<sup>316</sup>. Ragioni per cui Ugo Poli subì la condanna a 3 mesi e 15 giorni di reclusione, oltre alle spese processuali. In quanto incensurato egli poté godere del beneficio della sospensione della pena per 5 anni (art. 163 c.p.)<sup>317</sup> e della non menzione nel casellario giudiziale (art. 175 c.p.<sup>318</sup>)<sup>319</sup>.

Inevitabile l'avvio di un procedimento disciplinare, che vide l'incolpato presentarsi ed eccepire quanto già sostenuto durante l'istruttoria penale. Egli non negò di essersi affacciato nudo alla finestra della sua abitazione prospiciente ad altra nella quale vivevano due ragazzine, ma ribadì la sua poco credibile difesa. Escluse, peral-

<sup>&</sup>lt;sup>314</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 47, Sentenza del Tribunale, cit., pp. 2-4.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 47, Sentenza del Tribunale, cit., pp. 6-7.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 47, Sentenza del Tribunale, cit., p. 5.

Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. I, tit. VI, capo I, art. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>318</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. I, tit. VI, capo II, art. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 47, Sentenza del Tribunale, cit., p. 8.

tro, di «essersi mai masturbato sostenendo di essersi limitato a fare frizioni e massaggi alle braccia, al ventre e alle coscie»! Poli aggiunse, inoltre, che all'epoca dei fatti aveva problemi psichici, ma che da allora aveva sempre tenuto una condotta professionale e privata irreprensibile<sup>320</sup>.

Il Direttorio mostrò nei suoi confronti una qualche comprensione. Pur non potendo entrare nel merito della sentenza penale di condanna, per la quale egli si era reso meritevole di una sanzione disciplinare a norma della legge professionale<sup>321</sup>, l'associazione sindacale rilevò in primo luogo, come il *crimen* commesso da Poli non rientrasse nella rosa di quelli che comportavano la radiazione di diritto dall'albo ai sensi dell'art. 42 l.p.f.<sup>322</sup>.

In secondo luogo, lo stesso osservò come la radiazione non potesse essergli inflitta neppure in base all'art. 41 della medesima legge<sup>323</sup>, poiché questo richiedeva che l'avvocato avesse compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense. La casistica in esame non fu giudicata riconducibile a tale norma perché, stante l'indubbia gravità della mancanza commessa da Poli, «un episodio della vita di un professionista non può essere riguardato isolatamente, ma deve essere inquadrato nell'insieme della vita intera del professionista stesso». Il Direttorio constatò come, all'infuori della vicenda in oggetto, la condotta dell'incolpato risultasse irreprensibile sia in campo politico, ove fu fascista della prima ora, sia nella vita privata e professionale<sup>324</sup>. La dignità ed il decoro dell'avvocato così come quelli dell'intero ceto forense, dunque, non dovevano considerarsi lesi tanto più che il reato aveva avuto una limitatissima notorietà.

Da ultimo, l'organismo sindacale constatò come i disturbi nervosi di cui Poli soffriva all'epoca della condanna – e da cui in seguito era guarito – consigliassero mitezza nella scelta della sanzione<sup>325</sup>.

Per tutte queste ragioni – e forse, perché no, per la provata fede

<sup>&</sup>lt;sup>320</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 47, Decisione del Direttorio, cit., pp. 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>322</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 47, *Decisione del Direttorio*, cit., p. 6. R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>323</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>324</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 47, Decisione del Direttorio, cit., p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>325</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 47, *Decisione del Direttorio*, cit., p. 8.

al Regime dell'avv. Poli – il Direttorio, con decisione del 4 ottobre 1938, si limitò ad infliggergli quale pena disciplinare la sola censura<sup>326</sup>, ritenendo che essa potesse costituire per lui un incentivo sufficiente a bene operare come uomo e come professionista<sup>327</sup>.

È certamente questo uno di quei procedimenti – come si è detto<sup>328</sup> – di difficile interpretazione. La pronuncia non è equa, ma arduo è comprendere la motivazione dell'eccessiva indulgenza: se la malattia dell'incolpato o piuttosto la sua vicinanza al fascismo.

## 3.6 Pornografia

Non in conseguenza di una vera e propria condanna penale, ma a seguito di una comunicazione – in data 9 giugno 1940 – della Questura di Bologna, il Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, dopo averne disposto preventivamente la sospensione a tempo indeterminato, avviò – il 14 maggio 1941 – un procedimento disciplinare nei confronti del dott. proc. Federico Cocchi<sup>329</sup>, arrestato perché «trovato in possesso di fotografie a sfondo pornografico che egli otteneva facendo posare prostitute locali che compensava con piccole somme, e ciò per dare libero sfogo ai suoi pervertimenti». Episodio per il quale il professionista era stato assegnato al confino di polizia per 4 anni<sup>330</sup>, da cui, tuttavia, fu rilasciato il 19 marzo 1941 per una riduzione del periodo di pena riconosciutagli dalla Commissione Centrale d'Appello<sup>331</sup>.

Nell'ambito dell'istruttoria, cui partecipò personalmente l'incol-

<sup>&</sup>lt;sup>326</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>327</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 47, *Decisione del Direttorio*, cit., p. 9. Il provvedimento fu depositato in segreteria il 26 ottobre 1938.

<sup>&</sup>lt;sup>328</sup> V. supra, § 2.

Federico Cocchi, figlio di Daniele, si iscrisse al solo albo dei procuratori di Bologna il 25 luglio 1924. Il 31 agosto 1927 aderì al Sindacato Fascista di categoria (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 277. Federico Cocchi).

<sup>&</sup>lt;sup>330</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 65, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 25 giugno 1941, pp. 1-2.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 65, Decisione del Direttorio, cit., pp. 3-4.

pato, il Direttorio<sup>332</sup> accertò come i fatti fossero stati travisati. Quelle 'incriminate' non erano fotografie, ma lastre fotografiche, non avevano alcuna connotazione pornografica e certamente non erano state acquistate da Federico Cocchi per assecondare le sue perversioni<sup>333</sup>.

Decisiva per l'assoluzione dell'avvocato si rivelò la testimonianza del commissario di polizia presso la Questura che aveva svolto le indagini, il quale dichiarò come Cocchi fosse evidentemente da lungo tempo appassionato di fotografia e nella sua abitazione avesse sì trovato lastre di nudi femminili ma «non lascivi», accanto ad altre di panorami e di famiglie. Egli escluse che si trattasse di pornografia e ancor più che le immagini assecondassero le perversioni dell'avvocato, a carico del quale non risultava nulla in tal senso.

Non riconosciuto l'addebito circostanziato, il dott. Cocchi fu assolto anche dal secondo e più generico capo di incolpazione poiché le lastre fotografiche rinvenute non potevano in alcun modo «menomare la dignità di un professionista»<sup>334</sup>.

#### 4. La mancanza di correttezza dell'avvocato

Anche negli anni del Regime l'addebito disciplinare imputato con maggior frequenza agli avvocati bolognesi fu la violazione della correttezza professionale. Se oggi le molteplici declinazioni di tale mancanza risultano disciplinate dal Codice deontologico nell'ambito dei rapporti con il cliente<sup>335</sup>, di quelli con i colleghi<sup>336</sup> e soprattutto dei doveri dell'avvocato nel processo<sup>337</sup>, allora la fattispecie non

Facevano parte del Direttorio che prese questa decisione gli avvocati Mario Rizzardi (facente funzioni di presidente), Francesco Rigatelli (relatore), Carlo Cagnoni, Sergio Bernini, Alfredo Pondrelli, Eugenio Capelli e il dott. proc. Vincenzo Collina.

ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 65, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 4-5. ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 65, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>335</sup> Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014, in «G.U.» del 16 ottobre 2014, n. 241, tit. II. Rapporti con il cliente e con la parte assistita, artt. 23-37.

Codice deontologico forense, cit., tit. III. Rapporti con i colleghi, artt. 38-45.

<sup>&</sup>lt;sup>337</sup> Codice deontologico forense, cit., tit. IV. Doveri dell'avvocato nel processo, artt. 46-62.

era tipizzata, ma genericamente ricondotta al comportamento lesivo della dignità e dell'onore sempre contemplato dall'art. 38 l.p.f.<sup>338</sup>.

Alla correttezza dovevano essere improntate tutte le relazioni che il legale intratteneva; di conseguenza la sua condotta impropria poteva dirigersi verso interlocutori differenti: più di frequente il cliente, ma anche la controparte, il collega o, addirittura, la magistratura.

#### 4.1 ...verso il cliente

Numerosi gli episodi riconducibili ad una condotta manchevole dell'avvocato verso il proprio assistito e differenti gli esiti dei procedimenti disciplinari che ne scaturirono. Dei ventidue giudizi celebratisi per tale motivo uno si estinse per prescrizione<sup>339</sup>, cinque si conclusero con una pronuncia di assoluzione del professionista, tre portarono alla sanzione dell'avvertimento ed altrettanti alla censura, otto terminarono con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per un determinato periodo e soltanto due ebbero il loro epilogo nella radiazione dall'albo degli avvocati e dei procuratori.

Nel caso delle assoluzioni<sup>340</sup>, diversi furono i capi di incolpazione formulati ma non provati a carico del legale: non aver ottemperato ai reiterati inviti del Sindacato di depositare, ai sensi dell'art.

<sup>&</sup>lt;sup>338</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 38.

Centrale per gli Avvocati e i procuratori, 24 giugno 1939, p. 10. Si tratta del procedimento disciplinare nei confronti l'avv. Giovanni Lalatta Costerbosa, che il Sindacato bolognese aveva, invece, condannato – 6 luglio 1938 – alla sanzione disciplinare della censura, poi condonata ai sensi del R.D. 5 novembre 1932, n. 1403 (ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 45, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, pp. 9-10).

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 gennaio 1936, p. 6; ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 58, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 14 dicembre 1939, p. 6; ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 17, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 25 maggio 1937, p. 9; ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 32, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 15 luglio 1937, pp. 10-11 e ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 33-34, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 31 maggio 1937, pp. 20-21.

66 l.p.f.<sup>341</sup>, il fascicolo degli atti e i documenti richiesti da un cliente (avv. Lorenzo Sarti e avv. Ferdinando Casini)<sup>342</sup>; aver garantito al proprio assistito che avrebbe proceduto nel suo interesse ad iscrivere un'ipoteca senza averne il titolo idoneo e senza provvedervi una volta ottenutolo, consentendo alla debitrice di alienare l'immobile (avv. Valerio Monici)<sup>343</sup>; essere stato negligente in danno del patrocinato, con conseguente preclusione dell'esercizio dell'azione giudiziaria spettantegli (avv. Lorenzo Biondi)<sup>344</sup>; aver tenuto un comportamento contrario agli interessi della cliente, tentando di incassare una somma a lei dovuta mediante un accredito su conto corrente a lui intestato, facendole però rilasciare le quietanze senza assumersi alcun impegno di restituzione (l'avv. Vitoldo Olszewski)<sup>345</sup>.

L'avvertimento fu inflitto agli avvocati Umberto Bouttiau<sup>346</sup>, Tommaso Destito<sup>347</sup> ed Antonio Dall'Aglio<sup>348</sup> a chiusura dei proce-

<sup>&</sup>lt;sup>341</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 66, «Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate. Sul reclamo dell'interessato il direttorio del sindacato ordina all'avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>342</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 1, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 1-2 e ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 58, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 1-2.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 17, Decisione del Direttorio, cit., pp. 1-2.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 32, Decisione del Direttorio, cit., pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>345</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 33-34, *Decisione del Direttorio*, cit., p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>346</sup> Umberto Bouttiau si iscrisse all'albo bolognese dei procuratori il 27 luglio 1922 ed a quello degli avvocati il 16 febbraio 1929; aderì al Sindacato il 2 maggio 1926. Fascista della prima ora, si iscrisse al Partito Nazionale Fascista il 20 novembre 1920 e partecipò alla marcia su Roma. Il 2 giugno 1973 il Capo dello Stato gli conferì l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana". Su sua richiesta il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ne deliberò la cancellazione dagli albi il 10 febbraio 1978 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 98. Umberto Bouttiau).

Tommaso Destito, figlio di Domenico, si iscrisse all'albo dei procuratori il 21 luglio 1920 e a quello degli avvocati il 24 ottobre 1924; fece parte del Sindacato bolognese dal 20 maggio 1926. Iscritto al Partito Nazionale Fascista fin dal 10 aprile 1921, il 28 ottobre 1933 gli fu ritirata la tessera «perché mancante delle qualità che costituiscono lo spirito tradizionalmente fascista». Un provvedimento che comportò anche la sua espulsione dal Sindacato, avvenuta in data 29 settembre 1934. Riammesso nei ranghi del Partito con la primitiva anzianità, altrettanto fece il Direttorio dell'associazione sindacale il 12 settembre 1940 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 395. Tommaso Destito).

Non nota è la data di iscrizione all'albo dei procuratori di Antonio Dall'Aglio di Virginio, regolarmente presente in quello degli avvocati dal 4 maggio 1935

dimenti disciplinari avviati nei loro confronti rispettivamente il 13 giugno 1934<sup>349</sup>, il 15 aprile 1935<sup>350</sup> ed il 23 luglio 1937<sup>351</sup>.

A carico del primo, l'organo sindacale<sup>352</sup> rilevò una responsabilità per aver taciuto alla propria assistita i giudizi penali coinvolgenti un terzo, cui aveva affidato il di lei denaro, incorrendo così «in palese e rimarchevole trascuratezza» del dovere professionale che impone al legale «la più vigile ed oculata tutela degli interessi del cliente»<sup>353</sup>. L'avvocato avrebbe, infatti, potuto sconsigliarle di affidarsi a tal Borsatti, senza venir meno al segreto professionale che lo legava a quest'ultimo, di cui era stato difensore in altra causa. Qualora poi l'avv. Bouttiau non avesse ritenuto di doverla avvertire per il rapporto che lo legava a Borsatti, allora avrebbe dovuto rifiutare l'incarico<sup>354</sup>. Ma tutto ciò egli non fece, venendo meno ai doveri che la professione gli imponeva nei confronti di chi gli si rivolgeva per tutelare i propri interessi.

Quanto a Tommaso Destito, il Direttorio del Sindacato degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna<sup>355</sup>, al termine dell'istruttoria, dell'esame dei documenti e del dibattimento, lo reputò senza incertezze colpevole di aver richiesto alla propria cliente una somma ec-

e già iscritto al locale Sindacato dal 13 aprile 1934. Per rinunzia volontaria fu cancellato dagli albi il 18 novembre 1938. Aderì al Partito Nazionale Fascista il 25 ottobre 1920, prese parte alla marcia su Roma (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 400. Antonio Dall'Aglio)

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 27, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 27 luglio 1934, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>350</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 14, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 23 ottobre 1935, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>351</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 41, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 10 maggio 1938, pp. 1-2

<sup>&</sup>lt;sup>552</sup> Facevano parte del Direttorio gli avvocati Antonio Mangaroni Brancuti (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario e relatore), Antonio Bianchedi, Lorenzo Calvi, Giulio Cesari, Piero Monzoni, Giuseppe Sabbatini e Paolo Tabellini.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 27, Decisione del Direttorio, cit., p.12.

<sup>&</sup>lt;sup>354</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 27, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 9-10.

<sup>&</sup>lt;sup>355</sup> Sedevano nel Direttorio gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Lorenzo Calvi (relatore), Antonio Bianchedi, Eugenio Capelli, Piero Monzoni, Mario Rizzardi, Giuseppe Sabbatini e Paolo Tabellini.

7-8.

cessiva quale fondo spese per assisterla all'indomani dell'aggiudicazione all'asta di un immobile, ben sapendo che fintanto che questa non fosse divenuta definitiva non avrebbe avuto ulteriori spese. L'organismo corporativo non mancò di sottolineare la riprovevolezza della condotta del legale, constatando come questi, «persuaso che la propria cliente avesse fatto un buon affare» acquistando ad un prezzo inferiore rispetto a quello cui era disposta ad arrivare e dimentico dei doveri che la professione gli imponeva, aveva voluto a sua volta trarne un profitto<sup>356</sup>.

«Scorrettissimo» fu, inoltre, reputato il contegno successivo di Tommaso Destito, che, nonostante le molte sollecitazioni, evitò di dar conto del denaro ricevuto, venendo meno alla normale correttezza professionale<sup>357</sup>, tanto da indurre il Direttorio a constatare amaramente come, benché, fosse trascorso più di un anno dalla conclusione dei rapporti con la propria assistita, Destito non sentisse «la necessità di fugare il sospetto» su di lui gravante. Quando finalmente il professionista presentò la parcella, pur essendo questa inferiore al fondo spese che si era fatto consegnare, tergiversò nel restituire la differenza, provvedendovi solo dopo che l'organo disciplinare aveva avviato un procedimento nei suoi confronti<sup>358</sup>.

La condotta dell'avv. Destito, senza ombra di dubbio assai equivoca, diede luogo a fondate «diffidenze, sospetti e congetture poco benevole» da parte della cliente, che riverberarono in un danno per l'intera classe forense, lesa dal contegno del professionista non in linea con il decoro e con la dignità che la stessa richiedeva e richiede<sup>359</sup>.

Nonostante il *modus agendi* di Tommaso Destito meritasse le più gravi sanzioni, il Direttorio optò per la sola censura in virtù del fatto che questi stava per partire volontario per il fronte, pur precisando tuttavia che «il compiere il proprio dovere verso la Patria in

<sup>&</sup>lt;sup>356</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 14, *Decisione del Direttorio*, cit., pp.

<sup>&</sup>lt;sup>357</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 14, Decisione del Direttorio, cit., p.

<sup>9.
&</sup>lt;sup>358</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 14, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 10-11.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 14, Decisione del Direttorio, cit., p.17.

armi non esonera l'Avvocato dall'obbligo sacrosanto di mantenere quella condotta illibata che incombe a tutti coloro che hanno l'onore di indossare la toga» <sup>560</sup>. L'avv. Destito poté godere di un certo *favor* legato alla circostanza dell'imminente partenza per servire la Patria, ma comunque non soddisfatto presentò ricorso – n. 19/1936 – alla Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori presso il Ministero di Grazia e Giustizia <sup>361</sup>, che, in considerazione della malattia che lo aveva a lungo tenuto lontano dallo studio, in parziale riforma della decisione di primo grado gli inflisse la sanzione disciplinare più lieve, vale a dire l'avvertimento <sup>562</sup>.

All'avv. Antonio Dall'Aglio, infine, furono mossi due capi di accusa: l'uno specifico, consistente nel non aver adempiuto all'impegno preso di saldare una multa per un proprio cliente; l'altro generico, vale a dire nell'essersi comportato in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale<sup>363</sup>. Capi di accusa che trovarono conferma nelle testimonianze addotte e in una lettera – agli atti – scritta dal legale al suo assistito, nella quale aveva dichiarato che «mentre stava provvedendo per il pagamento» aveva appreso che non avrebbe riscosso quanto previsto per le sue competenze e che, di conseguenza, si era ritenuto esonerato da tale onere, da lui assunto in via del tutto eccezionale<sup>364</sup>. Il Direttorio<sup>365</sup> ne dedusse che Antonio Dall'Aglio, conclusa la pratica in modo meno redditizio di quanto aveva auspicato, scelse di non ottemperare all'impegno di pagare la

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 14, Decisione del Direttorio, cit., p. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup> La Commissione annoverava tra le sue fila gli avvocati Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Vincenzo Manzini, Filippo Vassalli (segretario), Filippo Ungaro, Alfredo De Marsico, Lare Marghinotti, Mario Venditti e Daniele Bertacchi.

<sup>&</sup>lt;sup>362</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 14, Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 24 giugno 1936, pp. 9-10.

<sup>&</sup>lt;sup>363</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 41, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 10 maggio 1938, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 27, Decisione del Direttorio, cit., pp. 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>365</sup> Il Direttorio risultava composto dagli avvocati Afredo Pondrelli (facente funzioni di presidente e relatore), Lionello Bolognesi (segretario), Mario Rizzardi, Francesco Gherardi, Sergio Bernini, Giorgio Tassi, Carlo Cagnoni, Francesco Rigatelli, Piero Monzoni ed Eugenio Capelli.

multa in questione e per questa ragione non lo ritenne esente da richiamo disciplinare. In considerazione dell'entità del fatto e dell'esiguo ammontare della cifra contestata, 80 lire, lo punì, tuttavia, con il solo avvertimento<sup>366</sup>.

Agli avvocati Carmelo Bivona<sup>367</sup> e Luigi Cicognani<sup>368</sup> come al procuratore Gino Vandelli<sup>369</sup>, al termine di tre procedimenti disciplinari, fu inflitta la censura.

Molteplici gli addebiti nei confronti del primo, accusato di scorrettezza non solo verso il proprio assistito, ma anche verso i suoi creditori<sup>370</sup>. Senza scendere nel dettaglio della questione si deve rilevare come, benché il Direttorio<sup>371</sup> avesse ritenuto l'avv. Bivona responsabile degli addebiti ascrittigli, avesse preferito sanzionarlo in maniera generica per aver tenuto in più di un'occasione un comportamento non conforme alla dignità e al decoro che l'avvocatura richiedeva e

<sup>&</sup>lt;sup>366</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 27, Decisione del Direttorio, cit., pp. 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup> Carmelo Bivona, figlio di Salvatore, si iscrisse all'albo degli avvocati di Bologna il 31 gennaio 1931, ma già dal 15 maggio 1927 aveva aderito al Sindacato professionale. L'11 agosto 1944 l'associazione sindacale gli rilasciò il nulla-osta per il trasferimento in altra città ed il 28 aprile 1947 si iscrisse all'albo degli avvocati e dei procuratori di Milano. Fin dal 13 aprile 1921 aveva aderito al Partito Nazionale Fascista (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 149. Carmelo Bivona).

Luigi Cicognani, figlio di Ettore, si iscrisse all'albo dei procuratori di Bologna il 5 maggio 1923 e a quello degli avvocati l'11 dicembre 1929. Aderì al locale Sindacato Fascista il 28 dicembre 1938 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 233. Luigi Cicognani).

<sup>&</sup>lt;sup>369</sup> Il dott. Gino Vandelli si iscrisse al solo albo dei procuratori il 6 agosto 1931, da cui il Consiglio dell'Ordine lo radiò il 18 maggio 1955 con decisione confermata dal Consiglio Nazionale Forense il 18 gennaio-21 maggio 1962. Aderì al Sindacato professionale il 10 maggio 1933 e al Partito Nazionale Fascista il 31 luglio dello stesso anno (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 1160. Gino Vandelli).

Questi i capi di incolpazione a carico dell'avvocato Bivona: 1) aver consigliato al proprio cliente di rinunciare a garanzia ipotecaria su un suo credito in favore di una cognata, danneggiando gli altri suoi creditori; 2) aver ingannato i creditori del proprio assistito; 3) aver ottenuto dal proprio cliente il saldo di altro cliente, danneggiando gli altri suoi creditori; 4) aver agito fuori dei limiti fissatigli dall'assistito, danneggiando quest'ultimo e i suoi creditori (ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 5, *Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna*, 29 ottobre 1934, pp. 1-3).

<sup>&</sup>lt;sup>571</sup> Facevano parte del Direttorio gli avvocati Antonio Mangaroni Brancuti (facente funzioni di presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Eugenio Capelli (relatore), Antonio Bianchedi, Giorgio Ghigi, Lorenzo Calvi, Piero Monzoni e Paolo Tabellini.

richiede (art. 38 l.p.f.). Nell'accettare il patrocinio di una causa prima di avere definitivamente concluso i rapporti con un suo cliente che gli era avversario nella stessa, nell'indurre colleghi a soprassedere ad atti esecutivi nei confronti del proprio assistito, tradendone la buona fede ed esponendoli a responsabilità verso il medesimo, ed, infine, nel non considerare la volontà di chi ne aveva richiesto il patrocinio, Carmelo Bivona agì in maniera lesiva non solo degli interessi del singolo che a lui si era rivolto ma del patrimonio morale di tutta la categoria professionale cui apparteneva<sup>372</sup>.

Nei confronti di tale pronuncia egli presentò ricorso – n. 45/1935 – alla Commissione Centrale<sup>373</sup>, che lo rigettò, confermando la decisione dell'organo sindacale locale<sup>374</sup> e sottolineando come «la scorrettezza di procedere dell'avv. Bivona» non necessitasse di essere illustrata<sup>375</sup>.

Complessa la posizione di Luigi Cicognani, scaturita dalla riunione di tre differenti procedimenti disciplinari<sup>376</sup> e conclusasi dinanzi al Direttorio<sup>377</sup> con una condanna alla sospensione dall'esercizio della professione forense per 6 mesi<sup>378</sup>, poi modificata dalla

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 5, Decisione del Direttorio, cit., pp. 24-27.

<sup>&</sup>lt;sup>373</sup> Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Bregoli, Vincenzo Manzini, Filippo Vassalli, Remigio Tamaro, Mario Venditti e Daniele Bertacchi furono i componenti della Commissione in questa occasione.

<sup>&</sup>lt;sup>374</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 5, Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 25 giugno 1935, pp. 9-10.

<sup>&</sup>lt;sup>375</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 5, Decisione della Commissione, cit.,

p. 8.

376 I procedimenti nei confronti dell'avvocato Cicognani furono avviati rispettivamente il 23 dicembre 1935 in seguito a ricorso dell'avv. Tabellini, il 2 giugno 1936 in seguito al ricorso dei signori Federico Lasagna ed Adele Magnanini in Lasagna, il medesimo 2 giugno su ricorso della signora Maria Felletti Samaritani. Gli stessi furono riuniti il16 giugno 1936 con Ordinanza del Direttorio (ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 15, Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 16 giugno 1936, pp. 1-7).

Facevano parte del Direttorio che assunse tale decisione gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Eugenio Capelli (relatore), Giulio Cesari, Guelfo Becchini, Vito Bompani, Giuseppe Sabbatini e Mario Rizzardi.

<sup>&</sup>lt;sup>378</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 15, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 5 luglio 1936, p. 27.

Commissione Centrale che gli inflisse la sola censura, peraltro condonata<sup>379</sup>. Solo uno degli illeciti accertati a carico di Cicognani era riconducibile alla mancanza di correttezza verso il cliente, vale a dire l'aver perseguito con reiterati e continui atti esecutivi un'ex assistita al fine di ottenere il pagamento delle proprie prestazioni professionali in realtà già avvenuto<sup>380</sup>; i restanti due addebiti riconosciutigli inerivano rispettivamente la violazione dei doveri di colleganza<sup>381</sup> ed il procacciamento di clientela<sup>382</sup>. Al termine dell'istruttoria, l'organo disciplinare bolognese, accanto a tali colpe specifiche, lo ritenne, altresì, responsabile negli episodi ricordati di avere tenuto comportamenti contrari al decoro e alla dignità professionale<sup>583</sup>.

Nei confronti del procuratore Gino Vandelli fu aperto – il 14 giugno 1938 – un procedimento disciplinare per essersi completamente disinteressato di un giudizio di separazione per il quale aveva ricevuto mandato, abbandonando il destino della causa alle sole conclusioni avversarie, contravvenendo così al normale dovere di diligenza professionale; per aver proposto appello contro la sentenza del Tribunale oltre i termini e per avere in tali circostanze tenuto una condotta lesiva della onorabilità del ceto forense<sup>384</sup>.

Esaurita l'istruttoria, il Direttorio bolognese<sup>385</sup> ritenne fondate le incolpazioni. Per stessa ammissione del procuratore egli non si era curato di portare la vertenza davanti al collegio, cui il presidente aveva rimesso le parti dopo la mancata conciliazione; non sviluppato le tesi del proprio assistito; omesso di notificare i testi a riprova e di assistere all'audizione di quelli contrari; non presentato all'udienza di spedizione. L'organo sindacale non poté che concludere che Vandelli non

<sup>&</sup>lt;sup>379</sup> Il provvedimento della Commissione Centrale manca, tuttavia, il suo tenore è deducibile da un appunto conservato nel fascicolo (ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 15, *Appunto*).

<sup>&</sup>lt;sup>380</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 15, Decisione del Direttorio, cit., pp. 21-24.

Per questo aspetto v. infra, § 4.3.

Sul punto v. infra, § 5.

<sup>&</sup>lt;sup>383</sup> ACÔFBo, *Procedimenti disciplinari*, 15, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 24-25.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 44, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 5 luglio 1938, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>385</sup> Il Direttorio era composto dagli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente), Giorgio Tassi (segretario), Mario Rizzardi, Sergio Bernini, Enrico Ghezzi (relatore), Carlo Cagnoni, Francesco Gherardi e Nino Bolognini.

difese né assistette il suo cliente nella causa di separazione, aggravando la sua posizione con il lasciare inutilmente trascorrere i termini per l'appello<sup>386</sup>. L'incolpato mancò, dunque, di adempiere al ministero di difesa a lui conferito con quella dignità e con quel decoro «che si conviene all'altezza della funzione che gli avvocati e i procuratori sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia» e. pertanto, fu giudicato colpevole di aver violato il giuramento prescritto dall'art. 12 l.p.f.<sup>387</sup>, avendo omesso ogni diligenza nell'adempimento del suo dovere professionale<sup>388</sup>.

Ben otto furono le vertenze per comportamento 'scorretto' verso l'assistito che trovarono il proprio epilogo nella sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per 2, 6 mesi o addirittura 1 anno, a seconda della gravità della responsabilità riconosciuta in capo al legale.

Una responsabilità dovuta, nel caso di Federico Romano<sup>389</sup>, al mancato saldo di una creditrice della propria cliente, con l'aggravante di aver trattenuto il quantum necessario, restituendolo solo in seguito all'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico. Il Direttorio<sup>390</sup> gli inflisse la sospensione dall'esercizio della professione per 2 mesi<sup>391</sup>; condanna che fu confermata dalla Commissione Centrale<sup>392</sup>, cui lo stesso aveva presentato ricorso<sup>393</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>386</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 44, Decisione del Direttorio, cit., pp. 6-8. <sup>387</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 12, «Gli avvocati ed i procuratori [...] non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato. Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della corte d'appello e del tribunale con la formula seguente: "Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazione».

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 44, Decisione del Direttorio, cit., pp. 7-8.

Pur in assenza del fascicolo personale è noto che l'avv. Federico Romano fu iscritto all'albo professionale bolognese dal 9 aprile 1925.

Facevano parte del Direttorio chiamato a decidere questo procedimento gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Mario Rizzardi, Lorenzo Calvi (relatore), Antonio Mangaroni Brancuti, Eugenio Capelli, Giuseppe Sabbatini ed Antonio Bianchedi.

<sup>&</sup>lt;sup>391</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 6, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 gennaio 1936, pp. 1-8.

<sup>&</sup>lt;sup>392</sup> La Commissione Centrale era composta dagli avvocati Gino Sarrocchi (presidente), Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Vincenzo Manzini, Filippo Vassalli (segretario), Remigio Tamaro, Alfredo de Marsico, Lare Marghinotti e Daniele Bertacchi.

<sup>&</sup>lt;sup>393</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 6, Decisione della Commissione Centrale degli Avvocati e dei Procuratori, 27 novembre 1936, pp. 1-5.

La medesima sanzione fu comminata per ben due volte – il 14 marzo 1939 e il 18 luglio 1939 – dall'organo sindacale bolognese<sup>394</sup> all'avv. Torquato Tognetti<sup>395</sup>, colpevole nel primo caso di aver indotto un'assistita a concedergli a mutuo un'elevata somma di denaro a condizioni di favore<sup>396</sup> e nel secondo di aver assunto la difesa di una cliente contro altra, di cui era rappresentante in un diverso giudizio, senza chiederle l'autorizzazione<sup>397</sup>.

In entrambi i casi, accanto all'incolpazione specifica, gli avvocati furono giudicati responsabili di aver tenuto un comportamento lesivo della dignità e dell'onore dell'intero ceto forense.

Una sospensione di 6 mesi dall'esercizio della avvocatura fu inflitta, invece, a Gherardo Taddia<sup>398</sup> e per due volte al già ricordato dott. proc. Giuseppe Biagi<sup>399</sup>.

Il primo, al termine di un procedimento disciplinare, avviato il 6 aprile 1937, venne ritenuto colpevole di aver prestato assistenza manchevole e negligente ad un cliente, condannato in appello per truffa e bancarotta<sup>400</sup>. Il Direttorio bolognese<sup>401</sup>, infatti, constatò co-

<sup>&</sup>lt;sup>394</sup> Differente la composizione del Direttorio cui furono sottoposti i due procedimenti. Il primo fu deciso dagli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente), Giorgio Tassi (segretario), Sergio Bernini, Antonio Mangaroni Brancuti, Carlo Cagnoni (relatore), Francesco Gherardi, Tullo Pacchioni e Francesco Rigatelli, mentre al secondo parteciparono Ermanno Rellini Rossi (presidente), Lionello Bolognesi (segretario), Sergio Bernini, Francesco Rigatelli, Alfredo Pondrelli, Giorgio Tassi, Carlo Cagnoni (relatore), Enrico Ghezzi e Piero Monzoni.

Torquato Tognetti di Edoardo si iscrisse all'albo dei procuratori bolognesi il 19 dicembre 1907 e a quello degli avvocati il 7 dicembre 1911; il 10 maggio 1933 aderì al locale Sindacato (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 1130. Torquato Tognetti).

<sup>&</sup>lt;sup>396</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 53, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 14 marzo 1939, pp. 1-7.

<sup>&</sup>lt;sup>397</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 56, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 18 luglio 1939, pp. 1-15.

<sup>&</sup>lt;sup>398</sup> Gherardo Taddia, figlio di Ruggero, si iscrisse all'albo dei procuratori di Bologna il 20 ottobre 1923 e a quello degli avvocati il 4 giugno 1929. Da entrambi fu cancellato per rinunzia volontaria il 13 ottobre 1975. Aderì al locale Sindacato fascista il 10 maggio 1933 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 1097. Gherardo Taddia).

<sup>&</sup>lt;sup>399</sup> Per l'unica notizia pervenuteci attraverso il fascicolo personale di Giuseppe Biagi v. *supra*, nt. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>400</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 31, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 7 giugno 1937, p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>401</sup> Componevano il Direttorio gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Guelfo Becchini (relatore), Luigi Zotti, Antonio

me l'avv. Taddia avesse omesso di prospettare al proprio assistito le conseguenze della sua latitanza, avesse millantato opera non prestata, avesse taciuto le conseguenze nei suoi confronti del decreto di amnistia e lo avesse falsamente ragguagliato sull'andamento del giudizio in Cassazione. In tali circostanze egli tenne indubbiamente un comportamento lesivo della dignità e del decoro del ceto forense<sup>402</sup>.

Sospeso per 1 anno dalla professione, Taddia adì la Commissione Centrale<sup>403</sup> presso il Ministero di Giustizia che, pur giudicandolo colpevole delle mancanze ascrittegli, ridusse la durata della pena a 6 mesi<sup>404</sup>, peraltro condonati in forza dei decreti di amnistia del 4 novembre 1932, n. 1043 e del 25 luglio 1934, n. 1511<sup>405</sup>.

Quanto al dott. proc. Giuseppe Biagi, il Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna<sup>406</sup> al termine di un primo procedimento disciplinare lo ritenne responsabile di non aver restituito senza giustificato motivo un credito recuperato per un proprio assistito<sup>407</sup> e lo sospese dall'esercizio della professione per 1 anno<sup>408</sup>. Avverso tale pronuncia, egli presentò ricorso – n. 122/1935 – alla Commissione Centrale<sup>409</sup>, lamentandone la man-

Bianchedi, Piero Monzoni, Vito Bompani, Lorenzo Calvi ed Antonio Mangaroni Brancuti.

<sup>&</sup>lt;sup>402</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 31, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 1-15.

<sup>&</sup>lt;sup>405</sup> La Commissione Centrale risultava formata dagli avvocati Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Bregoli, Filippo Vassalli (segretario), Remigio Tamaro, Lare Marghinotti, Mario Venditti e Daniele Bertacchi.

<sup>&</sup>lt;sup>404</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 31, *Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori*, 25 ottobre 1938, pp. 16-17.

 $<sup>^{405}\,</sup>$  R.D. 5 novembre 1932, n. 1403, cit., art. 2 e R.D. 25 settembre 1934, n. 1511, cit., art. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>406</sup> Il Direttorio era composto dagli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Guelfo Becchini, Antonio Bianchedi, Eugenio Cappelli, Piero Monzoni (relatore), Antonio Mangaroni Brancuti, Alfredo Pondrelli, Mario Rizzardi e Luigi Zotti.

<sup>&</sup>lt;sup>407</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 11, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 3 giugno 1935, pp. 1-2.

<sup>408</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 11, Decisione del Sindacato, cit., p.

<sup>&</sup>lt;sup>409</sup> Componenti la Commissione erano gli avvocati Gino Sarrocchi (presidente), Giovanni Romero (relatore), Camillo Bregoli, Filippo Vassalli, Remigio Tamaro, Filippo Ungaro, Lare Marghinotti, Mario Venditti e Daniele Bertacchi.

canza di motivazione e l'eccessiva severità. Questa, pur confermando la condanna per i fatti sopraesposti, accolse il ricorso e ridusse il periodo di pena a 6 mesi<sup>410</sup>.

La medesima sanzione disciplinare fu, tuttavia, nuovamente comminata a Giuseppe Biagi all'esito di altro procedimento, nel quale fu riconosciuto responsabile di aver accettato un mandato ed il relativo fondo spese, senza poi svolgere l'incarico; di aver reso al proprio cliente false dichiarazioni inerenti il giudizio e di avere in tali circostanze tenuto comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale<sup>411</sup>.

Un anno di sospensione dall'esercizio dell'avvocatura, invece, fu la pena disposta nei confronti degli avvocati Mario Malavasi<sup>412</sup> ed Antonio Tassinari<sup>413</sup>.

Il Direttorio<sup>414</sup> giudicò il primo colpevole di aver indebitamente trattenuto, nonostante le ripetute richieste di restituzione, una somma di denaro consegnatagli affinché concludesse un concordato amichevole con i creditori di un cliente al fine di evitarne il fallimento (poi dichiarato). Solo una volta avviato un processo penale per appropriazione indebita nei suoi confronti, peraltro concluso con una pronuncia di non luogo a procedere in seguito ad amnistia, egli provvide alla riconsegna. All'organo disciplinare bolognese apparve indubbio che in tali circostanze il legale si fosse comportato in modo non conforme al decoro e alla dignità professionale<sup>415</sup>.

Molto simile l'incolpazione a carico di Antonio Tassinari, sanzionato per essersi impossessato del denaro spettante ad un suo assistito minorenne e di aver ripetutamente dichiarato alla madre di averlo, invece, depositato in banca. Deposito che avvenne solo all'indomani

<sup>&</sup>lt;sup>410</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 11, *Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori*, 30 gennaio 1936, pp. 1-12.

<sup>&</sup>lt;sup>411</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 49, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 8 novembre 1938, pp. 1-6.

Scarne notizie su questo professionista sono riportate *supra*, nt. 253.

Per una prima informazione su questo avvocato v. *supra*, nt. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>414</sup> Facevano parte del Direttorio gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario e relatore), Mario Rizzardi, Giuseppe Sabbatini, Lorenzo Calvi, Vito Bompani, Luigi Zotti, Giulio Cesari ed Alfredo Pondrelli.

<sup>&</sup>lt;sup>415</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 35, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 13 marzo 1937, pp. 1-12.

dell'avvio di una causa penale per appropriazione indebita nei confronti dell'avvocato, che, tuttavia, fu assolto per insufficienza di prove. Il Direttorio<sup>416</sup> non mancò di addebitargli anche la circostanza che in tale episodio egli avesse tenuto una condotta lesiva di quella dignità e di quel decoro che la professione forense richiedeva<sup>417</sup>.

Solo due, da ultimo, le vertenze conclusesi con la radiazione dall'albo degli avvocati bolognesi, inflitta rispettivamente – il 4 febbraio 1935 – a Filippo Magnavacca<sup>418</sup> e – il 29 aprile 1935 – a Bruno Pardo<sup>419</sup>.

Complesso ed articolato il procedimento disciplinare che vide coinvolto il primo dei due professionisti. Procedimento aperto in seguito a tre differenti ricorsi promossi da clienti di Magnavacca: quello della Ditta "John Cooper & son" di Londra, che lo accusava di aver trattenuto una somma di denaro a lei spettante e da lui riscossa quale importo di una transazione conclusa con un debitore della medesima; quello della signora Giuseppina Zanini, che lamentava sia di non aver ricevuto indietro 200.000 lire – tutto ciò che aveva – date a mutuo all'avvocato, nel quale riponeva la più assoluta fiducia, sia di aver versato al medesimo il *quantum* necessario affinché regolasse una questione di tasse per la figlia, ma questi fu inadempiente, lasciando l'assistita morosa al punto che fu costretta a subire per due volte il pignoramento dei propri mobili poi venduti all'asta; quello, infine, della signora Marani, che gli imputava di aver contratto con lei un prestito cambiario, pur non essendo nella condizione di poterlo restituire<sup>420</sup>.

<sup>416</sup> Sedevano nel Direttorio in questa circostanza gli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente), Lionello Bolognesi (segretario), Sergio Bernini (relatore), Dino Bolognini, Giorgio Tassi, Francesco Rigatelli, Carlo Cagnoni e Tullo Pacchioni.

<sup>&</sup>lt;sup>417</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 36, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 25 novembre 1937, pp. 1-10.

<sup>&</sup>lt;sup>418</sup> In mancanza del fascicolo personale, è noto soltanto che Filippo Magnavacca, figlio di Giuseppe, si iscrisse all'albo degli avvocati il 29 marzo 1913 e ne fu cancellato a seguito di radiazione il 27 ottobre 1936.

<sup>&</sup>lt;sup>419</sup> Bruno Pardo di Napoleone si iscrisse all'albo degli avvocati bolognesi l'8 luglio 1918, ne fu cancellato per radiazione il 20 dicembre 1935; si iscrisse nuovamente il 21 ottobre 1935. Fin dal 27 novembre 1920 entrò a far parte del Partito Nazionale Fascista, di cui il 21 dicembre 1934 gli fu ritirata la tessera (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 905. Bruno Pardo).

<sup>&</sup>lt;sup>420</sup> Il procedimento fu avviato il 5 luglio 1934 a seguito dei sopraindicati ricorsi, rispettivamente del 25 aprile 1934, del 2 febbraio 1934 e del 23 giugno 1933

Il Direttorio bolognese<sup>421</sup> al termine del dibattimento ritenne provati i primi tre capi, riconducibili ai ricorsi della Ditta "John Cooper and son" e della signora Zanini, ma non altrettanto l'episodio di cui la signora Marani accusava l'avvocato, tanto più che nel frattempo questi aveva provveduto a saldare il debito che vantava nei suoi confronti. L'organo sindacale constatò come non restituire denaro ad un proprio cliente, prenderne a prestito tutte le sostanze, ben sapendo di non poterle rifondere, e lasciarne vendere all'asta i mobili quando gli era stato fornito il denaro per pagarne il debito di imposta costituissero fatti compromettenti «la reputazione del professionista e la dignità della classe forense». Per queste ragioni a Filippo Magnavacca fu inflitta la più severa tra le sanzioni disciplinari.

Inutile il ricorso – n. 63/1935 – presentato alla Commissione Centrale<sup>422</sup> e rigettato il 20 luglio 1936<sup>423</sup>.

Una sola, invece, la vittima dell'avv. Bruno Pardo: la signora Isotta Mignani vedova Figallo, da lui ingannata in due differenti circostanze, come la stessa ebbe a denunciare nell'esposto presentato il 20 febbraio 1933 alla Commissione Reale degli Avvocati di Bologna. *In primis*, Pardo l'aveva indotta ad un falso cospicuo prestito cambiario nei confronti di un tal Roberto Cesari, mentre in realtà il legale aveva trattenuto per sé il denaro in questione. In secondo luogo, l'avvocato aveva approfittato di una cambiale a lui consegnata dalla medesima cliente affinché le ottenesse una sovvenzione<sup>424</sup>. Ritenendo che ricorressero in tali comportamenti di Bruno Pardo gli estremi per un procedimento penale, la Commissione Reale aveva

<sup>(</sup>ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 2, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 4 febbraio 1935, pp. 1, 3, 8, 13).

<sup>&</sup>lt;sup>421</sup> Facevano parte del Direttorio gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Antonio Bianchedi (relatore), Antonio Mangaroni Brancuti, Piero Monzoni, Alfredo Pondrelli, Lorenzo Ruggi, Giuseppe Sabbatini e Paolo Tabellini.

<sup>&</sup>lt;sup>422</sup> Questa la composizione della Commissione Centrale che decise: Gino Sarrocchi (presidente), Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Bregoli, Vincenzo Manzini, Filippo Vassalli (segretario), Remigio Tamaro, Alfredo De Marsico, Mario Venditti e Daniele Bertacchi.

<sup>&</sup>lt;sup>423</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 2, Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 20 luglio 1936, pp. 8-15.

<sup>&</sup>lt;sup>424</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 12, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 29 aprile 1935, pp. 1-2.

trasmesso gli atti al procuratore del re ed il professionista era stato sottoposto a giudizio per duplice appropriazione indebita aggravata (artt. 646 e 61 n. 7 c.p.)<sup>425</sup>. Giudizio che si chiuse con una sentenza di non luogo a procedere in quanto i reati dovevano considerarsi estinti, l'uno per prescrizione e l'altro per amnistia<sup>426</sup>.

In attesa dell'esito della causa penale il Direttorio del Sindacato degli Avvocati e dei Procuratori<sup>427</sup> – subentrato alla Commissione Reale – ordinò la sospensione dell'avv. Pardo dall'esercizio della professione a tempo indeterminato<sup>428</sup>. Provvedimento contro il quale egli inutilmente ricorse – n. 122/1934 – alla Commissione Centrale<sup>429</sup>, che lo reputò inammissibile non riscontrando un'ipotesi di eccesso di potere da parte dell'organo sindacale bolognese, come sostenuto dal ricorrente, bensì il semplice esercizio di un potere discrezionale spettantegli<sup>430</sup>.

Conclusasi la vertenza giudiziaria, l'organo disciplinare bolognese avviò d'ufficio un procedimento nei confronti dell'avv. Pardo per i capi di incolpazione già sollevati dalla signora Mignani, cui aggiunse quello più generico di essersi comportato nelle suddette circostanze in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale (artt. 17, 27 e 28 l.p.f<sup>431</sup>).

Dopo aver confutato le pregiudiziali sollevate dal professioni-

<sup>&</sup>lt;sup>425</sup> Codice Penale del Regno d'Italia (1930), cit., l. II, tit. XIII, capo II. Dei delitti contro il patrimonio mediante frode, art. 646 e l. I, tit. II, capo II. Delle circostanze del reato, art. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>426</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 12, *Sentenza del Giudice Istruttore* presso il Tribunale di Bologna, 25 gennaio 1935, pp. 6-7

<sup>&</sup>lt;sup>427</sup> Facevano parte del Direttorio che prese questa decisione gli avvocati Antonio Mangaroni Brancuti (facente funzioni di presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Antonio Bianchedi, Lorenzo Calvi, Eugenio Capelli, Giorgio Ghigi, Giuseppe Sabbatini e Paolo Tabellini.

<sup>&</sup>lt;sup>428</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 12, Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 1 agosto 1934, p. 4

<sup>&</sup>lt;sup>429</sup> La Commissione Centrale era composta dagli avvocati Ageo Arcangeli (presidente), Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Bregoli, Vincenzo Manzini, Carlo Buttafuochi, Remigio Tamaro, Filippo Ungaro ed Alfredo De Marsico.

<sup>&</sup>lt;sup>430</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 12, Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 26 febbraio 1935, pp. 7-8.

<sup>&</sup>lt;sup>431</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1378, cit., artt. 17, 27 e 28.

sta<sup>432</sup>, il Direttorio<sup>433</sup> esaminò il merito della questione per concludere che gli addebiti a suo carico risultavano pienamente provati<sup>434</sup> e la gravità dei fatti accertati rendeva incompatibile la sua permanenza nell'albo degli avvocati e dei procuratori<sup>435</sup>.

## 4.2 ...verso la controparte

Solo due i professionisti del foro di Bologna protagonisti di procedimenti disciplinari con l'accusa di essere venuti meno ai normali doveri di correttezza verso la controparte. Entrambi si conclusero con l'assoluzione.

Nei confronti del primo, l'avv. Mariano Zamboni<sup>436</sup>, in seguito a reclamo presentato dal conte Antonio Verzaglia, il 13 gennaio 1936 fu avviato dal Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori un giudizio per appurare se il suo comportamento «dovesse dirsi conforme ai principi di ragione e di giustizia, nonché in armonia a quelle direttive che sono tracciate dalla legge in ordine alla dignità, al decoro ed alla probità dell'esercizio professionale»<sup>437</sup>.

Questi i capi di incolpazione a suo carico: aver indebitamente trattenuto alcune cambiali del reclamante affinché la sorella, sua cliente ed avallante delle medesime, potesse prenderne visione; aver «rifiutato illegittimamente» di restituire tali cambiali nonostante gli fossero state più volte richieste; avere in tal modo danneggiato il conte Verzaglia, privandolo della possibilità di avvalersene per di-

<sup>&</sup>lt;sup>452</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 12, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 29 aprile 1935, pp. 9-14.

<sup>&</sup>lt;sup>433</sup> Facevano parte del Direttorio gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente e relatore), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Lorenzo Ruggi, Piero Monzoni, Paolo Tabellini, Giulio Cesari e Lorenzo Calvi.

<sup>&</sup>lt;sup>434</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 12, Decisione del Direttorio, cit., p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>455</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 12, Decisione del Direttorio, cit., pp. 18-19.

Non essendosi conservato il suo fascicolo personale, sappiamo solo che Mariano Zamboni, si iscrisse all'albo degli avvocati di Bologna il 9 aprile 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>437</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 24, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 10 marzo 1936, pp. 5-6.

mostrare agli uffici fiscali l'avvenuta estinzione di passività, ottenendo così uno sgravio di imposte ed, infine, essersi comportato nelle suddette circostanze in modo non conforme alla dignità e al decoro che l'avvocatura richiedeva e richiede (artt. 17, 27, 38, 40 e 41 del R.D. 1578 del 1933)<sup>438</sup>.

L'avv. Zamboni contestò a voce e per iscritto i fatti esposti nel reclamo, dichiarando che le cambiali gli furono consegnate dalla sua assistita, affinché le conservasse per lei; che tra i due fratelli vi erano divergenze da risolvere e che non aveva restituito i documenti perché così gli aveva imposto la propria cliente<sup>439</sup>. Egli aggiunse, inoltre, che a seguito delle incolpazioni sollevate dal Sindacato, aveva ritenuto opportuno promuovere un giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna nei confronti dei fratelli Verzaglia per la nomina di altro depositario delle cambiali e dei documenti<sup>440</sup>.

Il Direttorio<sup>441</sup>, al termine dell'istruttoria, non ritenne pienamente provato quanto affermato sia dall'incolpato sia dal ricorrente. Precisò come l'addebito formulato nei confronti dell'avv. Zamboni se provato sarebbe stato «certamente di notevole gravità», confermando da parte sua la commissione di un abuso in violazione dei più elementari doveri professionali. Ma così non fu. Il comportamento dell'avvocato non poteva essere approvato incondizionatamente dall'organo sindacale, ma neppure fondatamente censurato e, dunque, egli fu assolto (10 marzo 1936) per insufficienza di prove<sup>442</sup>.

Tale decisione, tuttavia, non soddisfò l'avv. Zamboni che ricorse – n. 98/1936 – alla Commissione Centrale per chiedere la corre-

<sup>&</sup>lt;sup>458</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 24, Decisione del Direttorio, cit., pp.

<sup>1-2.</sup>ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 24, Decisione del Direttorio, cit., pp.

<sup>&</sup>lt;sup>440</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 24, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>441</sup> Facevano parte del Direttorio gli avvocati Guelfo Becchini (facente funzioni di Presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Antonio Mangaroni Brancuti (relatore), Giulio Cesari, Antonio Bianchedi, Lorenzo Calvi, Lorenzo Ruggi, Piero Monzoni e Giuseppe Sabbatini.

<sup>&</sup>lt;sup>442</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 24, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 7-10.

zione della formula assolutoria del provvedimento impugnato<sup>443</sup>, affermando come l'espressione «assoluzione per insufficienza di prove» non risultasse contemplata dalla legge professionale forense e domandando, di conseguenza, una piena assoluzione per non aver commesso i fatti<sup>444</sup>.

L'organo centrale<sup>445</sup> accolse – il 26 febbraio 1937 – il ricorso, constatando come in sede locale non fosse stata raggiunta la prova degli addebiti e, dunque, l'avv. Zamboni dovesse essere assolto «puramente e semplicemente»<sup>446</sup>.

Nei confronti del secondo professionista, l'avv. Luigi Venturini<sup>447</sup>, fu avviato – il 23 luglio 1937 – un procedimento disciplinare a seguito di un'articolata vicenda giudiziaria che vide un di lui cliente, Domenico Giuseppe Rondelli, opposto a tal Ferdinando Venturi-Bartolini.

In occasione del regolamento dei rapporti tra i due, Luigi Venturini fu accusato di avere fatto erroneamente credere a controparte che avrebbe potuto restare sul fondo oggetto di un contratto di vendita e riscattarlo con il pagamento del debito e degli interessi verso il proprio assistito. In tal modo egli ottenne il consenso all'atto di vendita. Successivamente, tuttavia, lo sfrattò. A tale specifico capo si aggiunse quello generico di aver tenuto nelle suddette circostanze atteggiamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale (artt. 11, 12, 17, 27 e 38 del R.D. 1578 del 1933)<sup>448</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>443</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 24, *Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori*, 26 febbraio 1937, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>444</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 24, *Decisione della Commissione*, cit., p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>445</sup> Sedevano nella Commissione Centrale gli avvocati Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Bregoli, Vincenzo Manzini, Filippo Ungaro, Alfredo De Marsico, Amedeo Fani, Lare Marghinotti, Mario Venditti e Daniele Bertacchi.

<sup>&</sup>lt;sup>446</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 24, *Decisione della Commissione*, cit., p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>447</sup> Luigi Venturini, figlio di Achille, si iscrisse all'albo dei procuratori di Bologna il 29 gennaio 1919 e a quello degli avvocati il 14 giugno 1932. Il 5 luglio 1934 divenne socio del locale Sindacato Fascista di categoria. Aderì al Partito Nazionale Fascista sin dal 15 marzo 1923 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 1172. Luigi Venturini).

<sup>&</sup>lt;sup>448</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 40, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 10 maggio 1938, pp. 1-2

Conclusa l'istruttoria, il Direttorio del Sindacato forense<sup>449</sup> ritenne che l'avv. Venturini dovesse essere assolto (10 maggio 1938) da tutte le incolpazioni ascrittegli perché il fatto non sussisteva. I testimoni, «superiori ad ogni sia pure lontano sospetto di partigianeria o di poca obiettività», furono concordi sulla circostanza che egli non avesse fatto credere a Venturi-Bartolini nulla di quanto affermato in relazione al primo addebito. Gli atti e i documenti prodotti, peraltro, suffragarono le risultanze orali del dibattimento per cui poté dirsi raggiunta la «prova più esauriente e più squisita della piena innocenza dell'incolpato»<sup>450</sup>.

## 4.3 ...verso il collega

Nell'arco cronologico esaminato furono otto i procedimenti disciplinari promossi dal Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna nei confronti di professionisti del foro incolpati di avere mancato ai doveri di colleganza, oggi disciplinati al titolo III del Codice deontologico<sup>451</sup>, la cui violazione allora era, invece, assorbita – come si è più volte detto – nella più generica condotta lesiva della dignità e dell'onore del ceto contemplata dall'art. 38 del regio decreto 1578 del 1933<sup>452</sup>. Tre si conclusero con la assoluzione degli avvocati, in un caso fu inflitta la pena della censura ed in un altro quella dell'avvertimento, due ebbero quale epilogo la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura ed in uno, infine, intervenne un accomodamento tra le parti.

In un paio di episodi il Direttorio si trovò a doversi confrontare con un duplice e reciproco ricorso da parte di iscritti, che lamentavano l'uno verso l'altro il mancato rispetto dei doveri di colleganza.

<sup>&</sup>lt;sup>449</sup> Erano membri del Direttorio gli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente), Lionello Bolognesi (segretario), Sergio Bernini, Dino Bolognini, Francesco Gherardi, Piero Monzoni (relatore), Tullo Pacchioni, Alfredo Pondrelli, Francesco Rigatelli e Giorgio Tassi.

<sup>&</sup>lt;sup>450</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 40, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>451</sup> Codice deontologico forense, cit., tit. III. Rapporti con i colleghi, artt. 38-45.

<sup>&</sup>lt;sup>452</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 38.

Nel primo dei due casi riscontrati l'avv. Gaetano Bagalà<sup>453</sup> fu incolpato dal collega Alfredo Svampa<sup>454</sup> di aver redatto una convenzione in termini diversi da quelli con lui concordati in precedenza. Viceversa Alfredo Svampa fu accusato da Gaetano Bagalà di aver falsamente dichiarato di non aver letto la scrittura in questione e lamentato di averla poi trovata formulata diversamente da quanto stabilito, avendola invece analizzata ed approvata. Nei confronti di entrambi venne disposto un ulteriore capo di incolpazione per essersi comportati in tali circostanze in modo non conforme al decoro e alla dignità professionale (artt. 17, 27 e 38 del R.D. 1578 del 1933)<sup>455</sup>.

In conseguenza di tali atti il Direttorio bolognese avviò un giudizio disciplinare avverso i due colleghi presunti 'scorretti'<sup>456</sup>. Giudizio disciplinare che, tuttavia, si arrestò alla fase istruttoria, nella quale il relatore, avv. Lorenzo Ruggi<sup>457</sup>, poté constatare come «autentici equivoci» avessero trovato chiarimento, tanto da indurre i professionisti a ritirare i ricorsi<sup>458</sup>. A tal fine essi predisposero e firmarono una dichiarazione, prontamente trasmessa (l'11 marzo 1935) all'organo sindacale affinché provvedesse – come fece il 13 marzo 1935 – a chiudere le due posizioni per intervenuto accomodamento.

<sup>&</sup>lt;sup>455</sup> L'avvocato Gaetano Bagalà, già iscritto all'albo dei procuratori di Palmi fin dal 1907, si trasferì in quello bolognese il 13 dicembre 1926. Iscrittosi all'albo degli avvocati felsineo il 1 dicembre 1926, ne fu cancellato per difetto di residenza il 23 luglio 1937. Vi si iscrisse nuovamente il 29 maggio 1939, chiedendo poi la cancellazione per trasferimento all'albo di Forlì il 29 maggio 1950. Dal 13 luglio 1939 fece parte del locale Sindacato di categoria, ma già dal 29 ottobre 1932 aveva aderito al Partito Nazionale Fascista (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 133. Gaetano Bagalà).

Alfredo Svampa si iscrisse all'albo dei procuratori di Bologna il 9 gennaio 1911 e a quello degli avvocati il 6 febbraio 1919, aderendo al locale Sindacato Fascista il 15 maggio 1927 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 1215. Alfredo Svampa).

<sup>&</sup>lt;sup>455</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 29-30, Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 27 febbraio 1935, p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>456</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 29-30, *Ordinanza del Direttorio*, cit., p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>457</sup> Lorenzo Ruggi si iscrisse all'albo dei procuratori di Bologna il 12 maggio 1908 e a quello degli avvocati il 17 giugno 1914. Il 13 maggio 1934 entrò a far parte del Sindacato di categoria nell'ambito del quale fu uno dei membri del Direttorio. Aderì al Partito Nazionale Fascista il 15 settembre 1929 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 977. Lorenzo Ruggi).

<sup>&</sup>lt;sup>458</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 29-30, *Lettera dell'avv. Ruggi*, 11 marzo 1935.

Il secondo episodio vide contrapposti l'avv. Vitoldo Olszewski<sup>459</sup> e l'avv. Emanuele San Filippo<sup>460</sup>, rispettivamente patrocinatore d'ufficio e patrocinatore di fiducia di una medesima cliente. Terreno di scontro tra i due legali la causa mossa da quest'ultima, tal Fernanda Bargellesi, verso la sorella Carina in Grimaldi per ottenere il pagamento degli alimenti. Una lunga causa, iniziata nel 1929, che vide i due avvocati intervenire a tutelare gli interessi della Bargellesi solo in un secondo momento (siamo nel 1935).

A seguito dei reciproci ricorsi, il Direttorio decise di avviare due procedimenti disciplinari, poi riuniti il 6 aprile 1937. Accanto ad altri capi di incolpazione<sup>461</sup>, all'avv. Olszewski furono mossi alcuni addebiti specifici oggi riconducibili alla violazione dei doveri di colleganza. In primo luogo, il non aver comunicato l'accordo raggiunto tra la cliente ed il suo avversario, procedendo a redigere in autonomia la transazione; in secondo luogo, aver suggerito che un collega avrebbe firmato tradivamente alcune comparse al solo scopo di percepire onorari non spettantigli<sup>462</sup>. L'avv. San Filippo, diversamente, fu incolpato di essersi procurato con l'inganno da persone di uno studio legale alcuni fascicoli e di avere apposto di recente la sua firma su comparse già prodotte per riscuotere compensi non dovutigli<sup>463</sup>. Ad entrambi fu inoltre imputato di essersi comportati nelle suddette circostanze in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale (artt. 11, 12, 14, 17, 27 e 38 del R.D. 1578 del 1933)<sup>464</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>459</sup> Iscrittosi all'albo dei procuratori di Bologna il 5 gennaio 1899 ed a quello degli avvocati il 29 novembre 1900, in seguito alla creazione del Sindacato l'avv. Olszewski vi aderì il 24 dicembre 1933. Nello stesso anno (il 31 luglio) era entrato nelle file del Partito Nazionale Fascista (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 832. Vitoldo Olszewski).

Emanuele San Filippo risulta iscritto all'albo bolognese dei procuratori dal 18 gennaio 1824 e a quello degli avvocati dal 7 marzo 1927. Membro del locale Sindacato di categoria dal 15 maggio 1927, il 31 luglio 1933 aderì al Partito Nazionale Fascista (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 1053. Emanuele San Filippo).

<sup>&</sup>lt;sup>461</sup> Questi ulteriori capi di incolpazione sono stati approfonditi *infra*, § 4.1.

<sup>&</sup>lt;sup>462</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 33-34, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 31 maggio 1937, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>463</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 33-34, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>464</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., artt. 11, 12, 14, 17, 27 e 38.

Ascoltati gli incolpati e i testi regolarmente citati, il Direttorio<sup>465</sup> – il 31 maggio 1937 – concluse per la colpevolezza dell'avv. Olszewski «incorso in palese e rimarchevole trascuratezza di quel dovere professionale che impone all'avvocato una sana ed esemplare correttezza nei rapporti con altri colleghi» e gli inflisse la pena della censura. Al contrario, pur rilevando che avrebbe potuto tenere una condotta migliore, assolse l'avv. San Filippo<sup>466</sup>.

Avverso tale decisione Vitoldo Olszewski ricorse – n. 39/1938 – alla Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori chiedendo l'assoluzione e lamentandone il «difetto assoluto di motivazione».

Questa colse il rilievo del ricorrente, ma non ne fece conseguire – come da lui auspicato – la nullità della pronuncia<sup>467</sup>, procedendo a verificare se avessero o meno fondamento le incolpazioni che l'organo disciplinare locale aveva ritenuto sussistere a suo carico.

Riguardo al primo addebito, vale a dire l'aver taciuto all'avv. San Filippo, seppur da lui sollecitato, la transazione conclusa per l'assistita, l'organo centrale osservò che al fine di decidere se il ricorrente avesse mancato ai propri doveri occorreva accertarsi se insisteva in capo a lui l'obbligo di comunicare al collega l'intervenuto accordo tra la Bargellesi e i coniugi Grimaldi. Un obbligo che la Commissione non ritenne essere fondato, riguardando l'accomodamento una cliente comune, ma per una causa in cui quegli non era suo patrocinatore<sup>468</sup>. Quanto, invece, all'avere affermato che l'avv. San Filippo aveva sottoscritto tardivamente alcuni atti per incassare quanto non gli spettava, la Commissione rilevò come il Sindacato lo avesse assolto da tale accusa, che non si sostanziava nella violazione di una norma disciplinare, senza tuttavia escludere il fatto imputato. A riguardo un aspetto importante fu dato dalla circostanza che l'iniziale assenza di firma del collega sulle com-

Il Direttorio era composto dagli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Mario Rizzardi (relatore), Giulio Cesari, Antonio Bianchedi, Piero Monzoni, Vito Bompani e Paolo Tabellini.

<sup>&</sup>lt;sup>466</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 33-34, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 20-21.

<sup>&</sup>lt;sup>467</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 33-34, Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 29 novembre 1937, p. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>468</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 33-34, Decisione della Commissione, cit., pp. 8-9.

parse in questione «fu riferito» all'avv. Olszewski, che, dunque, era in buona fede quando mosse tale accusa. Per queste ragioni l'organo centrale riformò la decisione impugnata ed assolse – il 29 novembre 1938 – il ricorrente<sup>469</sup>.

Ulteriori assoluzioni giunsero per gli avvocati Arturo Guidi<sup>470</sup>, Lodovico Guermandi<sup>471</sup> e Vincenzo Cavazza<sup>472</sup> – nei confronti dei quali fu aperto un unico procedimento – e per l'avv. Dante Tomesani<sup>473</sup>.

Il 4 febbraio 1936 l'avv. Ettore Trombetti<sup>474</sup> presentò ricorso al Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna esponendo una complessa situazione giudiziaria che si era venuta a creare e che in qualche modo lo coinvolgeva.

L'avv. Arturo Guidi era stato amministratore del marchese Omar Talon e per lui si era occupato di varie pratiche stragiudiziali, mentre il ricorrente era subentrato ad altro collega nella gestione delle pratiche giudiziarie per il medesimo cliente. Al momento di assumere l'incarico l'avv. Trombetti aveva informato l'avv. Guidi premurandosi di chiedergli se nulla avesse in contrario ed ottenendone il *placet*<sup>475</sup>.

<sup>469</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 33-34, Decisione della Commissione, cit., pp. 10-11.

Arturo Guidi risulta iscritto all'albo dei procuratori di Bologna dal 9 febbraio 1922 e a quello degli avvocati dal 1 luglio 1932. Fascista della prima ora, fu nelle fila del Partito Nazionale Fascista fin dal 6 novembre 1920 ed il 1 gennaio 1927 aderì al Sindacato di categoria (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 567. Arturo Guidi).

<sup>&</sup>lt;sup>471</sup> Lodovico Guermandi si iscrisse all'albo dei procuratori cittadini il 10 maggio 1919 e a quello degli avvocati il 7 ottobre 1921. Nel 1933 aderì dapprima (il 10 maggio) al locale Sindacato forense, quindi (31 luglio 1933) al Partito Nazionale Fascista (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 489. Lodovico Guermandi).

Vincenzo Cavazza si iscrisse all'albo dei procuratori di Bologna il 30 luglio 1928 e a quello degli avvocati il 25 febbraio 1933; nello stesso anno (il 10 maggio) divenne socio del locale Sindacato di categoria. Il 29 ottobre 1932 entrò nelle fila del Partito Nazionale Fascista (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 328. Vincenzo Cavazza).

<sup>&</sup>lt;sup>473</sup> Dante Tomesani si iscrisse all'albo dei procuratori bolognese dal 20 agosto 1912 e a quello degli avvocati dal 23 febbraio 1920, da cui fu cancellato per sua richiesta il 16 ottobre 1958. Il 18 maggio 1934 aderì al Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 1103. Dante Tomesani).

<sup>&</sup>lt;sup>474</sup> Il profilo dell'avv. Ettore Trombetti è brevemente delineato in A. Albertazzi, L. Arbizzani, N.S. Onofri, *Gli antifascisti*, cit., V. *Dizionario biografico R-Z*, Bologna, 1998, *Trombetti Ettore*, pp. 491-492.

<sup>&</sup>lt;sup>475</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 19, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 17 marzo 1937, pp. 3-4.

Conclusa la sua attività, Arturo Guidi inviò al proprio assistito la relativa nota spese. Questi, reputandola troppo elevata, chiese ad Ettore Trombetti di intervenire affinché si giungesse ad un accordo per una liquidazione amichevole di importo inferiore. L'attività mediatoria si rivelò inutile.

L'avv. Guidi si rivolse al Sindacato per l'opinamento della nota, che ottenne, quindi presentò decreto ingiuntivo contro il marchese Talon, il quale, a sua volta, si rivolse nuovamente all'avv. Trombetti affinché facesse opposizione. Questi, tuttavia, chiese di essere sollevato dall'incarico poiché riteneva il collega un amico, avendo frequentato la medesima scuola. Il marchese Talon diede allora mandato all'avv. Vincenzo Cavazza, con cui Ettore Trombetti ebbe vari colloqui al fine di informarlo circa i fatti.

Se il nuovo patrocinatore trattò la causa dinanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, l'avv. Trombetti continuò a tentare, invano, una composizione amichevole, volendo in ogni modo evitare di dover testimoniare su circostanze che avrebbero potuto contrastare con la domanda di un collega<sup>476</sup>.

Il suo comportamento fu, tuttavia, frainteso tanto che con una certa frequenza l'avv. Luigi Guermandi, patrocinatore dell'avv. Guidi, ne lamentò la «ambigua posizione», ritenendo che egli svolgesse «se non apertamente, tramite collega compiacente», il ruolo di legale nella medesima causa in cui si predisponeva a deporre quale teste. I colleghi, infatti, lo consideravano a torto l'autore delle difese presentate dall'avv. Cavazza per il marchese Talon nel giudizio contro l'avv. Guidi. Tale convinzione li portò a formulare «allusioni più o meno ironiche» volte a colpire l'avv. Trombetti, allusioni che – a detta del medesimo – oltrepassavano quei limiti che la correttezza professionale imponeva ed impone<sup>477</sup>.

A fronte di una simile condotta, Ettore Trombetti si rammaricò con i colleghi di quanto avevano scritto contro di lui e chiese loro di ritrattare. Ricevuta una risposta negativa, si rivolse al Sindacato.

Da parte sua l'avv. Guidi, informato del ricorso, si lamentò

<sup>&</sup>lt;sup>476</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 19, Decisione del Direttorio, cit., pp.

<sup>5-6.</sup>ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 19, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 6-8.

dell'eccezione fiscale sollevata nei suoi confronti e respinta sia dal Tribunale (sentenza 24-30 aprile 1935) sia dalla Corte d'Appello (sentenza 26 marzo 1936). Eccezione formulata dall'avv. Cavazza per l'ex cliente a solo «scopo preclusivo e impeditivo», in altre parole per fare ostruzionismo e per sottrarsi alla liquidazione del compenso. In tale episodio le magistrature avevano, peraltro, riscontrato una violazione delle norme professionali da parte del legale che l'aveva proposta<sup>478</sup>.

A seguito di questi eventi, il Sindacato bolognese deliberò di avviare – il 29 luglio 1936 – un procedimento disciplinare sia contro gli avv. Guidi e Guermandi sia nei confronti dell'avv. Cavazza. Ai primi venne mossa l'accusa di avere scritto in una comparsa che l'avv. Trombetti «stava dietro le quinte» della causa, facendo figurare altri come patrocinatore per poter testimoniare. Per il secondo, l'addebito consisteva nell'aver opposto e svolto un'eccezione di ordine fiscale «ingiustificata e pregiudizievole agli interessi generali della categoria», peraltro insistendo anche dopo che il Tribunale ne aveva riconosciuto l'infondatezza. Per i comportamenti appena ricordati tutti e tre erano poi accusati di essersi comportati in modo non conforme al decoro e alla dignità professionale<sup>479</sup> (artt. 17, 27, 38, 40 e 41 del R.D. 1578 del 1933<sup>480</sup>).

In seguito al dibattimento orale e all'audizione dei testi presentati, il Direttorio<sup>481</sup> maturò la convinzione che i fatti in oggetto non sussistessero e, pertanto, il 17 marzo 1937, assolse gli avvocati<sup>482</sup>. In particolare l'organo disciplinare ritenne che l'avv. Guermandi fosse veramente convinto del patrocinio occulto dell'avv. Trombetti e che, seppur deplorevoli gli attacchi personali formulati contro quest'ulti-

<sup>&</sup>lt;sup>478</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 19, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 9-12.

<sup>&</sup>lt;sup>479</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 19, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>480</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., artt. 17, 27, 38, 40 e 41.

<sup>&</sup>lt;sup>481</sup> Facevano parte del Direttorio gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Guelfo Becchini, Antonio Bianchedi (relatore), Antonio Mangaroni Brancuti, Giuseppe Sabbatini, Piero Monzoni, Vito Bompani ed Ermanno Rellini Rossi (segretario).

<sup>&</sup>lt;sup>482</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 19, *Decisione del Direttorio*, cit., p. 16.

mo nelle sue difese, gli stessi dovevano essere letti come «una ritorsione» all'eccezione di carattere fiscale proposta contro il suo cliente $^{483}$ .

Quanto all'avv. Cavazza, il Direttorio precisò come le eccezioni dovessero avere un intento legittimo<sup>484</sup> ed etico<sup>485</sup>, non uno «scopo puramente vessatorio» come in questo caso invece ebbero. Emerse, tuttavia, come il professionista avesse ricevuto preciso mandato di proporre quella fiscale, senza rendersi conto della sua finalità e so-pravvalutando il dovere del legale di seguire le indicazioni di difesa ricevute dal proprio assistito. Il patrocinatore, infatti, deve valutare «scrupolosamente» le ragioni e le richieste del patrocinato, ma «non può tollerare che gli sia imposta alcuna linea di condotta». Alla luce di queste considerazioni l'organo sindacale non riscontrò alcun intento persecutorio da parte di Vincenzo Cavazza<sup>486</sup>.

Riconducibile alla mancanza di correttezza e di colleganza anche il primo capo d'incolpazione<sup>487</sup> mosso all'avv. Dante Tomesani per avere asportato dal fascicolo di una causa – informandone all'ultimo momento il collega – un documento già depositato agli atti, sul quale si basava l'appello avversario. Ad esso si accompagnava la generica incolpazione di essersi comportato in modo non conforme al decoro ed alla dignità professionale (artt. 17, 27, 38, 40 e 41 del R.D. 1578 del 1933)<sup>488</sup>.

Il Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna<sup>489</sup> al termine di un procedimento disciplinare, av-

<sup>&</sup>lt;sup>485</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 19, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 12-13.

<sup>&</sup>lt;sup>484</sup> Vale a dire che «non devono apparire destituite di fondamento *prima facie*».

<sup>&</sup>lt;sup>485</sup> Vale a dire che «non debbono tendere a defraudare il collega del suo legittimo compenso e debbono essere dirette a difendere un legittimo interesse proprio e non solo ad intimorire l'avversario».

<sup>&</sup>lt;sup>486</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 19, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 14-16.

<sup>&</sup>lt;sup>487</sup> Un secondo capo di incolpazione sarà approfondito *infra*, § 4.4, in quanto inerente la scorrettezza nei confronti della magistratura.

<sup>&</sup>lt;sup>488</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 21, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori, 15 dicembre 1936, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>489</sup> Facevano parte del Direttorio gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente e relatore), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Antonio Bianchedi, Luigi Zotti, Giu-

viato d'ufficio il 29 luglio 1936<sup>490</sup>, constatò come l'asportazione del documento in questione non avesse pregiudicato nel merito le ragioni di controparte. Indubbiamente discutibile la modalità del ritiro, di cui il legale avversario fu avvertito solo all'udienza di spedizione, e che l'organo disciplinare valutò riprovevole «per ovvie ragioni di reciproco riguardo professionale» senza, tuttavia, ritenere di dover applicare alcuna sanzione disciplinare, bastando la deplorazione formulata in merito dal Tribunale di Ravenna nella sentenza del 13-17 luglio 1936 con cui si chiuse il giudizio<sup>491</sup>.

Per queste ragioni l'avv. Tomesani fu assolto (il 15 dicembre 1936) da entrambi i capi di incolpazione; il Direttorio, tuttavia, colse l'occasione per ricordargli che «sarebbe stata desiderabile una miglior linea di condotta procedurale nei confronti del collega» ed auspicabile da parte sua una maggiore sensibilità professionale<sup>492</sup>.

Si concluse con la sospensione dall'avvocatura per 6 mesi il procedimento aperto nei confronti di Antonio Tassinari a seguito di una lettera del 18 giugno 1938 con cui l'avv. Francesco Paoli Puccetti del foro di Roma, aveva informato il Sindacato forense di Bologna che il collega lo aveva incaricato di patrocinare in Cassazione un ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte d'Appello felsinea (13 luglio 1936), impegnandosi, in caso di vittoria giudiziaria o di transazione, a corrispondergli 450 lire a copertura di spese ed onorari, ma dopo aver transatto la lite non mantenne l'accordo preso ed, anzi, rispose con «pretesti e vane promesse» alle richieste di adempimento del collega<sup>493</sup>.

Per queste ragioni il professionista romano chiese l'intervento dell'organo disciplinare bolognese al fine di costringere Antonio Tassinari al rispetto degli obblighi assunti.

lio Cesari, Vito Bompani, Lorenzo Calvi, Piero Monzoni, Guelfo Becchini e Mario Rizzardi.

<sup>490</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 21, Decisione del Direttorio, cit., p.

<sup>1.</sup>ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 21, Decisione del Direttorio, cit. pp.

<sup>&</sup>lt;sup>492</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 21, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 7-8.

<sup>&</sup>lt;sup>493</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 48, Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 24 ottobre 1939, pp. 2-3.

Quest'ultimo ammetteva i fatti esposti, adducendo quale giustificazione che si era trovato nell'impossibilità di versare all'avv. Paoli Puccetti la somma concordata e promettendo di provvedervi entro un certo termine, che, tuttavia, trascorse senza che onorasse il proprio impegno. Inutile si rivelò un ulteriore sollecito da parte del Sindacato, che, pertanto, – il 20 settembre 1938 – decise di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti<sup>494</sup>. Due gli addebiti. Anzitutto, non aver corrisposto ad un collega di cui aveva richiesto il patrocinio in Cassazione la somma concordata in caso di vittoria o di transazione. Quindi, avere in tali circostanze assunto atteggiamenti e tenuto comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale (artt. 12, 17, 27 e 38 del R.D. 1578 del 1933)<sup>495</sup>.

Il Direttorio<sup>496</sup> constatò come non vi fosse alcun dubbio sulla verità dei fatti lamentati dall'avv. Paoli Puccetti in quanto confermati nel corso dell'istruttoria dall'incolpato. L'organo disciplinare bolognese insistette, peraltro, sulla «particolare gravità» di tali episodi per due ordini di motivi. In primo luogo, perché l'avv. Antonio Tassinari, dopo aver raggiunto un accordo ed incassato l'ammontare di spese, competenze ed onorari, non sentì il dovere di adempiere l'obbligo preso verso un collega. In secondo luogo, perché lo stesso, dopo aver ripetutamente rassicurato l'organo sindacale che avrebbe provveduto all'invio della somma in questione, vi disattese, «manifestando così una insensibilità morale che aggrava la sua posizione»<sup>497</sup>.

L'organo disciplinare rilevò come la condotta di Antonio Tassinari risultasse non conforme alla dignità e al decoro che la professione richiedeva, sottolineando come un avvocato più di tutti gli altri dovesse sentire la necessità di far fronte agli impegni assunti, specie nei confronti di un collega e se inerenti all'attività professionale.

<sup>&</sup>lt;sup>494</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 48, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 8 novembre 1938, p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>495</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 48, *Decisione del Sindacato*, cit., pp.

<sup>&</sup>lt;sup>496</sup> Sedevano nel Direttorio gli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente), Sergio Bernini (relatore), Mario Rizzardi, Enrico Ghezzi, Francesco Rigatelli, Carlo Cagnoni, Francesco Gherardi e Giorgio Tassi.

<sup>&</sup>lt;sup>497</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 48, *Decisione del Sindacato*, cit., p. 4.

Lo stesso, tuttavia, non si mostrò particolarmente sorpreso dato che l'incolpato aveva già «più volte dimostrato di non sapere rivestire la toga col dovuto decoro e con la dovuta illibata e specchiata condotta», come attestano i numerosi procedimenti disciplinari cui era stato sottoposto<sup>498</sup>, tutti conclusisi con la sospensione dall'esercizio della professione per un certo periodo.

Il Direttorio si pronunciò per la colpevolezza dell'avv. Tassinari, che sospese nuovamente – l'8 novembre 1938 – dall'avvocatura, questa volta per 6 mesi<sup>499</sup>.

Avverso tale pronuncia egli presentò ricorso – n. 13/39 – alla Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori presso il Ministero di Grazia e Giustizia, lamentando incompetenza ed eccesso di potere da parte dell'organo disciplinare di primo grado; una pena eccessiva; una motivazione errata e contraddittoria; la mancata applicazione del condono previsto dall'art. 40 del regio decreto 15 febbraio 1937, n. 77<sup>500</sup>.

La Commissione rigettò il ricorso, constatando l'infondatezza di tutti e quattro i motivi. Quanto al primo, affermò che nel caso di fatti determinanti una menomazione dell'onore e del prestigio forense, il Direttorio aveva «il diritto e il dovere di procedere», a prescindere dai successivi atteggiamenti del denunziante verso l'incolpato<sup>501</sup>. Circa il secondo motivo, in considerazione della particolare gravità di quanto commesso da Antonio Tassinari (già evidenziata anche a livello locale), la sanzione fu reputata proporzionata. In merito alla motivazione giudicata errata e contraddittoria dal ricorrente poiché l'organo sindacale prima aveva affermato che la sua condotta meritava censura e poi lo aveva sospeso dall'attività professionale, la Commissione precisò come egli fosse incorso in un equivoco, attribuendo alla parola 'censura', usata genericamente nel senso di 'riprovazione', lo specifico significato di cui all'art. 40 n. 2 del regio

 <sup>498</sup> Si tratta dell'avvocato che in questo arco cronologico fu protagonista di più procedimenti disciplinari, per i quali v. supra, §§ 3.4 e 4.1 ma anche infra, § 5.
 499 ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 48, Decisione del Sindacato, cit., pp.

<sup>&</sup>lt;sup>500</sup> R.D. 15 febbraio 1937, n. 77, cit., art. 40.

 $<sup>^{\</sup>rm 501}\,$  ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 48, Decisione della Commissione, cit., p. 5.

decreto n. 1578 del 1933<sup>502</sup>. Da ultimo, non poté accogliersi neppure la richiesta di condono, per la quale si deve considerare la data in cui l'impegno fu violato e non quella in cui fu assunto, come sosteneva Antonio Tassinari, per poter rientrare nella previsione normativa<sup>503</sup>.

La medesima sanzione, seppur per soli 2 mesi, fu inflitta, al termine di un complesso e già ricordato procedimento<sup>504</sup>, a Luigi Cicognani, ritenuto colpevole di aver violato i doveri di colleganza<sup>505</sup>. In particolare gli fu riconosciuto di non aver voluto procedere, senza alcuna plausibile ragione e «in dispregio agli evidenti doveri di colleganza», al pagamento dovuto ad altro legale da un suo cliente, benché questi gli avesse consegnato la somma necessaria. Vi provvide solo quando apprese che l'avv. Roberto Tabellini<sup>506</sup> aveva sporto una denuncia penale a suo carico per tale episodio<sup>507</sup>.

L'organo disciplinare bolognese<sup>508</sup> constatò come i principi che informano i rapporti tra professionisti del foro fossero stati lesi dall'avv. Cicognani in duplice modo: sia rifiutandosi di versare il denaro effettivamente dovuto ad un collega, sia «lesinando fino al centesimo» il pagamento e decidendosi a provvedervi solo di fronte al pericolo di conseguenze penali.

Benché l'incolpato sostenesse che la sua condotta fosse orientata dal desiderio di tutelare gli interessi del proprio assistito, il Direttorio mostrò dubbi a riguardo ed il comportamento successivo del legale, vale a dire la consegna del *quantum* dovuto nel timore di una condanna penale, dimostrò appieno la sua responsabilità. L'organo

<sup>&</sup>lt;sup>502</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>503</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 48, *Decisione della Commissione*, cit., pp. 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>504</sup> V. supra, § 4.1.

<sup>&</sup>lt;sup>505</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 15, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 5 luglio 1936, pp. 25-27.

<sup>&</sup>lt;sup>506</sup> Roberto Tabellini, figlio di Paolo, si iscrisse all'albo dei procuratori bolognesi il 5 dicembre 1901 e a quello degli avvocati il 25 gennaio 1904 da cui si cancellò volontariamente l'11 maggio 1937. Fin dal 20 settembre 1926 aderì al locale Sindacato forense (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 1138. Roberto Tabellini).

<sup>&</sup>lt;sup>507</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 15, *Decisione del Direttorio*, cit., pp.

<sup>&</sup>lt;sup>508</sup> Il Direttorio risultava costituito dagli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Eugenio Capelli (relatore), Giulio Cesari, Guelfo Becchini, Vito Bompani, Giuseppe Sabbatini e Mario Rizzardi.

sindacale si lasciò andare anche ad una considerazione di ordine morale, giudicando «riprovevole» il comportamento dell'avv. Cicognani, non reputando ammissibile che un professionista del foro speculasse – neppure nell'interesse del proprio cliente – su quanto giustamente dovuto ad un collega.

Il Direttorio, in considerazione del fatto che rientrava tra i suoi compiti «preoccuparsi dei doveri di colleganza» vincolanti tutti gli appartenenti al ceto<sup>509</sup>, ritenne Luigi Cicognani responsabile e lo sospese – il 5 luglio 1936 – dall'esercizio della professione per 2 mesi<sup>510</sup>.

L'avvocato propose ricorso – n. 21/1937 – alla Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, il cui giudicato, seppur comunicato al Sindacato in data 5 novembre 1937, non ci è purtroppo pervenuto<sup>511</sup>.

Tra i procedimenti disciplinari per violazione dei doveri di colleganza si può, infine, ricordare quello nei confronti dell'avv. Ferdinando Casini<sup>512</sup>. Questi si era rivolto al collega Odoardo Bonazzi del foro di Verona affinché svolgesse per lui le funzioni di corrispondente in una causa che vedeva coinvolto un proprio cliente; gli aveva inviato le deduzioni e promesso di fargli avere in tempi brevissimi il rimborso spese, senza poi provvedervi ma rassicurandolo che avrebbe adempiuto personalmente in occasione dell'udienza di discussione. Ma l'avv. Casini perse – o così disse – il treno e non si recò mai a Verona<sup>513</sup>.

La causa fu mandata a sentenza senza che l'avv. Bonazzi potesse presentare il fascicolo e le conclusioni perché non gli erano stati spediti da Bologna. Egli riuscì ad ottenere di presentare il fascicolo in un secondo momento, ma quando questo finalmente giunse conteneva una comparsa con nuove conclusioni ed eccezioni, che il col-

<sup>509</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 15, Decisione del Direttorio, cit., pp. 16-17.

<sup>&</sup>lt;sup>510</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 15, Decisione del Direttorio, cit., pp. 25-26.

<sup>&</sup>lt;sup>511</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 15, Comunicazione della Decisione della Commissione Centrale, 5 novembre 1937.

<sup>&</sup>lt;sup>512</sup> Brevi cenni su questo professionista *supra*, nt. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>513</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 51, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 28 febbraio 1939, pp. 2-3.

lega avversario rifiutò. Conclusosi in maniera sfavorevole al proprio cliente il giudizio di primo grado, Ferdinando Casini propose appello, inviando al corrispondente l'atto di citazione pochi giorni prima dell'udienza, tanto che questi, ignaro dell'iniziativa, riuscì a malapena a costituirsi.

A seguito di questo ennesimo episodio non mancarono le doglianze del professionista veronese, che invitò il collega ad avvertirlo preventivamente ogniqualvolta intendesse sceglierlo come corrispondente, ad inviargli per tempo gli atti necessari e ad accompagnare ogni richiesta con un sufficiente fondo spese. Contestualmente lo esortò a fargli avere un anticipo per il giudizio d'appello ed il
saldo della parcella per quello di primo grado, precisando che diversamente avrebbe rinunciato al mandato<sup>514</sup>.

Benché l'avv. Casini a nulla provvedesse, il collega, animato da un indubbio senso del dovere, si occupò ugualmente della lite, ricevendo richiesta – via telegrafo – il giorno dell'udienza, da parte dell'avv. Casini, di domandare un rinvio poiché aveva nuovamente perso il treno. Inutile il tentativo di Bonazzi: la causa fu mandata a sentenza e l'esito fu negativo, tanto che l'avv. Casini chiese il fascicolo per ricorrere in Cassazione. Per definire i rapporti con l'avv. Bonazzi egli auspicava un accordo amichevole, ma questi nel frattempo aveva ottenuto dal Tribunale decreto di ingiunzione per il pagamento di quanto dovutogli.

A seguito di questa incresciosa vicenda il professionista veronese, pur senza un formale ricorso, scrisse al Sindacato felsineo richiamando l'attenzione sul contegno tenuto dall'avv. Casini nei suoi confronti<sup>515</sup>.

Il Direttorio decise di aprire – il 28 dicembre 1938 – un procedimento disciplinare verso quest'ultimo per non aver trasmesso al proprio corrispondente il fondo spese che più volte gli era stato sollecitato; per aver fatto pervenire al collega gli atti di causa solo all'ultimo momento, rendendo più complicato il suo compito; per essersi fatto restituire il fascicolo di causa prima che il corrispondente fosse

<sup>&</sup>lt;sup>514</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 51, Decisione del Sindacato, cit., pp.

<sup>3-4.

515</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 51, Decisione del Sindacato, cit., pp. 5-6.

stato liquidato con il pretesto di dover presentare ricorso in Cassazione e per avere in tali circostanze tenuto comportamenti ed atteggiamenti lesivi della dignità e del decoro professionale (artt. 12, 17, 27 e 38 del R.D. 1578 del 1933<sup>516</sup>)<sup>517</sup>.

Nell'ambito dell'istruttoria gli addebiti a carico di Ferdinando Casini risultarono in gran parte provati: egli stesso «non ha saputo o potuto giustificare in modo esauriente» il proprio contegno nei confronti del collega, che mise inutilmente in difficoltà nell'esercizio delle proprie funzioni di corrispondente. Non trovò, invece, conferma il capo di incolpazione per cui avrebbe ottenuto la restituzione del fascicolo senza saldare l'avv. Bonazzi. Emerse, anzi, che questi era già stato soddisfatto dal cliente nei confronti del quale aveva presentato decreto ingiuntivo, pertanto nulla ostava a che l'incolpato potesse chiedere la consegna del fascicolo poiché questa non avrebbe in alcun modo danneggiato il collega<sup>518</sup>. Indubbio, infine, che l'avv. Casini avesse tenuto in simili circostanze un comportamento non conforme alla «specchiatissima dignità» e all'«alto senso di colleganza» che doveva e deve essere sentito e praticato da chi esercita la professione forense<sup>519</sup>.

Acclarata, dunque, la responsabilità dell'incolpato, il Direttorio<sup>520</sup> gli inflisse – il 28 febbraio 1939 – la pena dell'avvertimento<sup>521</sup>.

## 4.4 ...verso la magistratura

9.

Negli anni in cui il controllo del ceto forense spettò al Sindacato Fascista furono aperti procedimenti disciplinari per mancanza di

<sup>&</sup>lt;sup>516</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., artt. 12, 17, 27 e 38.

<sup>&</sup>lt;sup>517</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 51, Decisione del Sindacato, cit., pp.

<sup>1-2.</sup>ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 51, Decisione del Sindacato, cit., pp.

<sup>7-8.

519</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 51, Decisione del Sindacato, cit., p.

<sup>&</sup>lt;sup>520</sup> Il Direttorio risultava composto dagli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente), Lionello Bolognesi (segretario), Sergio Bernini, Carlo Cagnoni, Francesco Gherardi, Antonio Mangaroni Brancuti, Piero Monzoni (relatore), Tullo Pacchioni e Giorgio Tassi.

<sup>&</sup>lt;sup>521</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 51, Decisione del Sindacato, cit., pp. 9-10.

ossequio verso la magistratura nei confronti di soli tre avvocati bolognesi. Occorre, peraltro, sottolineare che, solo per uno di essi si arrivò alla sanzione.

Il caso è quello dell'avv. Paolo Marocco<sup>522</sup> che concluso positivamente – con il rigetto dell'opposizione avanzata da parte avversa – un giudizio penale coinvolgente un proprio cliente, subì con ordinanza del Pretore, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 20 settembre 1922, n. 1356<sup>523</sup>, la riapertura del contraddittorio per aver omesso di produrre la documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione e per non aver fornito la prova del proprio credito, necessarie per l'esame del merito<sup>524</sup>.

Nella conclusionale di questa seconda causa l'avv. Marocco criticò pesantemente tale ordinanza, formulando nei confronti del vice-pretore frasi gravemente irrispettose<sup>525</sup>. Frasi di cui il magistrato – con sentenza del 26-28 dicembre 1938 – aveva ordinato lo stralcio ai sensi dell'art. 63 c.p.c.<sup>526</sup>, contestualmente inviando sentenza e comparsa 'incriminata' al Sindacato degli Avvocati e dei Procura-

<sup>522</sup> Anche se non si è conservato il fascicolo personale dell'avv. Marocco, sappiamo che fu iscritto all'albo degli avvocati di Bologna il 5 luglio 1921 e che il 31 luglio 1933 aderì al Partito Nazionale Fascista.

<sup>&</sup>lt;sup>523</sup> R.D. 20 settembre 1922, n. 1356, cit., art. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>524</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 54, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 giugno 1939, pp. 3-4.

ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 54, *Decisione del Sindacato*, cit., pp. 2-3, « È stato quindi con la più dolorosa meraviglia (solo ... attenuata dall'essere, il provvedimento di rilettura, stato – naturalmente! – emesso da un collega) che la creditrice opposta si è vista mettere la causa in rilettura per l'udienza odierna, con una giustificazione, il cui semplice esame non può che lasciare oltremodo meravigliati dall'audace sicurezza della relativa enunciazione, là dove si afferma che la motivata richiesta contenuta nella nostra precedente comparsa delli 23 settembre 1938 ... rende indispensabile l'esame di merito (!) e che ... si rende, quindi, indispensabile la produzione dei documenti, già allegati al ricorso per ingiunzione, od altrimenti che sia fornita comunque la prova del credito!!!» e, ancora, «Non possiamo, quindi, dopo tutto quanto precede, che lamentare l'assoluta infondatezza delle ragioni, dal ... collega addotte per mettere in rilettura la presente causa, nella speranza (forse) di poter così ... sanare la posizione processuale del collega avversario, per la debitrice opponente ... !».

<sup>&</sup>lt;sup>526</sup> Codice di Procedura Civile per il Regno d'Italia, Milano, 1865, l. I. Dell'ordine e della forma dei giudizi, tit. I. Disposizioni generali, art. 63, «L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare, anche d'uffizio, che siano soppresse o cancellate le scritture oltraggiose o contrarie al buon costume o all'ordine pubblico».

tori affinché assumesse verso il professionista i provvedimenti più opportuni<sup>527</sup>.

Il Direttorio, ascoltato l'incolpato, deliberò – il 14 marzo 1939 – di aprire d'ufficio un procedimento disciplinare<sup>528</sup>, imputandogli di aver oltraggiato un magistrato e di aver assunto atteggiamenti e tenuto comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionali (art. 12, 17, 27 e 38 del R.D. 1578 del 1933<sup>529</sup>)<sup>530</sup>.

L'organo sindacale<sup>531</sup> ritenne raggiunta la prova della colpevolezza dell'avv. Marocco dalla semplice lettura delle parole offensive, sufficienti a deplorarne la condotta in quanto certamente dimostravano un «inusitato» ed «inopportuno» linguaggio utilizzato per criticare l'operato del vice-pretore. Precisò, inoltre, come la «vivacità di linguaggio» cui poteva essere portato il legale per sostenere la propria difesa non doveva mai oltrepassare certi limiti, poiché diversamente venivano meno il decoro, la dignità e quella sensibilità professionale che «deve sempre informare e guidare le difese».

Inutili le giustificazioni addotte dall'avvocato, che affermò di non aver mai voluto offendere in alcun modo il vice-pretore onorario autore di quell'ordinanza da lui tenacemente criticata. Il Direttorio – il 20 giugno 1939 – acclarò la responsabilità dell'avv. Marocco ma, in considerazione dei di lui buoni precedenti così come dell'ammissione di aver commesso un fatto riprovevole, gli inflisse la pena della sola censura<sup>532</sup>.

Altra sorte ebbero i procedimenti che coinvolsero l'avv. Anto-

2-3.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 54, Decisione del Sindacato, cit., p.4.

<sup>&</sup>lt;sup>528</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 54, Decisione del Sindacato, cit., pp.

<sup>4-5.</sup> S29 R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., artt. 12, 17, 27 e 38.

<sup>&</sup>lt;sup>530</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 54, Decisione del Sindacato, cit., pp.

Ouesta la composizione del Direttorio: avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente), Lionello Bolognesi (segretario), Sergio Bernini, Francesco Gherardi, Enrico Ghezzi, Antonio Mangaroni Brancuti, Piero Monzoni (relatore), Tullo Pacchioni, Mario Rizzardi e Giorgio Tassi.

<sup>&</sup>lt;sup>552</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 54, Decisione del Sindacato, cit. pp. 5-6.

nio Pizzoli<sup>533</sup> ed il già ricordato Dante Tomesani<sup>534</sup> a carico dei quali l'organo disciplinare bolognese non riconobbe alcuna mancanza.

Il primo, in qualità di legale di una delle parti, ad apertura di un giudizio civile, successivo a quello penale per sinistro stradale celebratosi di fronte alla Pretura di Rimini, lamentò per iscritto «con meraviglia e con impressioni che è meglio tacere» come il vice-pretore, dopo aver letto in udienza un dispositivo di piena condanna della parte avversa, lo aveva poi stravolto al momento del deposito della sentenza.

Conosciute queste parole poco rispettose verso la magistratura, l'avvocato di controparte si affrettò a denunciare il collega presso la Pretura di Rimini, ma, questi informato dei fatti, modificò la comparsa, che, al momento della produzione, non conteneva più alcuna frase offensiva<sup>535</sup>.

Cionostante gli atti giunsero al Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna affinché procedesse disciplinarmente contro l'avv. Pizzoli e così – il 19 maggio 1936 – fu avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti per avere scritto parole che «offendono la onorabilità e il decoro di un magistrato» e per essersi comportato in tale circostanza in modo non conforme al decoro e alla dignità professionale (artt. 17, 27, 38, 40 e 41 del R.D. 1578 del 1933)<sup>536</sup>.

Nell'ambito dell'istruttoria, tuttavia, l'organo disciplinare<sup>537</sup> si convinse che l'avvocato fosse in totale buona fede quando aveva di-

4.

Antonio Pizzoli Tabboni di Andrea, bolognese, si iscrisse all'albo dei procuratori il 13 gennaio 1922 e a quello degli avvocati il 23 aprile 1923. Fascista della prima ora, aderì al Partito il 20 novembre 1920 e al Sindacato forense di Bologna il 20 maggio 1926. In seguito al richiamo alle armi nel '40 abbandonò la professione, il cui esercizio riprese a partire dal 1 gennaio 1947 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 843. Antonio Pizzoli Tabboni).

<sup>&</sup>lt;sup>534</sup> V. supra, § 4.3.

<sup>&</sup>lt;sup>535</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 18, Decisione del Sindacato, cit., p.

<sup>&</sup>lt;sup>536</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 18, Decisione del Sindacato, cit., pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>537</sup> Il Direttorio era formato dagli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Eugenio Capelli (relatore), Paolo Tabellini, Antonio Bianchedi, Antonio Mangaroni Brancuti, Luigi Zotti e dal dott. proc. Vito Bompani.

chiarato di aver sentito leggere in udienza un dispositivo diverso da quello poi formulato nella sentenza ed escluse una sua condotta dolosa<sup>538</sup>.

La velina della comparsa 'incriminata' era stata consegnata in via amichevole all'avvocato di controparte, ma questi, rivelando un'indubbia e deplorevole mancanza della più ovvia lealtà tra colleghi, ne aveva informato la Pretura. Questo, dunque, il canale tramite il quale ne venne a conoscenza. L'avv. Pizzoli, peraltro, «dette prova di rapida comprensione nei rapporti dei suoi doveri verso la magistratura, sopprimendo, senza bisogno di alcuna insistenza, le frasi inopportune»<sup>539</sup>.

Per queste ragioni il Direttorio optò – il 2 dicembre 1936 – per la completa assoluzione del professionista dalle incolpazioni ascrittegli<sup>540</sup>.

Quanto all'avv. Dante Tomesani, nell'ambito del già ricordato procedimento disciplinare, oltre ad essere incolpato di aver trasgredito alle «buone norme» di correttezza e di colleganza<sup>541</sup>, fu altresì accusato di aver violato quei principi «di rigorosa deferenza e rispetto che devono sempre presiedere ai rapporti fra gli avvocati e la Magistratura» poiché non rispose – «come sarebbe stato suo dovere» – al richiamo rivoltogli dal presidente del Tribunale di Ravenna ed, anzi, usò verso di lui espressioni eccessivamente prive della dovuta reverenza<sup>542</sup>.

Il Direttorio<sup>543</sup>, dopo aver ribadito l'obbligo inderogabile per gli avvocati di tenere rapporti di «scrupolosa correttezza» e di «rispettoso ossequio» con la magistratura, in un primo momento ritenne l'avv. Tomesani colpevole, per non aver risposto all'invito del presi-

2.

<sup>&</sup>lt;sup>538</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 18, Decisione del Sindacato, cit., p.

<sup>6.

539</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 18, Decisione del Sindacato, cit., p.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 18, Decisione del Sindacato, cit., p.

<sup>8.</sup>Per questi aspetti v. *supra*, § 4.3.

<sup>&</sup>lt;sup>542</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 21, Decisione del Sindacato, cit., p.

<sup>&</sup>lt;sup>543</sup> Per la composizione dell'organo disciplinare dinanzi al quale si celebrò questo procedimento disciplinare v. *supra*, nt. 489.

dente di consegnare un fascicolo sottratto agli atti di causa e per essersi risentito ed addirittura considerato diffamato da tale richiamo. Ad un esame più approfondito, tuttavia, il Direttorio constatò come in tale atteggiamento non potesse ravvisarsi alcun dolo e, pertanto, l'avvocato fu assolto<sup>544</sup>.

## 5. L'accaparramento di clientela

Ancor oggi vietato dall'art. 37<sup>545</sup> del nuovo Codice deontologico forense, entrato in vigore nel 2014, il procacciamento illecito di clientela fu combattuto dall'organo di autogoverno dell'avvocatura bolognese anche in età fascista, quando in assenza di una norma *ad hoc* veniva ricondotto all'art. 38 l.p.f.<sup>546</sup>. Come è stato sottolineato, si tratta di questione «sempre presente ed indipendente rispetto al clima politico»<sup>547</sup>, da avversare e sanzionare in quanto integrante un comportamento lesivo del decoro e della dignità professionale.

A Bologna, nel periodo in cui il potere disciplinare sugli avvocati spettava al Sindacato Fascista, i procedimenti per accaparramento di clientela furono sette. Occorre sottolineare come quello in oggetto sia un illecito di difficile dimostrabilità, essendo con frequenza realizzato per mezzo di intermediari. È questa la ragione per cui la

<sup>&</sup>lt;sup>544</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 21, *Decisione del Sindacato*, cit., pp. 6-8.

<sup>545</sup> Codice deontologico forense, cit., tit. II. Rapporti con il cliente e con la parte assistita, art. 37, «1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. 2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali. 3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. 4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, si svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 5. È altresì vietato all'avvocato offrire senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. 6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura».

<sup>&</sup>lt;sup>546</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>547</sup> E. Proni, *La nascita dell'ordine*, cit., p. 89.

gran parte di tali vertenze si chiuse con l'assoluzione dell'incolpato ora perché il fatto non gli era imputabile, ora per insufficienza di prove. Fecero eccezione quella nei confronti dell'avy. Ernesto Tuttobene<sup>548</sup> ed, in misura minore, quelle coinvolgenti l'avv. Antonio Tassinari<sup>549</sup> e l'avy. Luigi Cicognani, sanzionati rispettivamente il primo con la radiazione dall'albo e i secondi con la sospensione per 2 mesi dall'esercizio della professione.

Furono peculiari per il primo le ragioni che spinsero il Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna<sup>550</sup> ad avviare – il 5 febbraio 1935 – un procedimento disciplinare per «avere compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense» attraverso un'inserzione pubblicitaria che ne offriva la consulenza ed assistenza legale per una modica cifra mensile<sup>551</sup>. Essa compariva, a fianco di altre pubblicità (una pensione, una sartoria ed una pellicceria), in un listino dei prezzi delle consumazioni di un locale<sup>552</sup>.

Inutile la difesa di Ernesto Tuttobene che non negò l'inserzione sul menù, ma si giustificò spiegando che le parole «e assistenza» erano state impropriamente aggiunte dal tipografo. Egli, infatti, riteneva che pubblicizzare la propria opera di consulenza<sup>553</sup> fosse del tutto lecito ed in alcun modo non compromettente per la reputazione professionale propria e dell'intero ceto forense.

In mancanza del fascicolo personale dell'avvocato, sappiamo soltanto che Ernesto Tuttobene, figlio di Cristoforo, era originario della provincia di Enna. La sua iscrizione all'albo degli avvocati data 8 marzo 1934, mentre quella al Partito Nazionale Fascista risale al novembre del '24.

Per una prima informazione su questo professionista del foro v. supra, nt. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>550</sup> Il Direttorio risultava formato dagli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Antonio Bianchedi, Lorenzo Calvi (relatore), Giulio Cesari, Piero Monzoni, Giuseppe Sabbatini e Paolo Tabellini (segretario).

Ouesto il testo dell'inserzione pubblicitaria: «Istituto di consulenza e di assistenza legale ad abbonamenti. Direttore Avv. E. Tuttobene - Via Venezia, 1, Bologna. L'istituto, mediante il pagamento di lire dieci mensili, fornisce ai propri abbonati la consulenza ed assistenza legale per qualunque controversia» (ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 8, Inserzione pubblicitaria).

<sup>&</sup>lt;sup>552</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 8, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 marzo 1935, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>553</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 8, Decisione del Direttorio, cit., pp.

Il Direttorio rilevò come dalle parole dell'avvocato fosse evidente che egli non avesse «la benché minima idea di quello che deve essere il senso della propria reputazione professionale e della dignità della classe alla quale appartiene». Il suo comportamento fu giudicato a tal punto lesivo del decoro che l'avvocatura richiedeva da meritare, al termine di un veloce procedimento disciplinare (il 20 marzo 1935), la pena della radiazione dagli albi<sup>554</sup>.

Nei confronti di tale decisione Ernesto Tuttobene presentò ricorso – n. 68/1935 – alla Commissione Centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia<sup>555</sup>, lamentando come la sanzione disciplinare comminatagli fosse «esageratamente sproporzionata alla entità della infrazione» e come la decisione, considerata la sua severità, risultasse insufficientemente motivata.

Il Direttorio, nel trasmettere il ricorso all'organo centrale si premurò, tuttavia, di informarlo che in data 4 maggio 1935 al ricorrente era stata ritirata la tessera del Partito Nazionale Fascista per indegnità<sup>556</sup>. Un provvedimento che, seppur successivo alla pronuncia dell'organo disciplinare bolognese, forse ne spiega l'eccessiva severità verso un iscritto al Sindacato non così vicino alle idee del Regime e dalla dubbia condotta professionale e morale. Sotto il primo profilo, gli si rimproverava di avere stretti rapporti con l'avvocato antifascista Tommaso Destito<sup>557</sup>, mentre sotto il secondo aspetto, era reo di aver abbandonato la famiglia per convivere con altra donna, anch'essa sposata.

Senza entrare nel merito della questione, la Commissione dichiarò inammissibile il ricorso per motivi formali, essendo stato proposto il sedicesimo giorno dopo la notificazione del provvedimento, ossia fuori termine<sup>558</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>554</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 8, Decisione del Direttorio, cit., p. 5.

Facevano parte della Commissione Centrale gli avvocati Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Bregoli, Vincenzo Manzini, Filippo Vassalli, Remigio Tamaro, Alfredo De Marsico, Lare Marghinotti, Mario Venditti e Daniele Bertacchi.

<sup>&</sup>lt;sup>556</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 8, Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 31 ottobre 1935, p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>557</sup> Tale avvocato fu a sua volta oggetto di un procedimento disciplinare, per il quale v. *infra*, § 6.2.

<sup>&</sup>lt;sup>558</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 8, *Decisione della Commissione*, cit., pp. 5-6. V. R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50 co. 2.

Fu questo l'unico tra i procedimenti disciplinari per accaparramento di clientela che si concluse con una sanzione severa, cui, seppur non esplicitate, non dovettero risultare estranee le ragioni politiche.

Quanto agli altri, è di poco successivo (17 luglio 1935) quello avviato dal Direttorio<sup>559</sup> nei confronti dell'avv. Antonio Tassinari, imputato, in primo luogo, di aver «fatto opera di accaparramento» di cause di infortunio sul lavoro, ricorrendo all'ausilio di due intermediari, Ernesto Petazzoni e Pietro Meloncelli. Questi ultimi, infatti, furono trovati presso l'Ospedale della Cassa nazionale infortuni intitolato a Benito Mussolini<sup>560</sup> in possesso di numerosi biglietti da visita del legale e di moduli a stampa utilizzati per le pratiche infortunistiche. In secondo luogo, egli era accusato di aver tentato – mediante i due medesimi procacciatori, colti sul fatto – di farsi affidare dall'operaio Giovanni Zamboni la pratica relativa al suo sinistro. Da ultimo, lo si incolpava genericamente di essersi comportato in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale<sup>561</sup>.

L'organo sindacale, udito l'avvocato ed i testi a discarico da lui indicati, non poté che emettere una pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove dai primi due capi di incolpazione, non essendo chiaramente emerso né il generico procacciamento di cause da parte di Tassinari né lo specifico tentativo di convincere un ben determinato soggetto ad affidargli la propria pratica infortunistica. Fondamentale si rivelò la testimonianza di uno dei due mediatori, che dichiarò di essere andato nello studio legale per altri motivi e di aver lì incontrato un ex impiegato del patronato, il quale, non presente Antonio Tassinari, gli consegnò dei foglietti con il timbro dell'avvo-

<sup>559</sup> Sedevano nel Direttorio gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Guelfo Becchini, Antonio Bianchedi, Lorenzo Calvi, Eugenio Capelli, Giulio Cesari, Piero Monzoni, Mario Rizzardi, Giuseppe Sabbatini e Paolo Tabellini.

L'edificio fu requisito dall'autorità militare durante la Prima Guerra Mondiale e nel 1924, dopo un'accurata ristrutturazione, divenne Ospedale della Cassa Nazionale Infortuni; dal 1926 fu intitolato a Benito Mussolini. Dotato di ampi reparti di degenza, ambulatori e pronto soccorso, divenne un punto di specializzazione per la traumatologia. L'assistenza era affidata a personale civile e religioso.

<sup>&</sup>lt;sup>561</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 13, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 21 ottobre 1935, pp. 1-2.

cato, pregandolo di distribuirli tra i suoi colleghi; precisò inoltre di aver dato il biglietto da visita del legale al solo Zamboni, in cui si imbatté per caso in ospedale, dove si era recato per un suo sinistro e non per fare pubblicità a Tassinari.

Se la distribuzione di biglietti da visita da parte di un dipendente dello studio non poté assurgere a valore di prova, fu però più che sufficiente ad ingenerare nel Direttorio – «geloso custode e difensore della dignità e del decoro professionale» – «un forte dubbio» che l'incolpato avesse commesso i fatti imputatigli<sup>562</sup> e, pertanto, Antonio Tassinari fu giudicato colpevole del terzo addebito. Nella sua difesa egli dichiarò che l'accaparramento di clientela, benché non fosse un comportamento rispettoso della dignità e del decoro professionale, era tuttavia assai diffuso nel ceto forense cittadino. Specie per i piccoli studi che lottavano per la sopravvivenza, egli non riteneva che l'accordo tra un avvocato, un procacciatore ed un medico allo scopo di procurare cause di infortunio dovesse considerarsi illecito, quasi ammettendo e giustificando la propria condotta<sup>563</sup>.

Il provvedimento dell'associazione sindacale bolognese, che – con decisione 21 ottobre 1935 – inflisse ad Antonio Tassinari la sospensione dall'esercizio della professione per 4 mesi<sup>564</sup>, oltre a sanzionare il caso sottoposto alla sua attenzione, voleva stigmatizzare una condotta assai riprovevole e disincentivare quel sistema ben conosciuto dall'avvocato e notoriamente praticato in alcuni studi cittadini<sup>565</sup>.

Nei confronti di tale pronuncia, l'avv. Tassinari presentò ricorso – n. 32/1936 – alla Commissione Centrale per gli Avvocati ed i Procuratori<sup>566</sup>, reputando la motivazione «sostanzialmente contrad-

<sup>&</sup>lt;sup>562</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 13, Decisione del Direttorio, cit., pp. 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>563</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 13, Decisione del Direttorio, cit., p.

<sup>6.</sup>Solution ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 13, Decisione del Direttorio, cit., p.

<sup>8.

565</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 13, Decisione del Direttorio, cit., pp.

<sup>6-7.</sup> 

Facevano parte della Commissione Centrale gli avvocati Gino Sarrocchi (presidente), Andrea Malcangi (vice-presidente), Fabrizio Gregoraci, Giovanni Romero, Camillo Bregoli, Vincenzo Manzini, Filippo Vassalli (segretario), Filippo Ungaro, Alfredo De Marsico, Mario Venditti e Daniele Bertacchi.

ditoria ed illogica», poiché le circostanze di cui al capo terzo di incolpazione erano le medesime dei primi due, che il Direttorio aveva ritenuto non provate, assolvendolo. Per la stessa ragione, pertanto, egli sosteneva di dover essere prosciolto anche dall'accusa di aver compromesso la dignità ed il decoro della classe avvocatizia<sup>567</sup>.

L'organo centrale ritenne non sussistere la contraddizione lamentata dal ricorrente, in quanto la formula assolutoria non fu piena, reputandosi verosimile che egli avesse commesso i fatti imputatigli, anche alla luce di un esame complessivo della sua attività professionale e del fatto che era a lui ben noto il sistema di accaparramento delle cause di infortunio sul lavoro. A favore della colpevolezza di Antonio Tassinari, anche la circostanza di aver assunto un ex impiegato del patronato con il chiaro scopo di portare allo studio legale gli operai infortunati<sup>568</sup>.

Pur ribadendo la condanna dell'avvocato, la Commissione – con decisione del 22 ottobre 1936 –, in considerazione dei suoi precedenti, ne attenuò la pena, riducendola a soli 2 mesi di sospensione dall'esercizio del magistero forense<sup>569</sup>. A seguito di tale sentenza Tassinari presentò – in data 1 aprile 1937 – istanza al Direttorio<sup>570</sup> cittadino per ottenere l'applicazione del condono ai sensi degli artt. 2 e 10 del regio decreto 15 febbraio 1937, n. 77<sup>571</sup>. L'istanza fu accolta il 6 aprile 1937<sup>572</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>567</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 13, *Decisione della Commissione Centrale degli Avvocati e dei Procuratori*, 22 ottobre 1936, pp. 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>568</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 13, *Decisione della Commissione*, cit., pp. 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>569</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 13, Decisione della Commissione, cit., p. 6.

Questa la composizione del Direttorio: avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Giuseppe Sabbatini, Antonio Mangaroni Brancuti, Antonio Bianchedi, Giulio Cesari, Piero Monzoni, Lorenzo Calvi, Luigi Zotti e Mario Rizzardi.

<sup>&</sup>lt;sup>571</sup> R.D. 15 febbraio 1937, n. 77, cit., art. 2, «Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori a due anni [...]» e art. 10, «Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari, purché non siano state inflitte o non si debbano infliggere in conseguenza di condanna penale o di procedimento penale in corso. La precedente disposizione si applica ai fatti commessi dal 12 febbraio 1935-XIII a tutto l'11 febbraio 1937-XV [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>572</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 13, Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 6 aprile 1937, pp. 1-2.

Nell'ambito del complesso procedimento che coinvolse l'avv. Cicognani<sup>573</sup> si rileva anche uno specifico capo di incolpazione riconducibile all'accaparramento di clientela. Egli, infatti, era accusato di essersi più volte approfittato dell'omonimia con l'avv. Adolfo Cicognani<sup>574</sup> per assumere la difesa di clienti che da quello volevano farsi assistere<sup>575</sup>.

Un addebito che trovò conferma al termine dell'istruttoria nel caso specifico di tal Pietro Lolli cui era stato consigliato di rivolgersi al più noto ed autorevole dei due omonimi, che gli era pure stato descritto, tanto che i dubbi non gli mancarono quando si trovò, invece, di fronte a Luigi Cicognani<sup>576</sup>. Dall'interrogatorio di Adolfo, che raccontò altri episodi analoghi, peraltro, il Direttorio suppose, senza averne però una prova certa, che il professionista non fosse «alle sue prime armi in un'attività simile»<sup>577</sup>.

L'accaparramento di clientela è il motivo del procedimento disciplinare promosso d'ufficio – il 17 luglio 1935 – contro l'avv. Nino Lepore<sup>578</sup>, accusato di aver fatto affiggere, o quantomeno di aver consentito l'affissione, nei locali della Federazione Fascista degli Artigiani di Bologna di un avviso pubblicitario<sup>579</sup>, nel quale non solo

<sup>&</sup>lt;sup>573</sup> Alcuni aspetti del procedimento disciplinare nei confronti di Luigi Cicognani sono approfonditi *supra*, § 4.1.

<sup>&</sup>lt;sup>574</sup> Adolfo Cicognani, figlio di Guglielmo, si iscrisse all'albo dei procuratori di Bologna il 19 maggio 1904 e a quello degli avvocati il 2 giugno 1910. Cancellatosi volontariamente il 2 dicembre 1943, vi si reiscrisse il 29 settembre 1945. Socio del locale Sindacato forense dal 15 giugno 1926, il 1 luglio 1931 aderì al Partito Nazionale Fascista (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 231. Adolfo Cicognani).

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 15, Decisione del Direttorio, cit., p. 2.
 ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 15, Decisione del Direttorio, cit., pp. 18-19.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 15, Decisione del Direttorio, cit., p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>578</sup> L'avvocato Antonio Lepore, conosciuto come Nino, risulta iscritto all'albo dei procuratori di Bologna dal 30 luglio 1928 e a quello degli avvocati dal 22 settembre 1933. Aderì fin dalla prima ora – 15 marzo 1920 – al Partito Nazionale Fascista ed il 10 maggio 1933 al locale Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori. Il 26 marzo 1954 si iscrisse all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 616. Antonio Lepore).

Ouesto il testo dell'avviso pubblicitario: «Vi segnaliamo per ogni questione che comporti l'intervento di un legale in sede d'istruttoria o di giudizio l'Avv. Dott. NINO LEPORE, Via Rizzoli, 26 = Telef. 26 = 724. Tale egregio professionista, che la maggior parte degli artigiani conosce ed apprezza = Agli artigiani al corrente con il tesseramento dell'anno in corso praticherà tariffe di favore per ogni

veniva suggerito quale legale, ma, altresì si assicuravano, in seguito ad un'intesa, tariffe di favore per i tesserati. Per tale episodio lo si incolpava, inoltre, di aver tenuto un comportamento lesivo della dignità e del decoro professionale<sup>580</sup>, riconducendo così la casistica specifica all'art. 38 l.p.f.<sup>581</sup>.

Il Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna<sup>582</sup> in primo luogo, rilevò come tale forma pubblicitaria – per ammissione dello stesso incolpato – costituisse un'offesa alla dignità e al decoro che l'avvocatura richiedeva e richiede.

Secondariamente, affermò come «gravi e concordanti indizi» inducessero a ritenere che il fatto fosse stato commesso da Nino Lepore, quantomeno nella sua forma più lieve, vale a dire consentendo che il manifesto restasse esposto nei suddetti locali. La responsabilità dell'avvocato venne ricondotta a due ragioni. In primo luogo, al contenuto del cartello, nel quale si affermava che il legale avrebbe praticato tariffe calmierate «in seguito ad accordi intercorsi coll'Artigianato bolognese»; accordi per i quali era necessario il consenso del medesimo professionista. Una seconda ragione è data dal molto tempo per cui l'avviso rimase esposto: anche volendo credere che Lepore fosse estraneo alla sua redazione non appare verosimile che non fosse a conoscenza della sua affissione.

Da ultimo, l'organo sindacale deplorò il comportamento tenuto dall'avvocato all'indomani della contestazione dell'addebito. Egli, infatti, pur giudicando l'episodio degno del maggior biasimo, non sollevò alcuna protesta nei confronti dell'autore della pubblicità, limitandosi ad informarlo che lo avrebbe citato quale teste<sup>583</sup>. Intervenuto nel procedimento, quest'ultimo dichiarò di aver redatto personalmente il cartello incriminato e di averlo esposto di propria iniziativa.

suo intervento e ciò per accordi intercorsi con l'artigianato Bolognese» (ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 26, *Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna*, 18 novembre 1935, p. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>580</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 26, Decisione del Direttorio, cit., pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>581</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 38.

Facevano parte del Direttorio gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Lorenzo Ruggi, Alfredo Pondrelli, Paolo Tabellini, Guelfo Becchini, Piero Monzoni, Antonio Mangaroni Brancuti, Eugenio Capelli ed Antonio Bianchedi.

<sup>&</sup>lt;sup>583</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 26, Decisione del Direttorio, cit., pp. 4-6.

Il collegio disciplinare manifestò gravi dubbi in merito all'attendibilità del teste, che rivelava «un eccessivo zelo difensionale» nell'escludere che Nino Lepore avesse potuto avere notizia del manifesto pubblicitario, tuttavia, nonostante la gravità degli indizi a suo carico, per l'incompletezza, le contraddizioni e la poca attendibilità della testimonianza a discarico, il Direttorio non ritenne raggiunta la prova piena della colpevolezza dell'imputato e pertanto lo assolse<sup>584</sup>.

La medesima condotta finalizzata al procacciamento di cause di infortunistica fu al centro anche del procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'avv. Mario Casteggini<sup>585</sup> e del dott. proc. Vincenzo Cassì<sup>586</sup>, accusati di aver partecipato alla stesura e alla diffusione in Faenza di una circolare con la quale offrivano la propria assistenza agli infortunati in cambio di un compenso in percentuale sul premio percepito e di essersi comportati in tali circostanze in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale (art. 38 l.p.f.<sup>587</sup>)<sup>588</sup>.

Il Direttorio bolognese<sup>589</sup>, dopo aver ascoltato gli incolpati ed i testi da loro prodotti, si pronunciò – il 9 giugno 1937 – per una piena assoluzione, ritenendo che essi non avessero avuto alcun ruolo nella redazione e nella divulgazione della circolare, scritta e diramata di propria iniziativa da tal Francesco Caselli, un assicuratore che divideva i locali con lo studio legale a Faenza e che in tal modo credeva di avvantaggiarsi<sup>590</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>584</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 26, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 6-8.

Mario Casteggini si iscrisse all'albo dei procuratori di Bologna il 18 maggio 1922 e a quello degli avvocati il 17 novembre 1923. Il 17 marzo 1975 ne chiese la cancellazione per rinunzia volontaria. Aderì al Sindacato degli Avvocati e dei Procuratori il 14 ottobre 1926 ed al Partito Nazionale Fascista il 31 luglio 1933, ma la sua iscrizione fu retrodatata al 3 marzo 1925 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 209, Mario Casteggini).

<sup>&</sup>lt;sup>586</sup> Su tale professionista non abbiamo alcuna informazione poiché non si è conservato il fascicolo personale.

<sup>&</sup>lt;sup>587</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>588</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 22, Capo di incolpazione per l'avv. Mario Casteggini ed il proc. Cassì Vincenzo, p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>589</sup> Il Direttorio era formato dagli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Guelfo Becchini (relatore), Alfredo Pondrelli, Piero Monzoni, Mario Rizzardi, Giulio Cesari, Luigi Zotti ed Ermanno Rellini Rossi (segretario).

<sup>&</sup>lt;sup>590</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 22, *Verbale d'udienza*, 9 giugno 1937, pp. 6-7.

Si concluse – il 13 aprile 1937 – con un'assoluzione decisa<sup>591</sup> pronunciata dal Direttorio del Sindacato Fascista<sup>592</sup> anche il procedimento disciplinare avviato d'ufficio<sup>593</sup> nei confronti del già ricordato avv. Antonio Pizzoli<sup>594</sup> sulla base di tre capi di incolpazione. In primo luogo, aver organizzato l'accaparramento della clientela, con particolare riguardo agli infortuni e ai sinistri stradali; in secondo luogo, aver esercitato, mediante un proprio incaricato, delle pressioni sulla famiglia della vittima di un investimento automobilistico affinché gli concedesse la procura legale; da ultimo, aver tenuto nelle suddette circostanze una condotta lesiva del decoro e della dignità del ceto forense<sup>595</sup>.

Il Direttorio era venuto a conoscenza della vicenda dalla signora Rigotti che, preoccupata per certe carte che aveva firmato senza comprenderle, si era rivolta al Presidente del Sindacato, avv. Giorgio Ghigi<sup>596</sup>, per chiedere di essere tutelata. Questi ravvisò nel racconto della donna elementi tali da far sorgere «una grave presunzione» dell'esistenza di un'organizzazione per il procacciamento di cause per danni da sinistri stradali.

Questi i fatti. Il giovane Luigi Rigotti, recandosi al lavoro, era stato investito da un'automobile e, trasportato in ospedale, il giorno dopo era morto. La madre, al ritorno a casa, vi aveva trovato un tal Armando Cespugli, da lei definito incaricato dell'avv. Pizzoli, il quale insistette affinché si facesse assistere dal suddetto avvocato nel giudizio contro l'investitore del figlio, precisando come il professionista fosse uno specialista nelle cause di infortunistica. Tornato la sera, Cespugli aveva fatto firmare alla signora due carte – quelle che tanto la preoccupavano – e le aveva lasciato un biglietto da visita del legale<sup>597</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>591</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 23, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 13 aprile 1937, p. 5.

Facevano parte del Direttorio gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente e relatore), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Guelfo Becchini, Mario Rizzardi, Piero Monzoni, Giuseppe Sabbatini, Antonio Bianchedi ed il dott. Vito Bompani.

<sup>&</sup>lt;sup>593</sup> Il procedimento ebbe inizio il 17 novembre 1936.

<sup>&</sup>lt;sup>594</sup> Per altro procedimento avente quale protagonista l'avv. Pizzoli, v. supra, § 4.4.

<sup>&</sup>lt;sup>595</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 23, Decisione del Direttorio, cit., pp. 1-2.

Per alcune notizie biografiche su Giorgio Ghigi, v. supra, nt. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>597</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 23, Decisione del Direttorio, cit., pp.

Nel corso del procedimento furono sentiti i testimoni indicati e l'incolpato, che si difese affermando di non aver organizzato alcun accaparramento di clientela né in generale né nel caso specifico, non avendo cercato in alcun modo di ottenere il patrocinio nella causa relativa all'incidente che causò la morte del giovane Luigi. Il contatto con la famiglia Rigotti era imputabile esclusivamente allo zelo spontaneo ma inopportuno di Armando Cespugli, da lui precedentemente assistito con successo in altra pratica di infortunio.

Chiamato a testimoniare, questi confermò di essersi mosso in totale autonomia, per ragioni di riconoscenza e di stima verso l'avvocato, e la segretaria di quest'ultimo dichiarò come Cespugli non frequentasse lo studio – e, dunque, non ne potesse essere un mediatore – fin dai tempi in cui ne era stato cliente, essendo ricomparso di recente solo per proporre la difesa della famiglia Rigotti.

Ad ogni modo, definitiva si rivelò la testimonianza della denunciante che precisò come Cespugli non si fosse presentato a lei quale intermediario dell'avv. Pizzoli, essendosi limitato ad affermare che questi era il suo legale e che era il migliore su piazza per tale tipologia di giudizi<sup>598</sup>. L'avvocato – come detto – fu assolto.

In ultimo, il procedimento disciplinare avviato il 22 maggio 1940 nei confronti dell'avv. Camillo Casali<sup>599</sup>, incolpato di abusi e di mancanze nell'esercizio della professione e di aver così pregiudicato la propria reputazione e la dignità del ceto forense. Gli venivano imputati due episodi specifici, risalenti all'inverno del '38 e riconducibili all'accaparramento di clientela per mezzo di un procacciatore: l'uno nei confronti di tal Emilio Reggiani e l'altro del capitano Antonio Melandri. Passando dal particolare al generale il Direttorio lo accusava «di servirsi notoriamente e sistematicamente di intermediari» per procurarsi clienti, recando così un grave nocumento alla classe forense<sup>600</sup>.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 23, Decisione del Direttorio, cit., pp. 4-5.
 L'avvocato Camillo Casali di Enrico si iscrisse all'albo dei procuratori di Bologna il 31 dicembre 1919 e a quello degli avvocati il 17 gennaio 1923. Il 17 novembre 1927 entrò a far parte del locale Sindacato Fascista di categoria ed il 31 luglio 1933 aderì al Partito Nazionale Fascista, adesione che fu retrodata al 3 marzo 1925 (ACOFBo, Fascicoli personali, 245. Casali Camillo).

<sup>&</sup>lt;sup>600</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 64, Raccomandata del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 10 giugno 1940.

Come sia terminata questa vertenza però non è dato sapere, poiché nel fascicolo manca il provvedimento assunto dall'associazione sindacale bolognese.

## 6. Procedimenti disciplinari per motivi politici

Numericamente pochi i procedimenti disciplinari che presentano una evidente colorazione politica. Accanto a quello – destinato ad una qualche risonanza – promosso nei confronti di Roberto Vighi<sup>601</sup>, colpevole di avere commemorato in pubblica udienza il collega Eugenio Jacchia<sup>602</sup>, così usurpando le funzioni rappresentative del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori, ve ne sono altri

<sup>601</sup> Sulla persona e l'opera di Roberto Vighi, primo Presidente della Provincia dal 1951 fino al 1970, v. Sintesi riassuntiva su l'attività della Provincia di Bologna dal maggio 1951 all'aprile 1956, del presidente avv. Roberto Vighi, Bologna, 1958; La scomparsa di Roberto Vighi, in «Bologna. Notizie del Comune», 15-16 (1974), p. 11; R. Vighi, Per il socialismo, Per il socialismo, l'antifascismo, le autonomie. Scelta di scritti e discorsi dal 1914 al 1970, a cura di L. Arbizzani, F. Bonazzi del Poggetto, N.S. Onofri, Bologna, 1984; C. Volta, Roberto Vighi, in Biografie di militanti (Nell'antifascismo e nelle lotte del lavoro), Bologna, 1983 (Saggi e documenti di vita contemporanea), pp. 11-24; A. Albertazzi, L. Arbizzani, N.S. Onofri, Gli antifascisti, cit., V, Vighi Roberto, pp. 597-598; L. Arbizzani, M.G. Surino, Gli amministratori della ricostruzione, in L. Arbizzani (a cura di), Cinquant'anni di vita democratica della Provincia di Bologna Dalla deputazione provinciale alla stagione metropolitana, Bologna, 2001, pp. 112-117; E. Proni, Bologna la nascita dell'Ordine, cit., pp. 109-111 ed A. Meniconi, La «maschia avvocatura», cit., pp. 315-317.

<sup>602</sup> Figura di spicco del foro bolognese, coinvolto nell'Irredentismo prima e nella lotta antifascista poi, l'ebreo Eugenio Jacchia fu anche Gran Maestro della Massoneria (v. A. Albertazzi, L. Arbizzani, N.S. Onofri, *Gli antifascisti*, cit., III, *Jacchia Eugenio*, p. 501 e N.S. Onofri, *Ebrei e fascismo a Bologna*, Bologna, 1989, p. 57). Su questo specifico episodio v. N.S. Onofri, *Una storia del 1939, ultimo anno del «consenso». Muore un avvocato antifascista, Eugenio Jacchia. I colleghi antifascisti preparano un necrologio e una commemorazione. Scandalo della gerarchia fascista. Per ordine di Mussolini Roberto Vighi, colpevole, viene prima condannato al confino, poi scarcerato, poi «avvertito» per avere disobbedito a un sindacato al quale non apparteneva..., in «Bologna incontri», XV (1984), 9, p. 34; Id., La commemorazione dell'avvocato Eugenio Jacchia, in R. Vighi, Per il socialismo, cit., Bologna, 1984, pp. 104-105 e G. Berti Arnoaldi Veli, Le fonti giudiziarie per lo studio della Storia contemporanea. La professione forense nelle carte degli archivi dell'Ordine, relazione tenuta a Venezia il 13 ottobre 2014, pp. 7-9.* 

di minor momento che rivelano la occhiuta attenzione dell'organo di autogoverno del ceto forense per qualsiasi manifestazione che potesse mostrarsi contraria al Regime.

Di tutta evidenza appare il metro di giudizio utilizzato: il Direttorio mentre mostrò una qualche indulgenza nei confronti di quegli avvocati, come ad esempio Lodovico Borgatti<sup>603</sup>, che invocarono la propria appartenenza al fascismo quale difesa, fu estremamente severo, ai limiti dell'intento persecutorio, verso chi, come il ricordato Roberto Vighi, non risultava iscritto al Partito Nazionale Fascista e non ne condivideva idee ed operato.

Sono note anche due mere decisioni disciplinari, assunte dall'organo sindacale senza che l'incolpato avesse subito un vero e proprio procedimento. L'una, non conservata nel fondo *Procedimenti disciplinari*, nei confronti degli avvocati Giorgio Barbieri<sup>604</sup>, Alberto de Lauretis<sup>605</sup>, Francesco Malagò<sup>606</sup>, Luigi Mondaini<sup>607</sup> e Tommaso Raffaele Rossi<sup>608</sup>, espulsi dal Sindacato il 29 aprile 1941 a seguito del

<sup>605</sup> Lodovico Borgatti, figlio di Attilio, risulta nell'albo dei procuratori di Bologna a partire dal 21 dicembre 1923 e in quello degli avvocati dall'11 febbraio 1930. Il Consiglio dell'Ordine deliberò la sua cancellazione dagli albi per rinuncia volontaria il 9 dicembre 1974. Iscritto al Partito Nazionale Fascista il 29 ottobre 1932, all'indomani della creazione dei Sindacati professionali aderì a quello cittadino in data 10 maggio 1933 (ASCFBo, *Fascicoli personali*, 79. Lodovico Borgatti).

<sup>604</sup> Dal suo fascicolo personale si evince che Giorgio Barbieri, figlio di Augusto, fu iscritto al Partito Nazionale Fascista fin dal 1920 ed il 25 ottobre 1938 aderì al Sindacato bolognese degli Avvocati e dei Procuratori (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 135. Giorgio Barbieri).

Alberto De Lauretis, figlio di Pietro Celestino, fu iscritto all'albo bolognese dei procuratori il 18 dicembre 1914 e a quello degli avvocati il 30 maggio 1917. Membro del Partito Nazionale Fascista dal 29 ottobre 1932, aderì al Sindacato forense il 10 maggio 1933. Espulso da entrambi per l'episodio sopra ricordato, il 28 ottobre 1941 fu riammesso nei ranghi del Partito con la prima anzianità; provvedimento analogo fu assunto dal Direttorio bolognese il 3 novembre 1941. Svolgendo fin dal '22 la professione nell'Ufficio legale del Comune, il 21 febbraio 1940 si iscrisse nell'elenco speciale degli avvocati e dei procuratori addetti ad uffici legali secondo l'art. 3 del R.D. 1578 del 1933 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 344. Alberto De Lauretis).

Non è possibile ricostruire un profilo professionale dell'avv. Francesco Malagò poiché non si è conservato il fascicolo personale che lo riguarda.

 $<sup>^{607}</sup>$  La mancanza del fascicolo personale non consente di tracciare un profilo dell'avv. Luigi Mondaini.

<sup>608</sup> Iscritto all'albo dei procuratori il 17 ottobre 1932 e a quello degli avvocati il 27 marzo 1936, Tommaso Raffaele Rossi di Giuseppe, aveva aderito al Partito

ritiro della tessera del Partito Nazionale Fascista «per non avere indossato durante la giornata del 23 marzo la prescritta uniforme fascista» ai sensi del Foglio di disposizioni del Partito riguardante i doveri e le responsabilità degli iscritti (circolare 24 aprile 1941, n. 11)609. L'altra nei confronti del dott. proc. Gino Vandelli, più volte attenzionato dal Direttorio bolognese<sup>610</sup>. Questi, in un primo momento iscritto al Partito Nazionale Fascista<sup>611</sup>, ne fu in seguito radiato per aver «compiuto azioni che ledono la sua figura morale». Dalle carte non si evince quali fossero queste azioni, certo è che Vandelli partecipò attivamente all'antifascismo bolognese, tanto da essere riconosciuto partigiano<sup>612</sup>. Il provvedimento preso nei suoi confronti ebbe delle conseguenze anche a livello locale, inducendo l'organo disciplinare felsineo<sup>613</sup> a chiederne l'espulsione dall'associazione sindacale, ma non dalla professione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dei Sindacati circondariali<sup>614</sup>. La sanzione gli fu comminata il 29 gennaio 1942<sup>615</sup>.

Nazionale Fascista fin dal 16 aprile 1921 ed il 10 maggio 1933 divenne socio del locale Sindacato. Con delibera 29 marzo 1939 fu cancellato dagli albi e dall'associazione sindacale per rinunzia volontaria, conservando ai sensi di legge e per il disposto dell'art. 1 del R.D. 1578 del 1933 i titoli di avvocato e di procuratore (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 935. Raffaele Tommaso Rossi).

 $<sup>^{609}\,</sup>$  Il provvedimento è ricordato da E. Proni, *La nascita dell'Ordine*, cit., p. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>610</sup> V. supra, § 4.1.

<sup>&</sup>lt;sup>611</sup> Gino Vandelli – come detto – risulta iscritto al Partito dal 31 luglio 1933 (v. *supra*, nt. 369).

<sup>&</sup>lt;sup>612</sup> Con il nome di Cicerone, Gino Vandelli fu ufficiale di collegamento del Comando Militare della Resistenza in Emilia-Romagna. Per questo aspetto v. A. Albertazzi, L. Arbizzani, N.S. Onofri, *Gli antifascisti*, cit., V, *Vandelli Gino*, pp. 433-434.

<sup>&</sup>lt;sup>613</sup> Facevano parte del Direttorio Nazionale gli avvocati Aldo Vecchini, Giorgio Bardanzellu, Saverio Fera, Carlo Maria Maggi, Angelo Manaresi, Antonio Orlandi, Guido Pesenti, Vincenzo Tecchio e Valerio Valeri.

<sup>614</sup> R.D. 16 agosto 1934, n. 1379, cit., «Modifiche agli statuti dei sindacati nazionali aderenti alla confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. A) *Modifiche agli statuti approvati con regio decreto 24 luglio 1939, n. 1313* [...] art. 23. Il segretario del sindacato nazionale provvede, su proposta dei sindacati di primo grado aderenti, sulla espulsione dei soci dai sindacati stessi, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, salvo per gli interessati il ricorso al presidente della confederazione, non che, in ultima istanza, al ministero delle corporazioni».

<sup>&</sup>lt;sup>615</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 67, Decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale Fascista degli Avvocati e dei Procuratori, 29 gennaio 1942, pp. 1-2.

È possibile intravvedere una qualche colorazione politica anche nel procedimento promosso – il 26 febbraio 1935 – nei confronti dell'avv. Francesco Turilli<sup>616</sup> per non avere ottemperato ai reiterati inviti rivoltigli dal componente del Direttorio – nello specifico l'avv. Paolo Tabellini<sup>617</sup> – incaricato di istruire un ricorso a suo carico, presentato dall'avv. Gherardo Taddia, che ne lamentava la violazione dei doveri di colleganza.

Avviata una sommaria istruzione, l'avv. Taddia confermò le sue doglianze insistendo per avere dal collega il rendiconto di alcune pratiche, mentre l'avv. Turilli inizialmente chiese delle dilazioni per presentare una memoria scritta, quindi espresse la volontà di esporre a voce al Direttorio le proprie ragioni e di dimostrare la sua correttezza<sup>618</sup>.

L'organo disciplinare di primo grado anzitutto constatò come ogni professionista del foro avesse «l'obbligo di corrispondere prontamente» ad ogni sua richiesta inerente l'esercizio dell'avvocatura. In secondo luogo, rilevò come non potesse considerarsi una giustificazione l'aver domandato di essere ascoltato oralmente, poiché la legge professionale forense prevedeva tale possibilità solo a seguito dell'avvio formale di un procedimento disciplinare. Da ultimo, concluse sottolineando la riprovevolezza dell'avv. Turilli che aveva comportato «un intralcio alla complessa attività che deve svolgere il Direttorio», attività che nell'interesse degli avvocati e dei terzi doveva essere «pronta e spedita»<sup>619</sup>.

Per queste ragioni l'organo sindacale ritenne che il comportamento del professionista del foro costituisse «disobbedienza agli ordini

degli avvocati il 16 settembre 1929, l'avv. Turilli fece parte del Sindacato forense dal 16 giugno 1932. La sua adesione al Partito Nazionale Fascista, risalente al 31 luglio 1933, fu retrodata al 3 marzo 1925 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 1131. Francesco Turilli).

Paolo Tabellini risulta nell'albo bolognese dei procuratori dal 30 dicembre 1922 e in quello degli avvocati dal 20 novembre 1930. Aderì fin da 20 maggio 1926 al Sindacato forense, di cui fu un membro del Direttorio. Fascista della prima ora, prese la tessera del Partito Nazionale il 13 febbraio 1921 (ACOFBo, *Fascicoli personali*, 1096. Paolo Tabellini).

<sup>&</sup>lt;sup>618</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 10, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 3 giugno 1935, p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>619</sup> ACOFBo, *Procedimenti disciplinari*, 10, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 4-5.

impartiti» e «dispregio dell'autorità e potestà dell'organo professionale e dei suoi componenti», sanzionandolo con l'avvertimento<sup>620</sup>.

# 6.1 Lodovico Borgatti

Presenta una indubbia motivazione politica il procedimento avviato – il 25 giugno 1935 – nei confronti dell'avv. Lodovico Borgatti, incolpato in primo luogo, «di aver dato prova di mancanza di spirito di comprensione e di disciplina sindacale e professionale» per avere inviato – in data 27 maggio 1935 – al Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna una lettera «irriverente e censurabile»; in secondo luogo, di avere nella suddetta lettera «mancato di riguardo e di rispetto alle Gerarchie sindacali» nonché formulato apprezzamenti e dichiarazioni integranti un vero e proprio «atto di ribellione irrispettosa» verso una deliberazione legittimamente assunta dall'organo disciplinare di primo grado; da ultimo, di essersi comportato in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale richiesti dal regio decreto n. 1578 del 1933<sup>621</sup>.

La lettera 'incriminata' era stata scritta dal legale in risposta al mancato accoglimento da parte del Direttorio di un suo ricorso contro un collega. Le vivaci recriminazioni di Borgatti avevano, invece, portato all'apertura di un giudizio nei suoi confronti. Giudizio nel corso del quale l'avvocato si giustificò, dichiarando di aver solo voluto spiegare le ragioni che lo avevano spinto ad accusare l'avv. Germano Mastellani<sup>622</sup> ed affermando non esservi in lui alcuna «intenzione di mancare comunque di rispetto o di riguardo verso codesto On. Direttorio» o di ribellarsi alle decisioni da questo legittimamente prese<sup>623</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>620</sup> ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 10, Decisione del Direttorio, cit., pp. 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>621</sup> ASCFBo, *Procedimenti disciplinari*, 25, *Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna*, 21 ottobre 1935, pp. 1-2. Tale procedimento è brevemente ricordato da E. Proni, *La nascita dell'ordine*, cit., pp. 104-105.

<sup>622</sup> Si tratta di professionista di cui non abbiamo alcuna notizia non essendo conservato presso il Consiglio dell'Ordine il suo fascicolo personale.

<sup>&</sup>lt;sup>623</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 25, Decisione del Direttorio, cit., pp. 4-5.

Dopo aver chiarito le proprie incaute parole, di cui non poteva che dolersi, l'avv. Borgatti non mancò di compiere una vera e propria apologia di se stesso, vantando sia un lungo esercizio di «professione limpida e cristallina», sia la propria fede politica proclamandosi «vecchio fascista».

Invocare la fedeltà al Regime quale difesa si rivelò una scelta vincente: il Direttorio<sup>624</sup> riscontrò sincerità e rammarico nell'*excusatio* di Lodovico Borgatti e, pertanto, ritenne che non vi fossero gli estremi per una sua sanzione (21 ottobre 1935)<sup>625</sup>.

## 6.2 Tommaso Destito

Complessa la posizione del già ricordato avv. Tommaso Destito<sup>626</sup>, protagonista di due distinti procedimenti disciplinari – avviati rispettivamente il 2 luglio 1934 e il 30 settembre 1937 –, destinati ad essere unificati. Due le accuse specifiche che gli vennero rivolte: aver subito il ritiro della tessera del Partito Nazionale Fascista, «perché mancante delle qualità che costituiscono lo spirito tradizionalmente fascista», ed aver subito ammonizione da parte della Commissione incaricata presso la Prefettura di Catanzaro ai sensi della Legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773<sup>627</sup>, in quanto «pericoloso per gli ordinamenti politici dello Stato» avendo diffuso notizie pregiudizievoli per gli stessi ordinamenti (art. 44 l.p.f.<sup>628</sup>). Ad esse si aggiun-

<sup>&</sup>lt;sup>624</sup> Facevano parte del Direttorio che assunse tale decisione gli avvocati Giorgio Ghigi (presidente), Ermanno Rellini Rossi (segretario), Antonio Mangaroni Brancuti (relatore), Paolo Tabellini, Giuseppe Sabbatini, Giulio Cesari, Lorenzo Calvi, Eugenio Capelli, Piero Monzoni, Antonio Bianchedi e Mario Rizzardi.

<sup>&</sup>lt;sup>625</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 25, Decisione del Direttorio, cit., pp.7-8.

<sup>&</sup>lt;sup>626</sup> V. *supra*, § 5. Si tratta di procedimento disciplinare già oggetto della riflessione di E. Proni, *La nascita dell'ordine*, cit., pp. 107-109.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in «G.U.», 26 giugno 1931, n. 146, art. 166, «L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta dal prefetto, dal procuratore del Re, dal questore, dal comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella Provincia e da un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designato dal Comitato di zona competente. La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto».

<sup>&</sup>lt;sup>628</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 44, «[...] Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'ar-

geva l'accusa generica di aver assunto atteggiamenti e tenuto comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionali<sup>629</sup>.

Quanto alla prima incolpazione, il Direttorio, oltre a promuovere l'avvio di un procedimento disciplinare, deliberò di proporre, nel rispetto dello Statuto del Partito Nazionale Fascista<sup>630</sup>. l'espulsione di Tommaso Destito da socio del Sindacato essendo ormai incompatibile la sua permanenza. L'avvocato obiettò esibendo le sue «benemerenze militari e fasciste» e dichiarando come la sua «coscienza di fascista» nulla avesse da rimproverarsi. Egli concluse precisando come il provvedimento politico da lui subito non potesse influire sulla sua posizione professionale e sulla sua qualità di iscritto al Sindacato bolognese. Nel frattempo, tuttavia, il Segretario del Partito aveva commutato il provvedimento di ritiro della tessera in espulsione (3 agosto 1934) con la seguente motivazione: «Dava la propria solidarietà, ostentando atteggiamenti in netto contrasto con lo spirito tradizionalmente fascista, ad un tesserato eliminato dai ranghi, perché postosi, notoriamente, contro le direttive del Partito Nazionale Fascista»<sup>631</sup>. Ciò determinò l'estromissione – con decisione del 29 settembre 1934 – di Destito anche dal Sindacato bolognese, cui fece seguito un'ulteriore conversione della sanzione nel provvedimento iniziale di solo ritiro della tessera (9 febbraio 1935)<sup>632</sup>.

ticolo precedente, l'avvocato o il procuratore contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell'ammonizione [...]».

ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 43, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 26 aprile 1938, pp. 1-2.
 Statuto del Partito Nazionale Fascista approvato dal Gran Consiglio del Fascismo nella seduta del 12 novembre 1932, in «Foglio d'Ordini del Partito Nazionale Fascista», 99, Roma 16 novembre 1932, art. 27, «Il Fascista che violi la di-

rascismo nella seatuta del 12 novembre 1932, il «rogno d'Ordini del Partito Nazionale Fascista», 99, Roma 16 novembre 1932, art. 27, «Il Fascista che violi la disciplina politica e morale del Partito o sia rinviato a giudizio penale è deferito agli organi disciplinari competenti»; art. 28, «Le punizioni disciplinari sono: 1) la deplorazione; 2) la sospensione a tempo determinato (da un mese a un anno); 3) la sospensione a tempo indeterminato; 4) il ritiro della tessera; 5) la radiazione; 6) l'espulsione»; art. 29, «[...] La punizione di cui al n. 6 dell'art. 28 è inflitta al traditore della Causa della Rivoluzione Fascista [...]» e art. 33, «[...] Il Fascista a cui venga inflitto il provvedimento di cui al n. 6 dell'art. 28 deve essere messo al bando dalla vita pubblica [...]».

 $<sup>^{631}\,</sup>$  Č. Colliva, Comunicazioni federali, in «Il Resto del Carlino», 183, 3 agosto 1934, p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>632</sup> ASCFBo, *Procedimenti disciplinari*, 43, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 4-5.

Il Direttorio<sup>633</sup>, preso atto della «preminenza assunta dal Partito Nazionale Fascista nel rinnovato ordinamento italiano, che è Stato Fascista», ritenne di dover verificare anche da un punto di vista professionale la posizione di tutti gli avvocati – e tra questi dell'avv. Destito – destinatari di un accorgimento disciplinare da parte del Partito, per le «particolari responsabilità che nel sistema dello Stato Corporativo Fascista incombono a questa categoria di professionisti»<sup>634</sup>.

Conclusa l'istruttoria, l'organo sindacale ritenne che la specifica motivazione – di cui peraltro non era a conoscenza – del ritiro della tessera nulla avesse a che fare con l'ordine forense. Ancora, giudicò inapplicabile l'art. 39 l.p.f.<sup>635</sup>, non riscontrando alcuna prova che l'avv. Destito avesse svolto attività contraria agli interessi della Nazione. Egli, infatti, era stato sottoposto ad ammonizione perché gli si contestava di aver partecipato in Spagna «alla lotta contro il comunismo internazionale», episodio non sanzionabile disciplinarmente e che meritò l'assoluzione<sup>636</sup>.

Questi, tuttavia, a seguito alla seconda incolpazione, era stato preventivamente sospeso ai sensi dell'art. 43 l.p.f.<sup>637</sup>. Provvedimento avverso il quale aveva presentato ricorso – n. 67/1937 – alla Commissione Centrale, che il 28 marzo 1938 dichiarò il non luogo a provvedere, poiché nel frattempo l'avvocato era stato prosciolto dai vincoli dell'ammonizione e l'organo disciplinare di primo grado, essendo venute meno le ragioni che avevano determinato la sospensione cautelare, aveva revocato la propria precedente ordinanza<sup>638</sup>.

Ai sensi dell'art. 173 della richiamata Legge di pubblica sicurez-

<sup>&</sup>lt;sup>635</sup> Sedevano nel Direttorio chiamato a giudicare Tommaso Destito gli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente e relatore), Lionello Bolognesi (segretario), Antonio Mangaroni Brancuti, Sergio Bernini, Carlo Cagnoni, Francesco Gherardi, Francesco Rigatelli, Giorgio Tassi, Eugenio Capelli ed Enrico Ghezzi.

<sup>&</sup>lt;sup>634</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 43, Decisione del Direttorio, cit., p. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>635</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 39, «I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare, tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attività contraria agli interessi della nazione».

<sup>&</sup>lt;sup>636</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 43, Decisione del Direttorio, cit., pp. 8-9.

<sup>637</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>638</sup> ASCFBo, *Procedimenti disciplinari*, 43, *Decisione del Direttorio*, cit., p. 5.

za<sup>639</sup> l'ammonizione poteva essere revocata qualora risultassero cessate le cause che l'avevano determinata oppure per errore nei fatti. Quale che fosse dei due motivi quello alla base della revoca è certo che o le notizie diffuse avevano perso il carattere di pericolosità o la valutazione del fatto fu erronea, per cui nessuna sanzione disciplinare venne irrogata per questo secondo addebito, come pure per il terzo, per il quale valevano le medesime considerazioni<sup>640</sup>.

Con riguardo a tale procedimento disciplinare Eleonora Proni afferma che «risulta difficile darne una chiara interpretazione», potendo essere la decisione frutto di motivazioni politiche o, al contrario, della volontà di sanzionare un comportamento non limpido di un professionista del foro<sup>641</sup>. Tra le due opzioni prospettate mi sembra, tuttavia, maggiormente condivisibile la prima, secondo cui sulla pronuncia che inflisse a Tommaso Destito la sola sanzione dell'avvertimento dovette certamente influire la militanza fascista più volte invocata dall'avvocato nelle sue difese.

Un'indulgenza di cui il legale – come visto<sup>642</sup> – beneficiò anche in occasione di altro procedimento che lo vide incolpato di una condotta non commendevole nei confronti di un cliente e che si concluse con la sola censura in virtù del fatto che stava per partire in guerra.

# 6.3 Roberto Vighi

Il 3 aprile 1939 presso la Corte d'Appello di Bologna si svolse la pubblica commemorazione dell'avv. Eugenio Jacchia come usava e ancora usa per ricordare avvocati e magistrati scomparsi di indiscusso prestigio. Si trattava di un professionista 'scomodo' perché anti-

<sup>659</sup> R.D. 18 giugno 1931, n. 773, cit., art. 173, «Contro le decisioni della Commissione non è ammesso ricorso. Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata».

<sup>&</sup>lt;sup>640</sup> ASCFBo, *Procedimenti disciplinari*, 43, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 9-10

<sup>&</sup>lt;sup>641</sup> E. Proni, La nascita dell'Ordine, cit., p. 109.

<sup>642</sup> V. supra, § 4.1.

fascista, massone ed ebreo all'indomani dell'emanazione delle leggi per la difesa della razza<sup>643</sup>.

L'iniziativa fu assunta dall'avvocato socialista Ugo Lenzi<sup>644</sup>, come Jacchia legato alla massoneria<sup>645</sup>, di concerto con l'avv. Sergio Neppi<sup>646</sup>, collega di studio del defunto, che ne incaricarono Roberto Vighi, già tra i firmatari<sup>647</sup> di un necrologio apparso su «Il Resto del Carlino»<sup>648</sup> e considerato dai vertici della gerarchia fascista locale un vero e proprio insulto al Regime<sup>649</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>643</sup> A. LEGNANI ANNICHINI, Dall'Irredentismo alla Resistenza, cit., p. 174.

<sup>644</sup> La figura dell'avvocato penalista e sindaco di Budrio nel 1904 per il Partito Socialista Italiano – carica che lasciò nel 1914 quando fu costretto a scegliere tra Partito e Massoneria – è delineata in C. Mannelli, *Ugo Lenzi, Gran Maestro dell'Ordine e Sovrano grande ispettore generale del rito scozzese antico e accettato: Palazzo Giustiniani*, Bologna, 1973; Id., *La Massoneria a Bologna dal XII al XX secolo*, Bologna, 1986; *Nel centenario della nascita di Ugo Lenzi*, Bologna, 1976; M. Adorni, *Massoni bolognesi nelle vie di Bologna*, in G. Greco (a cura di), *Bologna massonica. Le radici, il consolidamento, la trasformazione*, 2ª ed., Bologna, 2008, pp. 204-205 ed A. Albertazzi, L. Arbizzani, N.S. Onofri, *Gli antifascisti*, cit., III, *Lenzi Ugo*, pp. 565-566.

<sup>645</sup> Eugenio Jacchia venne minacciato in quanto Gran Maestro della Massoneria, con cui il fascismo – in origine ad essa vicino – ruppe i rapporti il 13 febbraio 1923, intimando ai molti fascisti massoni di scegliere tra l'appartenenza al partito o alla libera muratoria. A riguardo v. A.A. Mola, *Storia della Massoneria italiana dall'Unità alla Repubblica*, Milano, 1976, p. 437; F. Conti, *Storia della massoneria italiana. Dal Risorgimento al fascismo*, Bologna, 2003, p. 286; F. Scorticati, *Persecuzioni fasciste contro la massoneria bolognese*, in *Bologna massonica*, cit., pp. 157-159; 168-169 e *Una perquisizione a Bologna*, in «Rivista Massonica», 1925, p. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>646</sup> Per la figura di Sergio Neppi v. A. Albertazzi, L. Arbizzani, N.S. Onofri, *Gli antifascisti*, cit., IV. *Dizionario biografico M-Q*, Bologna, 1995, *Neppi Sergio*, p. 464.

<sup>647</sup> II necrologio fu firmato in ordine alfabetico da 73 avvocati, la maggior parte dei quali ebrei od esponenti dichiarati dell'antifascismo bolognese, accanto ai quali figuravano anche alcuni professionisti del foro legati al Regime, che, tuttavia, vollero ricordare l'amico ed il collega. Tra essi figurano oltre a Roberto Vighi, il socialista Ugo Lenzi; Sergio Neppi ed Alessandro Cagli; Giorgio Ghigi, già Commissario Ministeriale del Sindacato e supervisore politico del quotidiano felsineo; Carlo Strazziari, presidente regionale della Gioventù italiana di azione cattolica ed ex direttore de «La sorgente», l'ultimo settimanale antifascista bolognese ed Ettore Trombetti, democratico di sinistra («Il Resto del Carlino», anno 55, n. 78, 1 aprile 1939, p. 5).

<sup>&</sup>lt;sup>648</sup> «Il Resto del Carlino», anno 55, n. 78, 1 aprile 1939, cit., p. 5, «La fervida vita professionale del Collega avv. Eugenio Jacchia si è spenta. Ne ricordiamo le elette virtù ed inviamo commossi un reverente saluto alla sua memoria [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>649</sup> A. LEGNANI ANNICHINI, *Dall'Irredentismo alla Resistenza*, cit., pp. 174-175.

Nonostante avesse avuto, qualche giorno prima, un duro scontro professionale con il figlio dello scomparso e consapevole del rischio che correva, l'avv. Vighi accettò di pronunciare l'orazione funebre. Egli ricordò l'opera e la figura di Eugenio Jacchia, elogiando il cittadino esemplare ed il patriota irredentista, sottolineandone altresì «l'impegno sociale»<sup>650</sup>, che ne fece un uomo politico sempre «assertore e propugnatore di sentimenti di libertà e giustizia nazionale e sociale»<sup>651</sup>.

Alla commemorazione, che vide la partecipazione di quasi tutti gli avvocati civilisti e di molti penalisti, si associò il presidente della Corte d'Appello a nome della magistratura.

Il pubblico ricordo di un personaggio che era antifascista dichiarato, ebreo e massone fu considerato una provocazione troppo grave e Roberto Vighi ne subì le conseguenze<sup>652</sup>. A livello nazionale fu lo stesso Benito Mussolini ad ordinarne l'arresto, eseguito dal questore di Bologna<sup>653</sup>; seguì la perquisizione di studio ed abitazione, in cui non fu trovato nulla di compromettente. Ciononostante l'avvocato fu assegnato al confino ad Agropoli, nei pressi di Salerno, per un anno. Trascorsi alcuni mesi nel carcere cittadino di San Giovanni in Monte, venne, tuttavia, improvvisamente scarcerato per decisione del Duce, sebbene diffidato dal partecipare alla vita politica<sup>654</sup>.

A livello locale, il segretario del Sindacato forense Ermanno Rellini Rossi<sup>655</sup> – fascista convinto, ma anche amico personale di Vi-

N.S. Onofri, Ebrei e fascismo, cit., p. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>651</sup> N.S. Onofri, *Una storia del 1939*, cit., p. 35; Id., *La commemorazione*, cit., p. 106 e G. Berti Arnoaldi Veli, *Le fonti giudiziarie*, cit., p. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>652</sup> Sul ruolo svolto dall'avv. Vighi in questi avvenimenti e sulle conseguenze che dovette subire v. N.S. Onofri, *Una storia del 1939*, cit., p. 35; Id., *La commemorazione*, cit., p. 106; A. Meniconi, *La «maschia avvocatura»*, cit., p. 317 e R. Vighi, *Per il socialismo*, cit., pp. 109-114.

<sup>653</sup> L'ordine fu dato da Mussolini ad Arturo Bocchini, capo della polizia italiana, e fu eseguito dal questore di Bologna, Felice Polito, il 13 aprile.

<sup>&</sup>lt;sup>654</sup> A. Albertazzi, L. Arbizzani, N.S. Onofri, *Gli antifascisti*, cit., V, *Vighi Roberto*, p. 598 e N.S. Onofri, *Una storia del 1939*, cit., p. 35.

<sup>655</sup> Ermanno Rellini Rossi, figlio di Ugo, fu iscritto all'albo dei procuratori di Bologna il 15 gennaio 1923 e a quello degli avvocati il 23 gennaio 1926. Fascista della prima ora, risultando membro del Partito Nazionale Fascista fin dal 1 gennaio 1920 per aver preso parte alla Marcia su Roma, entrò a far parte del locale Sindacato dalla sua fondazione e da subito fu membro del suo Direttorio, di cui fu anche Segretario fino al 1937. In seguito a nulla-osta del Consiglio dell'Ordine degli Av-

ghi – lo invitò a giustificare «l'arbitrarietà della sua iniziativa» davanti agli organismi professionali, anche se non iscritto né al Partito né al Sindacato. Una tale condotta imponeva il Regime anche se lo stesso Rellini Rossi aveva partecipato al lutto, scrivendo a nome dell'associazione sindacale le condoglianze alla famiglia Jacchia<sup>656</sup>.

Inevitabile l'avvio – il 25 aprile 1939 – di un procedimento disciplinare nei confronti di Roberto Vighi, incolpato di avere assunto arbitrariamente l'iniziativa di commemorare in una pubblica udienza un avvocato defunto, usurpando i poteri rappresentativi del Sindacato, in un caso peraltro «suscettibile di particolare valutazione anche in linea politica»<sup>657</sup>. Fu certamente proprio questo il problema: il collega ricordato era l'ebreo Eugenio Jacchia, noto esponente della locale lotta antifascista, di cui non pochi tra i vertici politici bolognesi avrebbero preferito ignorare la scomparsa, se solo avessero potuto farlo, o limitarsi a prenderne atto con le convenzionali e rituali condoglianze alla famiglia<sup>658</sup>.

In sede disciplinare all'avv. Vighi si contestò «l'inopportunità e l'arbitrarietà» dell'iniziativa assunta, senza averne preventivamente informato l'associazione sindacale e senza esserne stato dalla medesima autorizzato<sup>659</sup>.

Il dibattito fu celebrato in contumacia<sup>660</sup>, anche se il professionista aveva precedentemente presentato deduzioni scritte a propria di-

vocati di Bologna – in data 11 ottobre 1946 – poté iscriversi all'albo degli avvocati e dei procuratori di Milano il 25 novembre dello stesso anno (ASCFBo, *Fascicoli personali*, 973. Ermanno Rellini Rossi)

<sup>656</sup> N.S. Onofri, *Una storia del 1939*, cit., p. 35; Id., *La commemorazione*, cit., pp. 107-108 e G. Berti Arnoaldi Veli, *Le fonti giudiziarie*, cit., pp. 9-12.

<sup>&</sup>lt;sup>657</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 55, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 giugno 1939, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>658</sup> A. Legnani Annichini, Dall'Irredentismo alla Resistenza, cit., p. 174

<sup>&</sup>lt;sup>659</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 55, Decisione del Direttorio, cit., p. 2.

<sup>660</sup> Vighi non comparve in udienza ma inviò istanza di rinvio dovendo contestualmente presentarsi alla Commissione per il Gratuito Patrocinio presso la Corte di Cassazione per discutere un ricorso. Il Direttorio non ritenne l'impegno professionale addotto da Vighi giustificativo del rinvio e pertanto respinse l'istanza, sostenendo che la presenza dell'avvocato dinanzi a tale Commissione non fosse inderogabile e che egli poteva farsi sostituire da altro collega o rimettersi all'istanza presentata (ASCFBo, *Procedimenti disciplinari*, 55, *Decisione del Direttorio*, cit., p. 3).

scolpa, nelle quali sosteneva che il lasso di tempo intercorso tra l'invito a ricordare l'avv. Jacchia rivoltogli dall'avv. Neppi e l'udienza nella quale avvenne la commemorazione fu talmente breve da non consentirgli di valutare appieno la propria condotta. Egli aggiunse, inoltre, che non credeva in tal modo di venir meno ai doveri che l'avvocatura gli imponeva, ignorando che fosse vietato a chi non avesse la rappresentanza ufficiale della categoria forense di celebrare in pubblica udienza un collega defunto<sup>661</sup>.

Il Direttorio<sup>662</sup> ritenne «inattendibili» le giustificazioni addotte da Roberto Vighi, mostrando stupore di come un avvocato esercente – e da lunga data poi – potesse non essere al corrente che la rappresentanza del ceto competesse esclusivamente al Sindacato giuridicamente riconosciuto e, di conseguenza, come solo il suo segretario potesse pubblicamente prendere la parola a nome del ceto medesimo. Certamente – osservò l'organo disciplinare – non poteva farlo l'avv. Vighi, neppure iscritto all'associazione sindacale. Il suo intervento, dunque, fu ritenuto una vera e propria usurpazione dei poteri spettanti al segretario ed un'«intollerabile interferenza» da parte di un singolo nella sfera di valutazione discrezionale di quest'ultimo. Parlando a nome dei colleghi in una circostanza particolarmente delicata, egli, li aveva peraltro coinvolti, in via del tutto arbitraria, in una manifestazione di scarsa sensibilità politica a lui solo imputabile.

Inevitabile fu la condanna di Roberto Vighi, giudicato responsabile dell'incolpazione mossagli e cui fu inflitta la sanzione disciplinare della censura<sup>663</sup>.

Avverso tale pronuncia l'avvocato presentò ricorso – n. 75/1939 – alla Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori presso il Ministero di Grazia e Giustizia, sostenendo la violazione degli articoli di legge richiamati dall'organo disciplinare di primo grado nel capo di incolpazione (artt. 12, 38, 39, 40 e 41 del R.D. 1578

<sup>&</sup>lt;sup>661</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 55, Decisione del Direttorio, cit., pp. 3-4.

Facevano parte del Direttorio gli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente e relatore), Giorgio Tassi (facente funzioni di segretario), Mario Rizzardi, Francesco Gherardi, Piero Monzoni, Carlo Cagnoni, Eugenio Capelli, Antonio Mangaroni Brancuti, Francesco Pacchioni e il dott. proc. Tullo Pacchioni.

<sup>&</sup>lt;sup>663</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 55, Decisione del Direttorio, cit., pp. 4-6.

del 1933<sup>664</sup>) e dell'art. 50 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37<sup>665</sup>. Egli, infatti, da un lato, negava di aver sottratto al Sindacato la funzione di rappresentanza, essendo il ricordo di un collega in pubblica udienza una consuetudine costantemente seguita nel foro bolognese, «rispondente ad un sentimento comune di solidarietà nel rimpianto per la scomparsa di un compagno di lavoro, e del tutto estranea alla rappresentanza ufficiale»<sup>666</sup> e dall'altro, affermava di non aver commesso «nessun abuso, nessuna mancanza, nessun atto contrario alla dignità e al decoro professionale», non potendosi certo ravvisare un comportamento disdicevole nell'estremo saluto ad un professionista defunto<sup>667</sup>.

Quanto poi alla presunta violazione dell'art. 39 l.p.f. 668, Vighi sottolineò come il significato politico che «a quella commemorazione si è gratuitamente voluto attribuire» risultasse smentita dal tenore della medesima, volta a celebrare le molte virtù morali e professionali di Eugenio Jacchia. Ad ogni modo, anche volendo considerare il proprio intervento un atto politico, non sarebbe stato perseguibile disciplinarmente ai sensi della norma ricordata, sempre che non si trattasse di «manifestazione contraria agli interessi della Nazione» ed egli riteneva fosse da escludersi che la celebrazione in un aula della Corte d'Appello di un avvocato passato a miglior vita, «sia pure israelita», potesse considerarsi tale 669.

<sup>&</sup>lt;sup>664</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 12, art. 38, art. 39, art. 40 e art. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>665</sup> R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, cit., art. 50, «Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Viene interrogato quindi l'incolpato, sono esaminati i testimoni e il difensore è ammesso ad esporre le sue deduzioni. L'incolpato ha per ultimo la parola, se la domanda. Qualora l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza».

<sup>&</sup>lt;sup>666</sup> ASCFBo, *Procedimenti disciplinari*, 55, *Ricorso alla Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori*, 16 settembre 1939, p. 3. Si tratta di aspetto peraltro ripreso ed approfondito da Vighi nelle sue *Deduzioni aggiunte al ricorso* (ASCFBo, *Procedimenti disciplinari*, 55, *Deduzioni aggiunte al ricorso dell'avv. Roberto Vighi*, 22 dicembre 1939, pp. 1-3). Entrambi questi testi sono oggi pubblicati, con un'introduzione di Nazario Sauro Onofri, in R. VIGHI, *Per il socialismo*, cit., pp. 104-114.

<sup>&</sup>lt;sup>667</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 55, Ricorso alla Commissione, cit., p. 4.

<sup>668</sup> R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, cit., art. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>669</sup> ASCFBo, *Procedimenti disciplinari*, 55, *Ricorso alla Commissione*, cit., pp. 5-6.

La Commissione<sup>670</sup>, tuttavia, non accolse le ragioni del ricorrente e ribadì come egli avesse commesso una mancanza arrogandosi il diritto di parlare a nome dei colleghi, diritto spettante per legge esclusivamente agli organi sindacali. Una legge che evidentemente Roberto Vighi ignorava.

La semplice appartenenza ad un albo professionale – precisò l'organo centrale – non conferiva agli iscritti il diritto di rappresentare pubblicamente l'intera categoria, concludendo che l'attività degli avvocati risultava «rigidamente disciplinata dall'odierno sistema corporativo, precisamente a tutela degli interessi professionali, che non possono essere lasciati alla mercé di estemporanee manifestazioni di elementi irresponsabili». Pur confermando la condanna dell'avv. Vighi, la Commissione, in virtù dei suoi precedenti, riformò la sanzione inflittagli, comminandogli quella più lieve dell'avvertimento<sup>671</sup>.

Nessun dubbio in merito alla circostanza che quello in oggetto fosse un procedimento determinato da ragioni politiche, poiché molto chiara era la posizione avversa al fascismo di Roberto Vighi. La soluzione adottata, da ultimo, fu una soluzione di compromesso, motivata anche dal fatto che non si trattava di una mancanza disciplinare, ma sindacale da parte di «un professionista non iscritto al Sindacato Fascista»<sup>672</sup>.

# 6.4 Guglielmo Barillis

Il Direttorio bolognese avviò d'ufficio – il 29 maggio 1939 – un procedimento disciplinare nei confronti del dott. proc. Guglielmo Barillis<sup>673</sup>, incolpato di non essersi mai recato alla sede del locale

<sup>&</sup>lt;sup>670</sup> La Commissione era composta dagli avvocati Gino Sarrocchi (presidente), Fabrizio Gregoraci, Vincenzo Manzini, Giuseppe Lombardo Indelicato, Mario Venditti, Roberto Roberti, Remigio Tamaro, Filippo Ungaro (segretario), Daniele Bertacchi, Guido Pesenti ed Amedeo Fani.

<sup>&</sup>lt;sup>671</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 55, Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 1 marzo 1940, pp. 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>672</sup> E. Proni, La nascita dell'Ordine, cit., p. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>673</sup> Guglielmo Barillis, figlio di Felice, risulta iscritto come praticante presso lo studio dell'avv. Enrico Garagnani il 27 marzo 1903, ma non sappiamo a quando risale la sua iscrizione all'albo dei procuratori. Il 21 settembre 1939 egli ne richiese

Sindacato degli Avvocati e dei Procuratori nonostante l'invio da parte di quest'ultimo di ben quattro lettere<sup>674</sup> in cui lo si esortava a presentarsi e ad iscriversi. Alle missive era, peraltro, allegato il modulo di iscrizione all'associazione sindacale, con l'avvertenza che non ottemperando a tali inviti egli sarebbe stato deferito – come fu – al locale organo disciplinare<sup>675</sup>.

Quest'ultimo<sup>676</sup>, nel corso dell'istruttoria, prese atto che l'incolpato non esercitava la professione forense, ma si occupava di agricoltura e risultava regolarmente iscritto all'Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori. Egli viveva «lontano, anzi fuori dalla professione», tanto da poter ritenere l'adesione al Sindacato una mera formalità burocratica.

In considerazione di tali circostanze il Direttorio valutò la sua negligenza sì riprovevole, ma non tale da giustificare una sanzione disciplinare, tanto più che Guglielmo Barillis aveva riconosciuto la propria mancanza e se ne era scusato. Certo dovette influire su tale decisione – e l'organo sindacale non ne fece mistero – la circostanza che l'incolpato risultasse iscritto al Partito Nazionale Fascista fin dal 1921, dimostrando «antica fede al Regime» e rispetto verso il volere del Partito<sup>677</sup>.

Il procedimento disciplinare, tuttavia, dovette preoccupare il dott. proc. Barillis che alla sua conclusione provvide a far fronte alla propria inadempienza iscrivendosi anche al Sindacato forense<sup>678</sup>.

la cancellazione al Sindacato ai sensi dell'art. 6 del R.D. 1578 del 1933 (ASCFBo, *Fascicoli personali*, 138. Guglielmo Barillis).

 <sup>&</sup>lt;sup>674</sup> Le lettere datano 7 dicembre 1938, 12 dicembre 1938, 16 febbraio 1939
 e 7 marzo 1939.

<sup>&</sup>lt;sup>675</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 57, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 18 luglio 1939, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>676</sup> Il Direttorio era formato dagli avvocati Ermanno Rellini Rossi (presidente), Lionello Bolognesi (segretario), Sergio Bernini, Antonio Mangaroni Brancuti, Enrico Ghezzi, Piero Monzoni (relatore), Francesco Rigatelli e Giorgio Tassi.

<sup>677</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 57, Decisione del Direttorio, cit., pp. 3.4

<sup>&</sup>lt;sup>678</sup> L'iscrizione al Sindacato risale al 28 luglio 1939, appena 10 giorni dopo l'esito del procedimento disciplinare (ASCFBo, *Fascicoli personali*, 138. Guglielmo Barillis).

## 6.5 Raul Cappello

Articolata e complessa la vertenza che vide coinvolto l'avv. Raul Cappello<sup>679</sup>, nei confronti del quale il Direttorio bolognese del Sindacato degli Avvocati e dei Procuratori<sup>680</sup>, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 43 del regio decreto n. 1578 del 1933, modificato con legge 23 marzo 1940, n. 254<sup>681</sup>, dispose (il 1 aprile 1941) la sospensione a tempo indeterminato dalla professione<sup>682</sup>. Il provvedimento fu conseguenza dell'ordinanza della Commissione Provinciale con cui – il 28 febbraio 1941 – l'avvocato fu assegnato al confino di polizia per 2 anni, in ossequio all'art. 181 n. 3 della Legge di pubblica sicurezza, per aver pronunciato in luogo pubblico frasi offensive coinvolgenti il Duce<sup>683</sup>.

Alcuni mesi più tardi (25 giugno 1941), tuttavia, a seguito del suo proscioglimento dal confino – disposto da Benito Mussolini – e su istanza del medesimo avvocato, l'organo sindacale<sup>684</sup> revocò la

<sup>&</sup>lt;sup>679</sup> Il fascicolo personale dell'avvocato non contiene particolari notizie se non quella dell'avvio di un ulteriore procedimento disciplinare nei suoi confronti il 7 dicembre 1944 (ASCFBo, *Fascicoli personali*, 211. Cappello Raul).

<sup>&</sup>lt;sup>680</sup> Sedevano nel Direttorio gli avvocati Mario Rizzardi (facente funzioni di presidente), Francesco Rigatelli (segretario), Sergio Bernini, Carlo Cagnoni, Eugenio Capelli, Antonio Mangaroni Brancuti ed il dott. proc. Luigi Pifferi. Considerati presenti, in virtù della circolare del segretario del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori del 15 agosto 1940, n. 36, gli avvocati Ermanno Rellini Rossi, Lionello Bolognesi, Enrico Ghezzi, Francesco Gherardi, Giorgio Tassi e Tullo Pacchioni sebbene richiamati alle armi.

<sup>&</sup>lt;sup>681</sup> Legge 23 marzo 1940, n. 254, cit., art. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>682</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 66, Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 1 aprile 1941, pp. 1-3. Su tale procedimento v. anche E. Proni, La nascita dell'Ordine, cit., pp. 105-106.

<sup>&</sup>lt;sup>683</sup> R.D. 18 giugno 1931, n. 773, cit., art. 181, «Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: [...] 3° coloro che svolgano o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali [...]».

<sup>&</sup>lt;sup>684</sup> Il Direttorio risultava formato dagli avvocati Mario Rizzardi (facente funzioni di presidente), Francesco Rigatelli (segretario), Sergio Bernini, Carlo Cagnoni, Eugenio Capelli, Alfredo Pondrelli e dal dott. proc. Vincenzo Collina. Considerati presenti perché richiamati alle armi in virtù della legge del 24 febbraio 1941, n. 224 gli avvocati Ermanno Rellini Rossi, Lionello Bolognesi, Enrico Ghezzi, Francesco Gherardi, Giorgio Tassi e Tullo Pacchioni.

precedente ordinanza, essendo cessate le ragioni che l'avevano determinata; si riservò tuttavia, l'esercizio dell'azione disciplinare<sup>685</sup>.

Tre le incolpazioni a carico dell'avv. Cappello: aver subito l'espulsione dal Partito Nazionale Fascista «per non aver mantenuto fede, mentre la Patria è impegnata in dura guerra, al giuramento prestato»; essere stato destinato dalla Commissione speciale al confino di polizia nel comune di Avezzano (provincia de L'Aquila); essersi comportato in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale<sup>686</sup>. Addebiti tutti riconducibili ad una mancanza di tipo politico, di cui il Direttorio voleva valutare l'eventuale incidenza sull'attività forense dell'imputato.

Nel corso dell'istruttoria l'organo disciplinare felsineo<sup>687</sup> constatò come la prima imputazione mossa a Raul Cappello fosse tale per cui se provata sarebbe apparso «temerario ed assurdo ogni tentativo defensionale di invocare indulgenza». La sua gravità richiedeva un'indagine scrupolosa «a garanzia dell'individuo, a decoro della classe e soprattutto in considerazione della superiore giustizia».

A propria discolpa, l'avvocato sottolineò i suoi precedenti di «giornalista devoto al fascismo fin dalla vigilia», tanto da risultare appartenente ai ranghi del Partito già da prima del rilascio della tessera.

Fondamentale si rivelò, tuttavia, la deposizione resa dal vice segretario federale e presidente della Commissione Federale di Disciplina, che aveva esaminato l'avv. Cappello. Da tale deposizione si evince, infatti, come la denuncia a suo carico fosse stata presentata molto tempo dopo il fatto; come dalle parole dell'incolpato «fosse esclusa in modo assoluto la persona del Duce»; come, anzi, l'avvo-

<sup>&</sup>lt;sup>685</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 66, Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 25 giugno 1941, pp. 1-2.

<sup>686</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 66, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 3 novembre 1941, pp. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>687</sup> Facevano parte del Direttorio gli avvocati Mario Rizzardi (facente funzioni di presidente), Carlo Cagnoni, Francesco Rigatelli, Alfredo Pondrelli, Antonio Mangaroni Brancuti ed il dott. proc. Vincenzo Collina (segretario). Assenti giustificati, in virtù della legge del 24 febbraio 1941, n. 224, perché richiamati alle armi gli avvocati Ermanno Rellini Rossi, Lionello Bolognesi, Enrico Ghezzi, Francesco Gherardi, Giorgio Tassi, Eugenio Capelli e Tullo Pacchioni

cato svolgesse attività propagandistica in alcune città e come l'inopportunità delle frasi attribuitegli non risultasse provata.

Il Direttorio concluse escludendo che con la sua condotta Raul Cappello avesse demeritato nei riguardi della professione offendendone la dignità ed il decoro, pertanto lo assolse<sup>688</sup>.

### 6.6 Umberto Bouttiau

Umberto Bouttiau non aveva applicato la marca da bollo sui motivi di un ricorso in Cassazione presentato al cancelliere della Corte d'Appello di Bologna, sostenendo che in altre città fosse prassi non farlo. Il cancelliere si rifiutò di ricevere i motivi e l'incolpato, insieme al collega Ermanno Rellini Rossi, espose la questione al primo presidente, che gli chiese di presentargli alcune dichiarazioni in tal senso rilasciate da professionisti di Milano, Firenze e Venezia. Solo dopo un'accesa discussione il cancelliere accettò, infine, il ricorso<sup>689</sup>.

A seguito di tale episodio il locale Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori procedette nei confronti dell'avvocato, incolpato di aver agito in pregiudizio del proprio cliente, che, tuttavia, non aveva sporto denuncia, e di avere operato «contro la legge dello Stato Fascista».

Per evitare che le sue critiche fossero considerate «suggerite da intendimenti antifascisti o a contenuto politico», Bouttiau si qualificò nella memoria difensiva presentata all'organo sindacale come «squadrista», sottolineando di aver preso parte alla marcia su Roma. Egli precisò, inoltre, come il suo spunto polemico traesse origine dallo stato d'animo in cui si trovava «per essere stato più volte e di recente contrariato non sempre urbanamente dai cancellieri»<sup>690</sup>.

Al termine dell'istruttoria il Direttorio<sup>691</sup> giudicò Umberto Bout-

<sup>&</sup>lt;sup>688</sup> ASCFBo, *Procedimenti disciplinari*, 66, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 9-12.

<sup>&</sup>lt;sup>689</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 67 bis, Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 8 novembre 1941, pp. 1-2.

<sup>690</sup> ASCFBo, Procedimenti disciplinari, 67 bis, Decisione del Direttorio, cit.,

<sup>&</sup>lt;sup>691</sup> Il Direttorio era composto dagli avvocati Mario Rizzardi (facente funzioni di Presidente del Direttorio), Alfredo Pondrelli, Francesco Rigatelli, Antonio Man-

tiau responsabile di aver subordinato lo scrupolo professionale alla propria ripicca personale, «trascendendo in espressioni che denotano incomprensione delle provvidenze del Regime» come pure della disciplina cui doveva attenersi e, pertanto, gli inflisse la pena della censura<sup>692</sup>.

La condanna, dunque, giunse nonostante il tentativo dell'avvocato di ribadire la propria vicinanza al Partito. Vicinanza che forse incise sulla scelta della sanzione irrogata, tra le più lievi previste dalla legge professionale ma che non gli valse l'auspicata assoluzione.

#### 7. Per concludere

Al termine di questa indagine è tempo di alcune riflessioni. Si evidenzia, in primo luogo, l'esiguo numero di giudizi disciplinari aventi connotazione politica. A riguardo due sono le ipotesi prospettabili. Da un lato, non è inverosimile che tali procedimenti fossero in numero maggiore, poi distrutti all'indomani della caduta del fascismo. Una censura, questa, che troverebbe conferma nella mancanza delle pratiche relative alle due vertenze dinanzi al Sindacato che videro coinvolto – come è noto – Mario Jacchia. Più convincente si presenta, tuttavia, l'ipotesi secondo la quale negli anni successivi l'entrata in vigore della nuova legge professionale del '33 – dies a quo di questa indagine – la grande maggioranza degli avvocati bolognesi era, almeno formalmente, allineata al Regime<sup>693</sup> e quando non lo era ciò non incise sull'esercizio della professione.

garoni Brancuti, Sergio Bernini e dal dott. proc. Vincenzo Collina (segretario). Risultavano assenti giustificati perché alle armi gli avvocati Ermanno Rellini Rossi, Giorgio Tassi, Francesco Gherardi, Lionello Bolognesi, Enrico Ghezzi, Eugenio Capelli, Tullo Pacchioni e Dino Bolognini.

<sup>&</sup>lt;sup>692</sup> ASCFBo, *Procedimenti disciplinari*, 67 bis, *Decisione del Direttorio*, cit., pp. 6-7.

diedero al fascismo è opportuno distinguere due momenti. Nella fase iniziale l'adesione della categoria forense al Regime fu assai tiepida, ma all'indomani della marcia su Roma il *trend* si invertì e al momento della promulgazione della legge 1578 del '33 i professionisti del foro vicini al fascismo erano la maggioranza. Sul punto v. F. Tacchi, *Il fascismo e le professioni*, cit., pp. 71-104 e Id., *Binari paralleli*. Storia delle professioni e storia del fascismo, in «Studi storici», 55 (2014), pp.109-121.

Secondariamente, rileva il non bilanciato criterio di valutazione applicato dal Direttorio, che se mostrò una qualche indulgenza nei confronti dell'appartenenza al fascismo quale argomento di difesa, fu, per contro, estremamente rigoroso verso quanti non risultavano iscritti al Partito Nazionale Fascista e non ne condividevano il pensiero.

Appare, inoltre, evidente come la maggior parte dei provvedimenti di radiazione adottati dal Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna siano scaturiti da una condanna penale, come imposto dal regio decreto 27 novembre del '33, n. 1578. Complicità in procurato aborto, atti osceni, furto qualificato, appropriazione indebita aggravata e falso, questi i *crimina* perpetrati dagli avvocati, riconducibili sostanzialmente a due tipologie: gli uni compiuti nell'esercizio dell'attività forense, gli altri legati alla sfera privata dell'individuo.

Si deve sottolineare come anche in età fascista il locale organo di autogoverno dell'avvocatura abbia combattuto il procacciamento indebito di clientela – seppur in assenza di una norma *ad hoc* –, da avversare e reprimere in quanto comportamento lesivo del decoro e della dignità professionale (art. 38 l.p.f.). Trattandosi di illecito difficile da provare, essendo con frequenza realizzato per mezzo di intermediari, la gran parte dei procedimenti per accaparramento di clientela si chiuse con l'assoluzione dell'incolpato, ora perché il fatto non gli era imputabile, ora per insufficienza di prove.

Da ultimo, si rileva come l'addebito disciplinare rivolto più spesso ai professionisti del foro bolognese sia stato, anche negli anni del Regime, la violazione della correttezza professionale, allora fattispecie non tipizzata, ma genericamente ricondotta al comportamento lesivo della dignità e dell'onore contemplato dall'art. 38 l.p.f.. Marcata è la differenza rispetto all'odierno Codice deontologico, che disciplina le molteplici declinazioni di tale mancanza nell'ambito dei rapporti con il cliente, di quelli con i colleghi e soprattutto dei doveri dell'avvocato nel processo. Quasi un secolo è trascorso e diversa è la normativa vigente, ma il comportamento 'scorretto' verso uno dei protagonisti del giudizio è ancora oggi l'illecito disciplinare perpetrato con maggior frequenza da avvocati, incuranti del disonore che arrecano alla professione e al ceto forense.

#### **BIBLIOGRAFIA**

- Adorni M., Massoni bolognesi nelle vie di Bologna, in G. Greco (a cura di), Bologna massonica. Le radici, il consolidamento, la trasformazione, 2ª ed., Bologna, 2008.
- Albertazzi A., L. Arbizzani L., Onofri N.S., Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese (1919-1945), III. Dizionario biografico D-L, Bologna, 1986.
- Albertazzi A., Arbizzani L., Onofri N.S., Gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese (1919-1945), V. Dizionario biografico R-Z, Bologna, 1998.
- Arbizzani L., Surino M.G., Gli amministratori della ricostruzione, in L. Arbizzani (a cura di), Cinquant'anni di vita democratica della Provincia di Bologna. Dalla deputazione provinciale alla stagione metropolitana, Bologna, 2001.
- Banti A.M., Storia della borghesia italiana. L'età liberale, Roma, 1996.
- Berardi A., *Manzini, Vincenzo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italia-ni (XII-XX secolo)*, II, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, 2013, pp. 1263-1265.
- Berti Arnoaldi Veli G., Le fonti giudiziarie per lo studio della Storia contemporanea. La professione forense nelle carte degli archivi dell'Ordine, relazione tenuta a Venezia il 13 ottobre 2014.
- Bianchi A., Sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. Testo e commento della Legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2<sup>a</sup> e del Regolamento 26 luglio 1874, n. 2012, con appendice sugli onorari, Torino, 1885.

- BIANCHI RIVA R., L'avvocato non difenda cause ingiuste: ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna. Parte prima. Il Medioevo, Milano, 2012.
- CARAVALE M., Pietro De Francisci, in Il Parlamento italiano. 1861-1988, 12.1 1929-1938. Il regime fascista: dalla conciliazione alle leggi razziali, Milano, 1990, pp. 405-406.
- CAVAGNARI C., CALDARA E., Avvocati e Procuratori, in Il Digesto Italiano, IV.2, Torino 1926, pp. 621-704.
- Colliva C., *Comunicazioni federali*, in «Il Resto del Carlino», 183, 3 agosto 1934, p. 5.
- Conti F., Storia della massoneria italiana. Dal Risorgimento al fascismo, Bologna, 2003.
- Danovi R., *Il procedimento disciplinare nella professione di avvocato*, Milano, 2005.
- Danovi R., *Manuale breve. Ordinamento forense e deontologia*, Milano, 2018 (Percorsi).
- In memoria di Mario Jacchia, Bologna, 2008 (rist. ed. Bologna, s.d.).
- Jannelli P., Ordinamenti professionali, in Nuovo Digesto Italiano, IX, Torino, 1939, pp. 187-200.
- La scomparsa di Roberto Vighi, in «Bologna. Notizie del Comune», 15-16 (1974).
- Lanza C., *De Francisci, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 36, Roma, 1988, pp. 58-64.
- Lanza C., *De Francisci, Pietro*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italia- ni*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, I, Bologna, 2013, pp. 675-678.
- Legnani Annichini A., *Dall'Irredentismo alla Resistenza: l'impegno politi- co degli avvocati Eugenio e Mario Jacchia*, in «Archivio Giuridico Filippo Serafini», 236 (2016), pp. 151-185.
- Malatesta M., Gli ordini professionali e la nazionalizzazione in Italia, in M. Meriggi, P. Schiera (a cura di), Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, Bologna, 1993 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico Quaderno 36), pp. 165-180.
- Malatesta M., *Uno sguardo agli studi sulle professioni*, in A. Varni (a cura di), *Storia delle professioni in Italia tra Ottocento e Novecento*, Bologna, 2002, pp. 21-49.
- MALATESTA M., L'avvocatura europea tra autonomia e regolazione statale (XIX-XX secolo), in «Società e storia», 108 (2005), pp. 319-351.
- Mannelli C., Ugo Lenzi, Gran Maestro dell'Ordine e Sovrano grande ispet-

- tore generale del rito scozzese antico e accettato: Palazzo Giustiniani, Bologna, 1973.
- MANNELLI C., La Massoneria a Bologna dal XII al XX secolo, Bologna, 1986. MENICONI A., La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943), Bologna, 2006 (Storia dell'avvocatura).
- Mola A.A., Storia della Massoneria italiana dall'Unità alla Repubblica, Milano, 1976.
- Musiani E., Gli avvocati tra professione e docenza scientifica, in A. Varni (a cura di), Storia delle professioni in Italia tra Ottocento e Novecento, Bologna, 2002, pp. 113-126.
- Nel centenario della nascita di Ugo Lenzi, Bologna, 1976.
- Onofri N.S., La commemorazione dell'avvocato Eugenio Jacchia, in R. Vighi, Per il socialismo, l'antifascismo, e le autonomie. Scelta di scritti e discorsi dal 1914 al 1970, a cura di L. Arbizzani, F. Bonazzi del Poggetto, N.S. Onofri, Bologna, 1984.
- Onofri N.S., Una storia del 1939, ultimo anno del «consenso». Muore un avvocato antifascista, Eugenio Jacchia. I colleghi antifascisti preparano un necrologio e una commemorazione. Scandalo della gerarchia fascista. Per ordine di Mussolini Roberto Vighi, colpevole, viene prima condannato al confino, poi scarcerato, poi «avvertito» per avere disobbedito a un sindacato al quale non apparteneva..., in «Bologna incontri», XV (1984), 9.
- Onofri N.S., Ebrei e fascismo a Bologna, Bologna, 1989.
- Piscione P., *Ordini e collegi professionali*, Milano, 1959 (Università degli studi di Roma Monografie dell'Istituto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza, n.s., 11).
- Proni E., La nascita dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna. Storia dell'Ordine degli Avvocati di Bologna 1874-1945, Bologna, 2006 (Quaderni della Fondazione forense bolognese, 5).
- Santangelo Cordani A., La responsabilità professionale di avvocati e procuratori nella giurisprudenza del Regno d'Italia (1874-1910), in A. Padoa Schioppa (a cura di), Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento, Bologna, 2009 (Storia dell'avvocatura), pp. 323-382.
- Santoro M., Le trasformazioni del campo giuridico. Avvocati, procuratori e notai dall'Unità alla Repubblica, in M. Malatesta (a cura di), Storia d'Italia, Annali 10, I professionisti, Torino, 1996, pp. 79-144.
- Sarti N., Bordini S., *L'avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica. Il* Libellus cautele et doctrine *di Uberto da Bobbio (...1220-1245)*, Bologna, 2011 (Storia dell'Avvocatura in Italia).

- Schwarzenberg C., La professione forense in Italia dal 1874 al 1944, in Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack, IV, Milano, 1976 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma, 49), pp. 627-635.
- Scorticati F., Persecuzioni fasciste contro la massoneria bolognese, in G. Greco (a cura di), Bologna massonica. Le radici, il consolidamento, la trasformazione, 2ª ed., Bologna, 2008.
- Sintesi riassuntiva su l'attività della Provincia di Bologna dal maggio 1951 all'aprile 1956, del presidente avv. Roberto Vighi, Bologna, 1958.
- TACCHI F., Il fascismo e le professioni liberali: il caso degli avvocati negli anni Venti, in «Passato e presente», n.s., 23 (1990), pp. 71-104.
- TACCHI F., Un professionista della classe dirigente: l'avvocato negli anni '20, in G. Turi (a cura di), Libere professioni e fascismo, Milano, 1994.
- TACCHI F., *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, 2002 (Storia dell'avvocatura in Italia).
- TACCHI F., Binari paralleli. Storia delle professioni e storia del fascismo, in «Studi storici», 55 (2014), pp. 109-121.
- Una perquisizione a Bologna, in «Rivista Massonica», 1925.
- Vighi R., Per il socialismo, l'antifascismo, e le autonomie. Scelta di scritti e discorsi dal 1914 al 1970, a cura di L. Arbizzani, F. Bonazzi del Poggetto, N.S. Onofri, Bologna, 1984.
- Volta C., Roberto Vighi, in Biografie di militanti (Nell'antifascismo e nelle lotte del lavoro), Bologna, 1983 (Saggi e documenti di vita contemporanea), pp. 11-24.

#### FONTI ARCHIVISTICHE

ACOFBo, Fascicoli personali, 79. Lodovico Borgatti. ACOFBo, Fascicoli personali, 98. Umberto Bouttiau. ACOFBo, Fascicoli personali, 121. Giuseppe Biagi. ACOFBo, Fascicoli personali, 133. Gaetano Bagalà. ACOFBo, Fascicoli personali, 135. Giorgio Barbieri. ACOFBo, Fascicoli personali, 138. Guglielmo Barillis. ACOFBo, Fascicoli personali, 149. Carmelo Bivona. ACOFBo, Fascicoli personali, 198. Ferdinando Casini ACOFBo, Fascicoli personali, 209. Mario Casteggini. ACOFBo, Fascicoli personali, 211. Raul Cappello. ACOFBo, Fascicoli personali, 231. Adolfo Cicognani. ACOFBo, Fascicoli personali, 233. Luigi Cicognani. ACOFBo, Fascicoli personali, 245. Camillo Casali. ACOFBo, Fascicoli personali, 277. Federico Cocchi. ACOFBo, Fascicoli personali, 328. Vincenzo Cavazza. ACOFBo, Fascicoli personali, 344. Alberto De Lauretis. ACOFBo, Fascicoli personali, 395. Tommaso Destito. ACOFBo, Fascicoli personali, 400. Antonio Dall'Aglio. ACOFBo, Fascicoli personali, 489. Lodovico Guermandi. ACOFBo, Fascicoli personali, 525. Giorgio Ghigi. ACOFBo, Fascicoli personali, 567. Arturo Guidi.

ACOFBo, Fascicoli personali, 589. Mario Jacchia, Lettera dell'avv. Mario Jacchia, 29 aprile 1935.

*Artisti*, s.d..

Lettera del Commissario Ministeriale del Sindacato, 7 maggio 1935. Lettera del Vice Presidente dell'Unione Provinciale dei Professionisti ed Lettera dell'avv. Mario Jacchia, 10 maggio 1935.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 23 maggio 1935.

Decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale Fascista degli Avvocati e dei Procuratori, 31 luglio 1935.

Lettera del Commissario Ministeriale del Sindacato, 12 agosto 1935.

Lettera del Sindacato Nazionale Fascista degli Avvocati e dei Procuratori, 7 settembre 1935.

Lettera dell'avv. Mario Jacchia, 5 aprile 1937.

Lettera dell'avv. Mario Jacchia, 8 maggio 1937.

Lettera del Segretario del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 13 maggio 1937.

Lettera dell'avv. Mario Jacchia, 22 maggio 1937.

Lettera del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, s.d..

ACOFBo, Fascicoli personali, 616. Antonio Lepore.

ACOFBo, Fascicoli personali, 832. Vitoldo Olszewski.

ACOFBo, Fascicoli personali, 843. Antonio Pizzoli Tabboni.

ACOFBo, Fascicoli personali, 905. Bruno Pardo.

ACOFBo, Fascicoli personali, 924. Ugo Poli.

ACOFBo, Fascicoli personali, 935. Raffaele Tommaso Rossi.

ACOFBo, Fascicoli personali, 973. Ermanno Rellini Rossi.

ACOFBo, Fascicoli personali, 977. Lorenzo Ruggi.

ACOFBo, Fascicoli personali, 1053. Emanuele San Filippo.

ACOFBo, Fascicoli personali, 1096. Paolo Tabellini.

ACOFBo, Fascicoli personali, 1097. Gherardo Taddia.

ACOFBo, Fascicoli personali, 1103. Dante Tomesani.

ACOFBo, Fascicoli personali, 1130. Torquato Tognetti.

ACOFBo, Fascicoli personali, 1131. Francesco Turilli.

ACOFBo, Fascicoli personali, 1138. Roberto Tabellini.

ACOFBo, Fascicoli personali, 1141. Antonio Tassinari.

ACOFBo, Fascicoli personali, 1160. Gino Vandelli.

ACOFBo, Fascicoli personali, 1172. Luigi Venturini.

ACOFBo, Fascicoli personali, 1215. Alfredo Svampa.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 gennaio 1936.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 1 bis.

Sentenza del Tribunale di Bologna, 21 maggio 1929.

Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 26 marzo 1930.

Sentenza del Tribunale Penale di Bologna, 16 ottobre 1934.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 12 marzo 1935.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 28 novembre 1935.

Sentenza della Corte di Cassazione, 17 dicembre 1936.

Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 settembre 1938.

Decisione della Commissione Centrale degli Avvocati e dei Procuratori, 22 giugno 1939.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 31 gennaio 1940.

Decisione del Consiglio Superiore Forense, 5 luglio 1941.

## ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 2.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 4 febbraio 1935.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 20 luglio 1936.

## ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 3.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 29 luglio 1936.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati ed i Procuratori, 28 gennaio 1937.

## ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 5.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 29 ottobre 1934.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 25 giugno 1935.

## ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 6.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 gennaio 1936.

Decisione della Commissione Centrale degli Avvocati e dei Procuratori, 27 novembre 1936.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 8.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 marzo 1935.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 31 ottobre 1935.

Inserzione pubblicitaria.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 10.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 3 giugno 1935.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 11.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 3 giugno 1935.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 30 gennaio 1936.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 12.

Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 1 agosto 1934.

Sentenza del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bologna, 25 gennaio 1935.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 26 febbraio 1935.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 29 aprile 1935.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 13.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 21 ottobre 1935.

Decisione della Commissione Centrale degli Avvocati e dei Procuratori, 22 ottobre 1936.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 6 aprile 1937.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 14.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 23 ottobre 1935.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 24 giugno 1936.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 15.

Appunto.

Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 16 giugno 1936.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 5 luglio 1936.

Comunicazione della Decisione della Commissione Centrale, 5 novembre 1937.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 16. Coperta del fascicolo.

## ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 17.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 25 maggio 1937.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 18.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 2 dicembre 1936.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 19.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 17 marzo 1937.

### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 20.

Decisione del Comitato Ministeriale, 28 marzo 1934.

Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 4 aprile 1935, p. 3.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 27 marzo 1936.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 21.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori, 15 dicembre 1936.

## ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 22.

Capo di incolpazione per l'avv. Mario Casteggini ed il proc. Cassì Vincenzo. Verbale d'udienza, 9 giugno 1937.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 23.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 13 aprile 1937.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 24.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 10 marzo 1936.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 26 febbraio 1937.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 25.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 21 ottobre 1935.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 26.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 18 novembre 1935.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 27.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 27 luglio 1934.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 28.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 29-30.

Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 27 febbraio 1935.

Lettera dell'avv. Lorenzo Ruggi, 11 marzo 1935.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 31.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 7 giugno 1937.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 25 ottobre 1938.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 32.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 15 luglio 1937.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 33-34.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 31 maggio 1937.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 29 novembre 1937.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 35.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 13 marzo 1937.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 36.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 25 novembre 1937.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 37.

Sentenza del Tribunale di Pistoia, 6 marzo 1936.

Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 19 maggio 1936.

Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, 13 novembre 1936.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 27 novembre 1936.

Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 30 settembre 1937.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 30 aprile 1938.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 38.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 28 luglio 1939.

Ordinanza del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 30 settembre 1937.

Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 22 maggio 1939.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 39.

## ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 40.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 10 maggio 1938.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 41.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 10 maggio 1938.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 42. Coperta del fascicolo

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 43.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 26 aprile 1938.

## ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 44.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 5 luglio 1938.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 45.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 6 luglio 1938.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i procuratori, 24 giugno 1939.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 46.

Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 30 settembre 1937.

Sentenza del Tribunale di Bologna, 23 febbraio 1938.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati ed i Procuratori, 30 aprile 1938.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 22 maggio 1940.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 23 ottobre 1940.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 47.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 4 ottobre 1938.

Sentenza del Tribunale di Bologna, 11 novembre 1936.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 48.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 8 novembre 1938.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 24 ottobre 1939.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 49.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 8 novembre 1938.

## ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 51.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 28 febbraio 1939.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 52.

Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 16 febbraio 1939.

Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 30 gennaio 1941.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 30 marzo 1942.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 53.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 14 marzo 1939.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 54.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 giugno 1939.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 55.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 20 giugno 1939.

Ricorso alla Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 16 settembre 1939.

Deduzioni aggiunte al ricorso dell'avv. Roberto Vighi, 22 dicembre 1939.

Decisione della Commissione Centrale per gli Avvocati e i Procuratori, 1 marzo 1940.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 56.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 18 luglio 1939.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 57.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 18 luglio 1939.

## ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 58.

Decisione del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 14 dicembre 1939.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 62.

Certificato attestante la cancellazione dall'albo, 5 gennaio 1942.

# ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 63.

Coperta del fascicolo.

#### ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 64.

Raccomandata del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 10 giugno 1940.

## ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 65.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 25 giugno 1941.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 66.

Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 1 aprile 1941.

Ordinanza del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 25 giugno 1941.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 3 novembre 1941.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 67.

Decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale Fascista degli Avvocati e dei Procuratori, 29 gennaio 1942.

ACOFBo, Procedimenti disciplinari, 67 bis.

Decisione del Direttorio del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna, 8 novembre 1941.

ASUBo, Fascicoli degli studenti, n. 6251.

#### FONTI NORMATIVE

Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014, in «G.U.» del 16 ottobre 2014, n. 241.

Codice di Procedura Civile per il Regno d'Italia, Milano, 1865.

Codice di Procedura Penale del Regno d'Italia, Milano, 1913.

Codice Penale per il Regno d'Italia, Verona 1889.

Codice Penale del Regno d'Italia, Roma, 1930.

- L. 8 giugno 1874, n. 1938, in «G.U.», 15 giugno 1874, n. 141.
- L. 25 marzo 1926, n. 453, in «G.U.», 25 marzo 1926, n. 70.
- L. 3 aprile 1926, n. 563, in «G.U.», 14 aprile 1926, n. 87.
- L. 24 dicembre 1928, n. 2943, in «G.U.», 8 gennaio 1929, n. 6.
- L. 23 marzo 1940, n. 254, in «G.U.», 23 aprile 1940, n. 96.
- L. 17 febbraio 1971, n. 91, in «G.U.» 27 marzo 1971, n. 77.
- L. 31 dicembre 2012, n. 247, in «G.U.», 18 gennaio 2013, n. 15.
- R.D. 26 luglio 1874, n. 2012, in A. BIANCHI, Sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. Testo e commento della Legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2<sup>a</sup> e del Regolamento 26 luglio 1874, n. 2012, con appendice sugli onorari, Torino, 1885, pp. 230-241.
- R.D. 6 maggio 1926, n. 747, in «G.U.», 10 maggio 1926, n. 108.
- R.D. 26 agosto 1926, n. 1683, in «G.U.», 9 ottobre 1926, n. 235.
- R.D. 22 novembre 1928, n. 2580, in «G.U.», 30 novembre 1928, n. 279.
- R.D. 24 luglio 1930, n. 1313, poi modificato con R.D. 16 agosto 1934, n. 1379, in Supplemento alla «G.U.», 31 agosto 1934, n. 204.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in «G.U.», 26 giugno 1931, n. 146.
- R.D. 5 novembre 1932, n. 1403, in «G.U.», 7 novembre 1932, n. 256,
- R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, in «G.U.», 5 dicembre 1933, n. 281.

- R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, in «G.U.», 30 gennaio 1934, n. 24.
- R.D. 25 settembre 1934, n. 1511, in «G.U.», 25 novembre 1934, n. 225.
- R.D. 15 febbraio 1937, n. 77, in «G.U.», 15 febbraio 1937, n. 38.

Statuto del Partito Nazionale Fascista approvato dal Gran Consiglio del Fascismo nella seduta del 12 novembre 1932, in «Foglio d'Ordini del Partito Nazionale Fascista», 99, Roma 16 novembre 1932.

# Indice dei nomi

Biagi Bruno, avv., 10.

Adorni M., 124.

Albertazzi A., 30, 89, 115, 117,	Biagi Giuseppe, dott. proc., 33, 34,
124, 125.	35, 76, 77, 78.
Arbizzani L., 30, 89, 115, 117, 124,	Bianchedi Antonio, avv., 36, 43, 50,
125.	56, 59, 69, 72, 75, 77, 80, 81,
Arcangeli Ageo, prof. avv., 81.	83, 88, 91, 92, 102, 105, 107,
Bagalà Gaetano, avv., 86.	109, 111, 113, 120.
Banti A.M, 7.	Bianchi A., 8, 11, 12.
Barbieri Giorgio, avv., 116.	Bianchi Riva R., 11.
Bardanzellu Giorgio, avv., 117.	Biondi Lorenzo, avv., 68.
Bargellesi Fernanda, 87, 88.	Birocchi I., 10.
Barillis Guglielmo, dott. proc., 129,	Bivona Carmelo, avv., 72, 73.
130.	Bocchini Arturo, 125.
Becchini Guelfo, avv., 43, 49, 73,	Bolognesi Lionello, avv., 35, 41, 61,
76, 77, 83, 91, 93, 96, 107,	71, 76, 79, 85, 99, 101, 122,
111, 112, 113.	130, 131, 132, 134.
Berardi A., 45.	Bolognini Dino, avv., 74, 79, 85,
Bernini Sergio, avv., 35, 41, 42, 52,	134.
61, 66, 71, 74, 76, 79, 85, 94,	Bompani Vito, avv., 43, 50, 56, 59,
99, 101, 122, 130, 131, 134.	73, 77, 78, 88, 91, 93, 96, 102,
Bertacchi Daniele, avv., 39, 40, 42,	113.
45, 55, 57, 61, 71, 75, 77, 80,	Bonazzi del Poggetto F., 115.
84, 106, 108, 129.	Bonazzi Odoardo, avv., 97, 98, 99.
Berti Arnoaldi Veli G., 115, 125,	Bongiovanni Pietro, 53, 55.
126.	Bordin S., 11.

Borgatti Lodovico, avv., 116, 119, 120.

Bouttiau Umberto, avv., 68, 69, 133.

Bregoli Camillo, avv., 39, 40, 57, 60, 77, 80, 81, 84, 106, 108.

Buttafuochi Carlo, avv., 10, 39, 81. Cagli Alessandro, 124.

Cagnoni Carlo, avv., 35, 41, 52, 66, 71, 74, 76, 79, 94, 99, 122, 127, 131, 132.

Caldara E., 11, 12.

Calvi Lorenzo, avv., 36, 43, 50, 55, 56, 59, 69, 72, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 93, 105, 107, 109, 120.

Cantalamessa Franco, avv., 33.

Capelli Eugenio, avv., 35, 41, 42, 49, 52, 55, 61, 66, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 81, 96, 102, 107, 111, 120, 122, 127, 131, 132, 134.

Cappello Raul, avv., 131, 132, 133. Caravale M., 10.

Casali Camillo, 114.

Casali Leonida, avv., 33.

Caselli Francesco, 112.

Casini Ferdinando, avv., 33, 68, 97, 98, 99.

Casoni Giuseppe, 62, 63.

Cassì Vincenzo, dott. proc., 112.

Casteggini Mario, avv., 112.

Cavagnari C., 11, 12.

Cavazza Vincenzo, avv., 89, 90, 91, 92.

Cesari Giulio, avv., 36, 43, 47, 49, 50, 55, 56, 59, 69, 73, 78, 82, 83, 88, 93, 96, 105, 107, 109, 112, 120.

Cesari Roberto, 80.

Cespugli Armando, 113, 114.

Cicognani Adolfo, avv., 110.

Cicognani Luigi, avv., 72, 73, 74, 96, 97, 105, 110.

Cobianchi Carlo Alberto, avv., 61.

Cocchi Federico, dott. proc., 65, 66.

Collina Vincenzo, dott. proc., 35, 66, 131, 132, 134.

Colliva Cesare, avv., 10, 121.

Colucci Riccardo, avv., 10.

Conforti Leopoldo, dott., 45.

Conti F., 124.

"Cooperativa Sindacati Fascisti fra Facchini dello Scalo di Porta Lame", 47.

Cortese E., 10.

Dall'Aglio Antonio, avv., 68, 71.

Danovi R., 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 34.

De Cinque Ferdinando, avv., 10.

De Francisci Pietro, 10.

De Lauretis Alberto, avv., 116.

De Marsico Alfredo, avv., 39, 40, 42, 55, 57, 60, 71, 75, 80, 81, 84, 106, 108.

Destito Tommaso, avv., 68, 69, 70, 71, 106, 120, 121, 122, 123.

D'Avack P.A., 10.

Ditta "Ing. Venturini e Bacagli", 53. Ditta "John Cooper & son", 79, 80. Fani Amedeo, avv., 39, 42, 45, 84, 129.

Fanti Amleto, dott., 27.

Felletti Samaritani Maria, 73.

Fera Saverio, avv., 117.

Fregoli Camillo, avv., 45.

Gallerani Mario, avv., 33.

Garagnani Enrico, avv., 129.

Gherardi Francesco, avv., 41, 61,

Magli Leone, avv., 10. 71, 74, 76, 85, 94, 99, 101, 122, 127, 131, 132, 134. Magnanini Adele, 73. Magnavacca Filippo, avv., 79, 80. Ghezzi Enrico, avv., 41, 42, 52, 74, 76, 94, 101, 122, 130, 131, Malagò Francesco, avv., 116. 132, 134, Malatesta M., 7. Ghigi Giorgio, avv., 30, 36, 43, 47, Malavasi Mario, avv., 53, 54, 55, 49, 55, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 56, 57, 58, 78. 78, 80, 81, 82, 88, 91, 92, 96, Malcangi Andrea, avv., 39, 45, 55, 102, 105, 107, 109, 111, 112, 57, 60, 71, 75, 77, 80, 81, 84, 113, 120, 124. 106, 108. Manaresi Angelo, avv., 10, 47. Ginnasi Pietro, avv., 33. Giovannini Umberto, 58, 59, 60. Mangaroni Brancuti Antonio, avv., Gregoraci Fabrizio, avv., 39, 40, 35, 36, 43, 47, 49, 50, 52, 56, 42, 45, 55, 57, 60, 61, 71, 75, 59, 61, 69, 72, 75, 76, 77, 80, 77, 80, 81, 84, 106, 108, 129. 81, 83, 99, 101, 102, 109, 111, Guermandi Lodovico, avv., 89, 90, 120, 122, 127, 130, 131, 132, 91. 133. Guidetti Amelia, 47. Mannelli C., 124. Guidi Arturo, avv., 89, 90, 91. Manzini Vincenzo, prof. avv., 39, Istituto Nazionale Fascista Assicu-40, 45, 55, 57, 60, 71, 75, 80, razioni contro gli Infortuni su 81, 84, 91, 106, 108, 129. Lavoro, 59. Marghinotti Lare, avv., 39, 55, 57, Jacchia Eugenio, avv., 30, 115, 123, 60, 71, 75, 77, 84, 106. 124, 125, 126, 127, 128. Marocco Paolo, avv., 100, 101. Jacchia Mario, avv., 29, 30, 31, 32, Mastellani Germano avv., 119. 134. Mattone A., 10. Jannelli P., 8, 9, 13, 14. Melandri Antonio, 114. Lalatta Costerbosa Giovanni avv., Mellini Roberto, avv., 33. 67. Meloncelli Pietro, 107. Lanza C., 10. Meniconi A., 9, 10, 11, 13, 115, Lasagna Federico, 73. 125. Legnani Annichini A., 124, 126. Meriggi M., 7. Lenzi Ugo, avv., 124. Mignani Isotta, 80, 81. Lepore Antonio, avv., 110. 111, Miletti M.N., 10. 112. Mola A.A., 124. Lolli Pietro, 110. Mondaini Luigi, avv., 116.

Monici Valerio, avv., 68.

Monzoni Piero, avv., 42, 43, 50, 55, 56, 59, 69, 71, 72, 76, 77, 80,

Indelicato

avv., 42, 61, 129.

Maggi Carlo Maria, avv., 117.

Giuseppe

Lombardo

82, 83, 85, 88, 91, 93, 99, 101, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 85, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 101, 120, 127, 130. 102, 107, 109, 111, 112, 113, Musiani E., 7. 120, 122, 125, 126, 127, 130, Mussolini Benito, 107, 125, 131. 131, 132, 133, 134, Neppi Sergio, avv., 124, 127. Rigatelli Francesco, avv., 35, 42, Olszewski Vitoldo, avv., 68, 87, 88, 52, 61, 66, 71, 76, 79, 85, 94, 122, 130, 131, 132, 133. 89. Onofri N.S., 30, 89, 115, 117, 124, Rigotti Luigi, 113, 114. 125, 126, 128. Rinaldi Artemio, avv., 36, 37, 38, Orlandi Antonio, avv., 117. 39, 40, 41, 42, 43. Ospedale della Cassa Nazionale In-Rizzardi Mario, avv., 35, 42, 50, fortuni "Benito Mussolini", 56, 59, 61, 66, 69, 71, 73, 74, 107. 75, 77, 78, 88, 93, 94, 96 101, Pacchioni Tullo, avv., 41, 52, 76, 107, 109, 112, 113, 120, 127, 79, 85, 99, 101, 127, 131, 132, 131, 132, 133. 134. Roberti Roberto, avv., 42, 129. Padoa Schioppa A., 8. Rocco Alfredo, 10. Paoli Puccetti Francesco, avv., 93, Rocco Arturo, prof. avv., 61. Romano Federico, avv., 46, 49, 50, 94. Pardo Bruno, avv., 79, 80, 81. 51, 52, 75. Pesenti Guido, avv., 61, 117, 129. Romero Giovanni, avv., 39, 40, 45, Petazzoni Ernesto, 107. 55, 57, 60, 71, 75, 77, 80, 81, Pifferi Luigi, dott., 131. 84, 106, 108. Piscione P., 13. Rondelli Giuseppe Domenico, 84. Pizzoli Antonio, avv., 102, 103, Rossi Tommaso Raffaele, avv., 116. 113, 114. Ruggi Lorenzo, avv., 28, 80, 82, 83, Poli Ugo, avv., 29, 62, 63, 64, 65. 86, 111. Politi Ettore, avv., 46, 47, 48, 49. Sabbatini Giuseppe, avv., 36, 49, 55, Pondrelli Alfredo, avv., 35, 36, 41, 69, 73, 75, 78, 80, 81, 83, 91, 42, 43, 47, 52, 66, 71, 76, 77, 96, 105, 107, 109, 113, 120. 78, 80, 85, 111, 112, 131, 132, San Filippo Emanuele, avv., 87, 88. 133. Santangelo Cordani A., 8. Proni E., 8, 9, 10, 27, 28, 104, 115, Santoro M., 7, 8. 119 123, 129. Sarrocchi Gino, avv., 40, 42, 55, Reggiani Emilio 114. 57, 60, 61, 75, 77, 80, 108, Rellini Rossi Ermanno, avv., 35, 36, 129.

Sarti Lorenzo, avv., 68.

Sarti N., 11.

41, 42, 43, 47, 49, 50, 52, 55,

56, 59, 61, 69, 72, 73, 74, 75,

Schiera P., 7.

Schwarzenberg C., 10, 13.

Scorticati F., 124.

Società "La Laboriosa", 51.

Speranza Tugnoli Pio Giuseppe, dott. proc., 43, 44, 45, 46.

Strazziari Carlo, avv., 124.

Surino M.G., 115.

Svampa Alfredo, avv., 86.

Tabellini Paolo, avv., 36, 49, 55, 69, 72, 80, 81, 82, 88, 102, 105, 107, 111, 118, 120.

Tabellini Roberto, avv., 73, 96.

Tacchi F., 8, 9, 10, 134.

Taddia Gherardo, avv., 76, 77, 118.

Talon Omar, 89, 90.

Tamaro Remigio, avv., 40, 42, 45, 55, 57, 60, 75, 77, 80, 81, 106, 129.

Tassi Clelia, 49, 51.

Tassi Giorgio, avv., 35, 41, 52, 71, 74, 76, 79, 85, 94, 99, 101, 122, 127, 130, 131, 132, 134.

Tassinari Antonio, avv., 53, 58, 59, 60, 61, 78, 93, 94, 95, 96, 104, 107, 108, 109.

Tecchio Vincenzo, avv., 117.

Tognetti Torquato, avv., 76.

Tomesani Dante, avv., 89, 92, 93, 102, 103.

Toni Paolo, 50, 52.

Trombetti Ettore, avv., 89, 90, 91.

Trovato Alfredo, avv., 33.

Turi G., 8.

Turilli Francesco, avv., 118.

Tuttobene Ernesto, avv., 104, 106.

Uberto da Bobbio, 11.

Ungaro Filippo, avv., 40, 61, 71, 77, 81, 84, 108, 129.

Valeri Valerio, avv., 117.

Vandelli Gino, dott. proc., 29, 72, 74, 75, 117.

Varni A., 7.

Vassalli Filippo, avv., 39, 40, 45, 55, 57, 60, 61, 71, 75, 77, 80, 106, 108.

Vecchini Aldo, avv., 117.

Venditti Mario, avv., 39, 45, 57, 60, 71, 77, 80, 84, 106, 108, 129.

Venturi-Bartolini Ferdinando, 84, 85.

Venturini Luigi, avv., 84, 85.

Verzaglia Antonio, 82, 83.

Vighi Roberto, avv., 53, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129.

Volta C., 115.

Zamboni Giovanni, 107, 108.

Zamboni Mariano, avv., 82, 83, 84.

Zanini Giuseppina, 79, 80.

Zotti Luigi, avv., 43, 76, 77, 78, 92, 102, 109, 112.

# **SOMMARIO**

KIN	GRAZIAMENTI	5
1.	Organi e procedimento disciplinare secondo il regio decreto 27 novem-	
	bre 1933, n. 1578	7
2.	Le fonti: il fondo Procedimenti disciplinari dell'Archivio del Consiglio	
	dell'Ordine degli Avvocati di Bologna	27
3.	Procedimenti disciplinari conseguenti a condanne penali	33
	3.1 Complicità in procurato aborto	36
	3.2 Furto aggravato	43
	3.3 Appropriazione indebita aggravata	46
	3.4 Falso	53
	3.5 Atti osceni	62
	3.6 Pornografia	65
4.		66
	4.1verso il cliente	67
	4.2verso la controparte	82
	4.3verso il collega	85
_	4.4verso la magistratura	99
5.	L'accaparramento di clientela	104
6.	Procedimenti disciplinari per motivi politici	115
	6.1 Lodovico Borgatti	119
	6.2 Tommaso Destito	120
	6.3 Roberto Vighi	123
	6.4 Guglielmo Barillis	129
	6.5 Raul Cappello	131
7	6.6 Umberto Bouttiau	133
7.	Per concludere	134
Вів	LIOGRAFIA	137
For	NTI ARCHIVISTICHE	141
For	NTI NORMATIVE	151
Ind	ICE DEI NOMI	153

# PUBBLICAZIONI DEL SEMINARIO GIURIDICO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

- 1. Coli U., Collegia et sodalitates, 1913.
- Donatelli I., La "consortia" di Avesa, 1914.
- Valenza P., Il diritto di usufrutto nelle leggi sulle tasse del registro, 1915.
- 4. Zingali G., La statistica della criminalità, 1916.
- 5. Tumedei C., La separazione dei beni ereditari, 1917.
- 6. Albertoni A., L'Apokeryxis", 1923. 7. Salvi F., La cessione dei beni ai creditori, 1947.
- 8. Milani F., Distinzioni delle servitù prediali, 1948.
- 9. Fassò G., I "quattro autori" del Vico, 1949.
- Ferri L., La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi, 1951. Rossi G., La "Summa arboris actionum" di Ponzio da Ylerda, 1951. 10.
- 12. Poggeschi R., Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo, 1951
- 13. Matteucci N., Antonio Gramsci e la filosofia della prassi, 1951.
- 14. Forchielli P., I contratti reali, 1952.
- 15. Salvi F., Il possesso di stato familiare, 1952.
- Fassò G., La storia come esperienza giuridica, 1953.
- PALAZZINI FINETTI L., Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustinianeo,
- 18. Rossi G., Consilium sapientis iudiciale, 1958.
- 19. Mancini G.F., La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, 1957.
- 20. Ferri L., L'autonomia privata, 1959.
- 21. Torelli P., Scritti di storia del diritto italiano, 1959.
- Santini G., I Comuni di Valle del medioevo. La Costituzione federale del "Frignano", 1960.
- Gianniti F., I reati della stessa indole, 1959.
- GHEZZI G., La prestazione di lavoro nella comunità familiare, 1960.
- Nardi E., Case "infestate da spiriti" e diritto romano e moderno, 1960.
- 26. Ferri L., Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, 1960.
- Ghezzi G., La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali, 1963.
- 28. Bonsignori A., Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata, 1961.
- REDENTI E., Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo, vol. I, Intorno al diritto processuale, 1962.
- 30. REDENTI E., Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo, vol. II, Intorno al diritto sostanziale,
- 31. Gualandi A., Spese e danni nel processo civile, 1962.
- 32. Bonsignori A., Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, 1960.
- 33. Mancini G.F., Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro, vol. I, Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario, 1962.
- Nardi E., Rabelais e il diritto romano, 1962.
- Romagnoli U., Il contratto collettivo di impresa, 1963.
- Santini G., I "comuni di pieve" nel medioevo italiano, 1964.
- 37. RUDAN M., Il contratto di tirocinio, 1966.
- $38. \quad \text{Bonini R., } I\text{``libri de cognitionibus'' di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giuris prudenziale}$ della "cognitio extra ordinem", 1964.
- 39. Colliva P., Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II, 1964.
- 40. Mengozzi P., L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, 1964.
- Scritti minori di Antonio Cicu, tomi I e II, Scritti di teoria generale del diritto Diritto di
- 42. Scritti minori di Antonio Cicu, Successioni e donazioni. Studi vari, 1965.
- 43. Sacchi Morsiani G., Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati, I, 1965.
- Ghezzi G., La mora del creditore nel rapporto di lavoro, 1965.
- ROVERSI MONACO F.A., Enti di gestione. Struttura, funzioni, limiti, 1967.
- 46. Gianniti F., L'oggetto materiale del reato, 1966.

- 47. Mengozzi P., L'efficacia in Italia di atti stranieri di potestà pubblica su beni privati, 1967.
- Romagnoli U., La prestazione di lavoro nel contratto di società, 1967.
- 49. Montuschi L., I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro, 1967.
- 50. Ranieri S., Scritti e discorsi vari, vol. I, Scritti di diritto penale, 1968.
- Ranieri S., Scritti e discorsi vari, vol. II, Scritti di procedura penale, 1968.
- Bonini R., Ricerche di diritto giustinianeo, 1968.
- Santini G., Ricerche sulle "Exceptiones legum romanorum", 1969.
- 54. Lo Castro G., La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari delle fonti del diritto canonico, 1970.
- Sacchi Morsiani G., Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati, II, 1970.
- ROVERSI MONACO F.A., La delegazione amministrativa nel quadro dell'ordinamento regionale, 56
- Gianniti F., Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale, 1970.
- DE VERGOTTINI G., Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale, 1971.
- Mengozzi P., Il regime giuridico internazionale del fondo marino, 1971.
- Carinci F., Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale, 1971.
- 61. Osti G., Scritti giuridici, voll. I e II, 1973. 62. Zuelli F., Servizi pubblici e attività imprenditoriale, 1973.
- 63.
- Pergolesi F., Sistema delle fonti normative, 1973.
- Montuschi L., Potere disciplinare e rapporto di lavoro, 1973.
- 65. Pattaro E., Il pensiero giuridico di L.A. Muratori tra metodologia e politica, 1974.
- 66. Pini G., Arbitrato e lavori pubblici, 1974.
- 67. Carpi F., L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile, 1974. DE VERGOTTINI G., Lo "Shadow cabinet", 1973.
- 69. Paolucci L.F., La mutualità nelle cooperative, 1974.
- 70. DE Gennaro A., Crocianesimo e cultura giuridica italiana, 1974.
- 71. Stortoni L., L'abuso di potere nel diritto penale, 1978.
- Gianniti F., Prospettive criminologiche e processo penale, 1977. 73.
- Bonvicini D., Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria, 1977. De Vergottini G., Scritti di storia del diritto italiano, voll. I, II, III, 1977. 74.
- 75.
- Lambertini R., I caratteri della Novella 118 di Giustiniano, 1977. 76. Dalla D., L'incapacità sessuale in diritto romano, 1978.
- DI PIETRO A., Lineamenti di una teoria giuridica dell'imposta sull'incremento di valore degli
- immobili, 1978.
- 78. Mazzacuva N., La tutela penale del segreto industriale, 1979.
- 79. Romanelli G., Profilo del noleggio, 1979.
- 80. Borghesi D., Il contenzioso in materia di eleggibilità, 1979.
- Dalla Torre G., L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano, 1979. 81.
- Carpi F., La provvisoria esecutorietà della sentenza, 1979. 83. Alleva P., Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori, 1980.
- 84. Puliatti S., Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano, 1980.
- 85 Fassò G., Scritti di filosofia del diritto, voll. I, II, III, 1982.
- Sgubbi F., Uno studio sulla tutela penale del patrimonio, 1980.
- 87. Lambertini R., Plagium, 1980.
- 88. Dalla D., Senatus consultum Silanianum, 1980.
- 89. Vandelli L., L'ordinamento regionale spagnolo, 1980.
- Nardi E., L'otre dei parricidi e le bestie incluse, 1980.
- 91. Pellicanò A., Causa del contratto e circolazione dei beni, 1981.
- 92. Giardini D., Politica e amministrazione nello Stato fondato sul decentramento, 1981.
- Bortolotti D., Potere pubblico e ambiente, 1981.
- Roffi R., Contributo per una teoria delle presunzioni nel diritto amministrativo, 1982. Alessi R., Scritti minori, 1981.
- 96. Bassanelli Sommariva G., L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustinianeo, 1983.
- Zanotti A., Cultura giuridica del Seicento e jus publicum ecclesiasticum nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca, 1983.
- Illuminati G., La disciplina processuale delle intercettazioni, 1983.
- Toniatti R., Costituzione e direzione della politica estera negli Stati Uniti d'America, 1983.
- 100. Nardi E., Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano, 1983.

- Dalla D., Praemium emancipationis, 1983.
- MAZZACUVA N., Il disvalore di evento nell'illecito penale L'illecito commissivo doloso e 102 colposo, 1983.
- 103. Studi in onore di Tito Carnacini. I. Studi di diritto costituzionale, civile, del lavoro, commerciale, 1983.
- Caia G., Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia, 1984.
- Baratti G., Contributo allo studio della sanzione amministrativa, 1984.
- Bortolotti D., Attività preparatoria e funzione amministrativa, 1984. 107. Puliatti S., Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano
- I a Giustino II, 1984. 108. Lambertini R., La problematica della commorienza nell'elaborazione giuridica romana,
- 109. Zuelli F., Le collegialità amministrative, 1985.
- 110. Pedrazzoli M., Democrazia industriale e subordinazione, 1985.
- 111. Zanotti M., Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo, 1985.
- 112. Ruffolo U., Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore, I, 1985.
- Biagi M., Sindacato democrazia e diritto, 1986. 114 Insolera G., Problemi di struttura del concorso di persone nel reato, 1986.
- 115. Malagù L., Esecuzione forzata e diritto di famiglia, 1986.
- 116.
- Ricci G.F., La connessione nel processo esecutivo, 1986. 117.
- Zanotti A., Il concordato austriaco del 1855, 1986.
- 118. Selmini R., Profili di uno studio storico sull'infanticidio, 1987.
- Dalla D., "Ubi venus mutatur", 1987. 119.
- 120. Zunarelli S., La nozione di vettore, 1987.
- 121. Zoli C., La tutela delle posizioni "strumentali" del lavoratore, 1988. 122.Cavina M., Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna, 1988.
- 123.
- Califano L., Innovazione e conformità nel sistema regionale spagnolo, 1988.
- Sarti N., Gli statuti della società dei notai di Bologna dell'anno 1336 (contributo allo studio di una corporazione cittadina), 1988.
- 125. Scarponi S., Riduzione e gestione flessibile del tempo di lavoro, 1988.
- 126. Bernardini M., Contenuto della proprietà edilizia, 1988.
- La Torre M., La "lotta contro il diritto soggettivo". Karl Larenz la dottrina giuridica nazionalsocialista, 1988.
- 128. Garcia De Enterria J., Le obbligazioni convertibili in azioni, 1989.
- Biagi Guerini R., Famiglia e Costituzione, 1989.
- Caia G., Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo, 1989.
- 131. Magagni M., La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980,
- 132.Petroni L., La disciplina pubblicistica dell'innovazione tecnologica in Francia, 1990.
- 133. Zanotti A., Le manipolazioni genetiche e il diritto della Chiesa, 1990.
- Sartor G., Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale, 1990.
- Rossi L.S., Il "buon funzionamento del mercato comune". Delimitazione dei poteri fra CEE 135.e Stati membri, 1990.
- 136. Luchetti G., La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee, 1990.
- 137. Sarti N., Un giurista tra Azzone e Accursio, 1990.
- Gustapane A., La tutela globale dell'ambiente, 1991. Bottari C., Principi costituzionali e assistenza sanitaria, 1991.
- 140. Donini M., Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato, 1991.
- 141. Perulli A., Il potere direttivo dell'imprenditore, 1992.
- 142. Vandelli L. (a cura di), Le forme associative tra enti territoriali, 1992.
- 143. Gasparri P., Institutiones iuris publici, 1992.
- 144. Capuzzo E., Dal nesso asburgico alla sovranità italiana, 1992.
- Biavati P., Accertamento dei fatti e tecniche probatorie nel processo comunitario, 1992.
- 146. Ferrari F., Atipicità dell'illecito civile. Una comparazione, 1992.
- 147. Gustapane A., Sartor G., Verardi C.M., Valutazione di impatto ambientale. Profili normativi e metodologie informatiche, 1992.
- 148. Orlandi R., Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite, 1992.
- Carpani G., Le aziende degli enti locali. Vigilanza e controlli, 1992.

- 150. Musso A., Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale, 1993.
- Donini M., Il delitto contravvenzionale. "Culpa iuris" e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra, 1993.
- 152. Califano Placci L., Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano, 1993.
  153. Fornasari G., Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive
  - di riforma, 1994.
- MANZINI P., L'esclusione della concorrenza nel diritto antitrust italiano, 1994.
   TIMOTEO M., Le successioni nel diritto cinese. Evoluzione storica ed assetto attuale, 1994.
- 156. Sesta M. (a cura di), Per i cinquant'anni del codice civile, 1994.
- 157. Tullini P., Contributo alla teoria del licenziamento per giusta causa, 1994.
- Rescigno F., Disfunzioni e prospettive di riforma del bicameralismo italiano: la camera delle regioni, 1995.
- 159. Lugaresi N., Le acque pubbliche. Profili dominicali, di tutela, di gestione, 1995.
- SARTI N., Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII, 1995.
- 161. Colliva P., Scritti minori, 1996.
- 162. Dugato M., Atipicità e funzionalizzazione nell'attività amministrativa per contratti, 1996.
- GARDINI G., La comunicazione degli atti amministrativi. Uno studio alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241, 1996.
- 164. MANZINI P., I costi ambientali nel diritto internazionale, 1996.
- 165. MITTICA M.P., Il divenire dell'ordine. L'interazione normativa nella società omerica, 1996.
- 166. Luchetti G., La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, 1996.
- 167. LA TORRE M., Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica, 1996.
- 168. Camon A., Le intercettazioni nel processo penale, 1996.
- MANCINI S., Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione, 1996.
   ZANOBETTI PAGNETTI A., La non comparizione davanti alla Corte internazionale di giustizia,
- 1996.
  171. Bricola F., Scritti di diritto penale. Vol. I, Dottrine generali, Teoria del reato e sistema
- 171. BRICOLA F., Scritti di diritto penale. Vol. 1, Dottrine generali, Teoria del reato e sistema sanzionatorio. Vol. II, Parte speciale e legislazione complementare, Diritto penale dell'economia, 1997.
- 172. Graziosi A., La sentenza di divorzio, 1997.
- 173. Mantovani M., Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, 1997.
- 174. Biavati P., Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto, 1997.
- 175. Rossi G. (1916-1986), *Studi e testi di storia giuridica medievale*, a cura di Giovanni Gualandi e Nicoletta Sarti, 1997.
- 176. Pellegrini S., La litigiosità in Italia. Un'analisi sociologico-giuridica, 1997.
- Boni G., La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium, 1998.
- canonizatio tegum civitium, 1998. 178. Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. I, Diritto del lavoro, 1998.
- Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. II, Diritto dell'Unione europea, 1998
   Rossi A., Il GEIE nell'ordinamento italiano. Criteri di integrazione della disciplina, 1998.
- Bongiovanni G., Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato. H. Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920, 1998.
- 182. Caputo G., Scritti minori, 1998.
  - 183. Garrido J.M., Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito, 1998.
- 184. Bellodi Ansaloni A., Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem, I, 1998.
   185. Franciosi E., Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di
- Giustiniano. Studi su nov. 13 e nov. 80, 1998.
- 186. CATTABRIGA C., La Corte di giustizia e il processo decisionale politico comunitario, 1998.
- 187. Mancini L., Immigrazione musulmana e cultura giuridica. Osservazioni empiriche su due comunità di egiziani, 1998.
  188. Gustapane A., L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema
- costituzionale italiano. dagli albori dello Statuto Albertino al crepuscolo della bicamerale, premessa di Giuseppe De Vergottini, 1999.
  - 189. Ricci G.F., Le prove atipiche, 1999.
    190. Canestrari S., Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delituose, 1999.
  - FASSò G., La legge della ragione. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.

- 192. Fassò G., La democrazia in Grecia. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.
- 193. Scarciglia R., La motivazione dell'atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi comparatistica, 1999.
- Briguglio F., "Fideiussoribus succurri solet", 1999. 194.
- Maltoni A., Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia, profili costituzionali, prefazione di Augusto Barbera, 1999.
- 196. Fondaroli D., Illecito penale e riparazione del danno, 1999. Rossi L.S., Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea, 2000.
- 198. Gragnoli E., Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi, 2000.

Lugaresi N., Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti, 2000.

- 199. Boni G., La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico, 2000. 200.
- Lalatta Costerbosa M., Ragione e tradizione. Il pensiero giuridico ed etico-politico di Wilehlmvon Humboldt, 2000.
- 202. Semeraro P., I delitti di millantato credito e traffico di influenza, 2000.
- Verza A., La neutralità impossibile. Uno studio sulle teorie liberali contemporanee, 2000. Lolli A., L'atto amministrativo nell'ordinamento democratico. Studio sulla qualificazione
- giuridica, 2000. 205. Busetto M.L., Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento, 2000.
- 206. Campanella P., Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti, 2000.
- 207. Bricola F., Scritti di diritto penale. Opere monografiche, 2000.
- 208. Lassandari A., Il contratto collettivo aziendale e decentrato, 2001.
- 209.
- Bianco A., Il finanziamento della politica in Italia, 2001. RAFFI A., Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Orientamenti della Commissione di 210.
- garanzia, 2001. 211. Piergigli V., Lingue minoritarie e identità culturali, 2001.
- 212. CAFARO S., Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche, Il difficile equilibrio
- tra modelli antagonisti di integrazione europea, 2001. 213. Morrone A., Il custode della ragionevolezza, 2001.
- 214.MASUTTI A., La liberalizzazione dei trasporti in Europa. Il caso del trasporto postale, 2002.
- Zanotti A., Orlando F., L'itinerario canonistico di Giuseppe Caputo, 2002. 215.
- 216. Lupoi M.A., Conflitti transnazionali di giurisdizioni. Vol. I, Policies, metodi, criteri di collegamento. Vol. II, Parallel proceedings, 2002.
- 217. Lolli A., I limiti soggettivi del giudicato amministrativo. Stabilità del giudicato e difesa del terzo nel processo amministrativo, 2002.
- 218. Curi F., Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato, 2003.
- 219. Cottignola G., Studi sul pilotaggio marittimo, 2003.
- 220. Gardini G., L'imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea, 2003.
- 221.Cevenini C., Virtual enterprises. Legal issues of the on-line collaboration between undertakings, 2003.
- 222 Monducci J., Diritto della persona e trattamento dei dati particolari, 2003.
- 223. VILLECCO BETTELLI A., L'efficacia delle prove informatiche, 2004. 224. Zucconi Galli Fonseca E., La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, 2004.
- 225. Bright R., Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato, 2004.
- 226. Luchetti G., Nuove ricerche sulle istituzioni di Giustiniano, 2004.
- 2.2.7.
- Studi in memoria di Angelo Bonsignori, voll. I, II, 2004.
- 228. Piperata G., Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, 2005.
- 229. Canestrari S., Foffani L. (a cura di), Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per l'Europa? Atti del Convegno organizzato dall'Associazione Franco Bricola (Bologna, 28 febbraio-2 marzo 2002), 2005.
- 230. MEMMO D., MICONI S. (a cura di), Broadcasting regulation: market entry and licensing. Regolamentazione dell'attività radiotelevisiva: accesso al mercato e sistema di licenze. Global Classroom Seminar, 2006.
- 230.bis Briguglio F., Studi sul procurator, 2007.
- 231. Querzola L., La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito, 2006.
- 232.Tarozzi S., Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico, 2006.
- 233. Botti F., L'eutanasia in Svizzera, 2007.

- 234. Fondaroli D., Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, 2007.
- 235. Alagna R., Tipicità e riformulazione del reato, 2007.
- 236. Giovannini M., Amministrazioni pubbliche e risoluzione alternativa delle controversie, 2007.
- Montalti M., Orientamento sessuale e costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale, 2007.
- 238. TORDINI CAGLI S., Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto, 2008.
- Legnani Annichini A., La mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformagioni quattrocentesche, 2008.
- 240. Lolli A., L'amministrazione attraverso strumenti economici, 2008.
- 241. Vaccarella M., Titolarità e funzione nel regime dei beni civici, 2008.
- Tubertini C., Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, 2008.
   Fioriglio G., Il diritto alla privacy. Nuove frontiere nell'era di Internet, 2008.
- 244. Botti F., Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili, 2009.
- 244. Botti F., Mantpolazioni dei corpo e mattazioni gentati femminiti, 2003. 245. Nisco A., Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e
- tutela del risparmio, 2009.

  246. ZANOBETTI PAGNETTI A., Il rapporto internazionale di lavoro marittimo, 2008.
- ZANOBETTI PAGNETTI A., Il rapporto internazionale di lavoro marittimo, 2008.
   MATTIOLI F. Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti. 2010.
- 248. Bertaccini D., *La politica di polizia*, 2009.
- 249. ASTROLOGO A., Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche, 2009.
  250. DI MARIA S., La cancelleria imperiale e i giuristi classici: "Reverentia antiquitatis" e nuove
- prospettive nella legislazione giustinianea del codice, 2010. 251. Valentini E., La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali, 2010.
- 252. Querzola L., Il processo minorile in dimensione europea, 2010.
- 253. Bologna C., Stato federale e "national interest". Le istanze unitarie nell'esperienza statuni-
- tense, 2010. 254. Rasia C., Tutela giudiziale europea e arbitrato, 2010.
- Zucconi Galli Fonseca E., Pregiudizialità e rinvio (Contributo allo studio dei limiti soggettivi dell'accertamento), 2011.
- Bellodi Ansaloni A., Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta, 2011.
- 257. Pontoriero I., Il prestito marittimo in diritto romano, 2011.
- 258. Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi, 2012.
- 259. Gustapane A., Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana, 2012.
- 260. CAIANIELLO M., Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali, 2012.
- 261. Briguglio F., Il Codice Veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istituzioni
- di Gaio, 2012. 262. Valentini E., La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali, Nuova edizione, 2012.
- TASSINARI D., Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato, 2012.
   MARTELLONI E. Lavoro coordinato e subordinazione. L'interferenza delle collaborazioni a pro-
- 264. Martelloni F., Lavoro coordinato e subordinazione. L'interferenza delle collaborazioni a progetto, 2012.
  265. Roversi-Monaco F. (a cura di), Università e riforme. L'organizzazione delle Università degli
- Studi ed il personale accademico nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, 2013. 266. Torre V., La privatizzazione delle fonti di diritto penale, 2013.
- RAFFIOTTA E.C., Il governo multilivello dell'economia. Studio sulle trasformazioni dello Stato costituzionale in Europa, 2013.
- Caruso C., La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico, 2013.
- 269. Pedrini F., Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali, 2013.
- Curi F., Profili penali dello stress lavoro-correlato. L'homo faber nelle organizzazioni complesse, 2013.
- 271. Casale D., L'idoneità psicofisica del lavoratore pubblico, 2013.
- 272. NICODEMO S., Le istituzioni della conoscenza nel sistema scolastico, 2013.
- Legnani Annichini A., «Proxeneta est in tractando». La professione ingrata del mediatore di commercio (secc. XII-XVI), 2013.
   Monducci J., Il dato genetico tra autodeterminazione informativa e discriminazione genotipica, 2013.
- 274. MONDOCCI J., 11 dato genetico tra diatodeterminazione informativa e discriminazione genotifica, 2015. 275. Mantovani M., Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente, 2014.
- 273. MANTOANI M., Controllo da uno situato sui atsoutore di azione nei sistema pendie vigente, 2014.
- 276. De Donno M., Consensualità e interesse pubblico nel governo del territorio, 2015.

- Pacilli M., L'abuso dell'appello, 2015.
- Pištan Č., Tra democrazia e autoritarismo. Esperienze di giustizia costituzionale nell'Europa centro-orientale e nell'area post-sovietica, 2015.
- 279. Bellodi Ansaloni A., L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense, 2016.
- 280. HOXHA D., La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario, 2016.
- 281. Querzola L., L'efficacia dell'attività processuale in un diverso giudizio, 2016. 282. Pieri B., Usurai, ebrei e poteri della Chiesa nei consilia di Paolo da Castro, 2016.
- Rasia C., La crisi della motivazione nel processo civile, 2016.
- Drigo C., Le Corti costituzionali tra politica e giurisdizione, 2016.
- 285. Polacchini F., Doveri costituzionali e principio di solidarietà, 2016. 286. Calcagnile M., Inconferibilità amministrativa e conflitti di interesse nella disciplina dell'ac-
- cesso alle cariche pubbliche, 2017. 287. VILLA E., La responsabilità solidale come tecnica di tutela del lavoratore, 2017.
- 288. Vincieri M., L'integrazione dell'obbligo di sicurezza, 2017. 289. Casale D., L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti, 2017.
- 290. Ganarin M., L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico,
- 291. Laus F., Il rapporto collaborativo tra pubblico e privato nella contrattazione pubblica. Unione Europea e ordinamenti nazionali: analisi comparata di modelli e riforme, 2018.
- 292. Bonacini P., Multa scripsit, nihil tamen reperitur. Niccolò Mattarelli giurista a Modena e Padova (1204 ca.-1314 ca.), 2018. 293. Gabellini E., L'azione arbitrale. Contributo allo studio dell'arbitrabilità dei diritti, 2018.
- 294. Lupoi M.A., Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana?,
- 295. Dallari F., Vincoli espropriativi e perequazione urbanistica. La questione della discrezionalità, 2018. 296. Donini A., Il lavoro attraverso le piattaforme digitali, 2019.
- 297. NOVARO P., Profili giuridici dei residui delle attività antropiche urbane. Gli incerti confini della gestione dei rifiuti urbani, 2019. 298. MATTIOLI F., Giustiniano, gli argentarii e le loro attività negoziali. La specialità di un diritto e le vicende della sua formazione, 2019.
- 299. RAFFIOTTA E.C., Norme d'ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, 2019.
- 300. Medina M.H., Servio Sulpicio Rufo: un retrato final desde la perspectiva de Cicerón, 2020. 301. Centamore G., Contrattazione collettiva e pluralità di categorie, 2020.
- 302. Caruso C., La garanzia dell'unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in via principale, 2020.
- 303. Mattheudakis M.L., L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale, 2020. 304. Tega D., La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in
- Italia, 2020. 305. Bologna C., La libertà di espressione dei «funzionari», 2020.
- Abis S., Capace di intendere, incapace di volere. Malinconia, monomania e diritto penale in Italia nel XIX secolo, 2020.
- Legnani Annichini A., Avvocati indisciplinati. I procedimenti del Sindacato Fascista degli Avvocati e dei Procuratori di Bologna (1934-1942), 2020.